Università degli Studi di Parma Facoltà di Giurisprudenza

anno accademico 2005-2006

Disciplina degli agri marmiferi di Carrara e Massa

Candidato: Monica Uccelli

(Copertina non originale)

Introduzione

Capitolo 1 Descrizione degli agri marmiferi ai fini della trattazione giuridica

- Par.1.1 Definizione di "marmi"
- Par.1.2 Definizione di "agri marmiferi"
- Par.1.3 Diritto del Comune sugli agri marmiferi
- Par.1.4 Limitazioni al diritto di proprietà del Comune : inalienabilità degli agri
- Par.1.5 Il diritto del Comune nei rapporti con i privati: non usucapibilità degli agri

Capitolo 2 La concessione di cava

- Par.2.1 Il livello nel diritto privato locale
- Par. 2.2 Il livello nel diritto pubblico locale
- Par.2.3 Il livello di cava del 1751
- Par.2.4 La concessione di cava nella notificazione del 14 Luglio 1846
- 2.4.1 Procedimento della concessione
- 2.4.2 Contenuto della concessione: oggetto, caducazione, trasmissibilità, non affrancabilità
- 2.4.3 Sulla possibilità di acquisto per usucapione del diritto di livellario
- 2.4.4 Caratteri e natura giuridica della concessione

Capitolo 3 La legislazione estense

Par.3.1 Cenni storici

- Par.3.2 Ordinamento costituzionale ed amministrativo del Principato di Carrara: Stato, Comune e Vicinanze
- Par.3.3 Diritto comune e diritto locale
- Par.3.4 Il regime giuridico degli agri marmiferi prima della Legge del 1751 3.4.1 Cave di Carrara
- 3.4.2 Cave di Massa
- Par.3.5 L'Editto di Maria Teresa del 1° Febbraio del 1751
- Par.3.6 La notificazione governatoriale del 14 Luglio 1846

Capitolo 4 L'avvento della Legge di Unificazione Mineraria del 1927

- Par.4.1 Caratteri generali della Legge Mineraria
- Par.4.2 Validità della legislazione estense nell'ordinamento giuridico vigente
- Par.4.3 Il carattere giuspubblicistico della legislazione estense

Capitolo 5 Trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni

- Par.5.1 Il sistema minerario regionale toscano dopo il nuovo testo dell'art.117 della Costituzione
- Par.5.2 La Legge Regionale n° 36/80
- Par.5.3 Modifiche alla Legge Regionale n° 36/80
- Par.5.4 Differenze tra Sistema Estense, Legge Mineraria, e Legge Regionale 36/80
- Par.5.5 Piano Regionale delle attività estrattive Parco Alpi Apuane e successive modifiche
- Par.5.6 Legge Regionale n° 65/1997 istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane"

Par.5. 7 Regolamento 30/09/1988 del Comune di Carrara non approvato dal Consiglio Regionale

Capitolo 6 La Legge Regionale Toscana 3/11/1998 n°78

- Par.6.1 Caratteristiche generali
- Par.6.2 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- 6.2.1 Tipologia delle domande
- 6.2.2 Semplificazione delle procedure
- Par.6.3 Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione
- Par.6.4 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di autorizzazione ordinaria
- Par.6.5 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di autorizzazione per varianti al progetto autorizzato
- Par.6.6 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di rinnovo dell'autorizzazione
- Par.6.7 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di permesso di ricerca
- Par.6.8 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di autorizzazione al recupero ambientale e funzionale di cave dismesse

Capitolo 7 Le fondamentali modifiche alla normativa degli agri marmiferi

- Par.7.1 La Legge Regionale 11/10/1994 n°68
- Par.7.2 Rinvio del governo alla Corte Costituzionale; sentenza della Corte Costituzionale n°1995/488
- Par.7.3 Regolamento del Comune di Carrara per la concessione degli agri marmiferi del 29/12/1994 n°88
- Par.7.4 Legge Regionale Toscana 5/12/1995 n°104

Par.7.5 Delibera del Consiglio Comunale di Carrara del 25/9/2000 n°1	9/2000 n°126
--	--------------

Par.7.6 Delibera del Consiglio Comunale di Carrara del 21/7/2005 n°61

Capitolo 8 Dispute sulla natura degli agri marmiferi e sul loro utilizzo

- Par.8.1 Natura giuridica degli agri marmiferi
- 8.1.1 Dottrina
- 8.1.2 Giurisprudenza
- Par.8.2 Disciplina dell'escavazione delle cave di marmi di Carrara e Massa
- Par.8.3 Usi e pratiche commerciali in tema di marmi
- Par.8.4 Regime fiscale dei marmi
- 8.4.1 La tassa marmi
- 8.4.2 Sentenza della Corte di giustizia della comunità europea del 9/9/2004

Capitolo 9 La concessione degli agri marmiferi

- Par.9.1 Procedimento amministrativo della concessione
- Par.9.2 Trasferimento dei diritti di concessione
- Par.9.3 Decadenza della concessione

Considerazioni conclusive

Introduzione

Fin dai tempi antichi le città di Carrara e di Massa sono diventate famose, in tutto il mondo, per il pregiatissimo marmo estratto dalle Alpi Apuane, che si innalzano alle loro spalle, a breve distanza dal mare.

La conformazione geologica e la particolarità del paesaggio contrastano fortemente con la dolcezza del panorama toscano e di quello versiliese, caratterizzato da morbide colline verdi e prati.

Tutte le cave apuane si affacciano ad anfiteatro ad una altitudine variante tra i 400 e gli 800 m circa.

Prevale ancora il sistema di escavazione classico a segmenti del fronte sui piazzali, a mezzo del filo elicoidale.

Ci sono oggi anche grandi cave aperte in enormi pozzi ed altre in gallerie, specie quelle da dove passavano i convogli della Ferrovia Marmifera.

Il marmo "statuario" si trova principalmente nella zona di Carrara ed il più apprezzato è quello della vallata di Torano delle cave di Poggio Silvestro e dello Zampone.

Il marmo "ordinario", di grana eguale allo statuario, si trova sul versante orientale della vallata di Torano a Betogli, Zampone, Poggio Silvestro e Crestola.

Il marmo ordinario rappresenta una notevole percentuale di tutto il marmo estratto e numerose sono le cave che lo producono nelle diverse vallate.

Il "bianco venato" è estratto in numerose cave nelle vallate di Colonnata, Torano, Miseglia e Bedizzano.

Le cave più note nella zona di Colonnata sono quelle di Gioia, Calagio e Campanili.

Sul versante orientale della vallata di Miseglia si trovano cave di "cipollino" o "venato di Vara" in località Finocchioso e Carpevola.

Le qualità più pregiate di "calacata" e di "arabescato" vengono estratte sul versante occidentale della vallata di Torano; il "paonazzo" a Crestola e a Betogli sul versante orientale della stessa vallata. La datazione dell'inizio dello sfruttamento delle cave, che resta sempre tuttavia approssimativa, coincide con il primo insediamento della popolazione nei diversi villaggi a monte, e per stabilirla dobbiamo orientarci sui ritrovamenti di materiali dell'epoca romana non essendoci tracce di coltivazione e di utilizzazione del marmo in epoca precedente, etrusca o proto ligure.

Nei secoli della decadenza di Roma l'escavazione del marmo cessò quasi del tutto e le località che avevano visto svilupparsi quell'attività economica caddero in una profonda crisi.

Man mano che ci si avvicinava all'anno 1000 l'uso del marmo assumeva sempre più intensamente una nuova importanza: non veniva più utilizzato solamente per oggetti di immediata necessità (mortai o canali, ecc.), o di costruzione (blocchetti per muratura, lastre di copertura di pavimentazione), ma anche come ornamento degli edifici, per dotarli di quel prestigio e valore sociale o religioso indispensabili all'esercizio del potere civile o spirituale.

Durante questo periodo l'insediamento urbano si infittì per il rinnovato interesse che presentavano le cave.

Il processo di sviluppo della tecnologia di estrazione e di lavorazione, molto lento per la verità fino al nostro tempo, il succedersi nei secoli delle diverse forme di organizzazione industriale e commerciale, il variare dei rapporti sociali della produzione costituiscono la reale ed affascinante struttura della storia della società apuana.

La storia di Carrara e di Massa coincide con quella dell'escavazione del marmo: ciò spiega perché si sia formata, nel corso del tempo, una particolare disciplina giuridica, riguardo alla coltivazione delle cave ed i complessi rapporti ad essa inerenti.

Questa disciplina si identificava, sino a qualche anno fa, per il Comune di Carrara, e continua ad identificarsi ancora oggi, per il Comune di Massa, nelle disposizioni emanate dagli Estensi, a partire dall'Editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1°febbraio 1751 e dalla notificazione governatoriale del 14 luglio 1846.

Si dovrà, poi, attendere quasi due secoli per trovare inserita, nel nostro ordinamento, una nuova disposizione relativa agli agri marmiferi apuani: si tratta dell'art.64 della legge mineraria del 29 luglio 1927 n.1143.

Essa costituisce, peraltro, una norma di mero rinvio, limitandosi a prevedere l'emanazione di appositi regolamenti da parte dei Comuni di Carrara e di Massa, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.

Questo termine si è, poi, prolungato, tanto che il Regolamento del Comune di Carrara è entrato in vigore, a seguito della legge regionale Toscana 11/10/1994 n.68, riapprovata dal Consiglio regionale il 28/2/1995, dopo il favorevole esame della Corte Costituzionale (sentenza 488/1995), ben 68 anni dopo la citata legge 1143/1927; mentre il Regolamento del Comune di Massa è ancora in fase di elaborazione.

Quindi, le due città apuane si trovano in situazioni differenti fra loro: per il Comune di Carrara il problema appare essere quello di determinare se e quanto della normativa estense sia tuttora operante, mentre per il Comune di Massa vige ancora la vecchia normativa.

Tuttavia, gli agri marmiferi apuani presentano una disciplina del tutto singolare rispetto alle altre cave situate nel territorio nazionale. Ciò rappresenta l'elemento comune di entrambe le realtà territoriali, che vengono a costituire un mondo giuridico "sui generis" nell'ambito del diritto minerario.

La Regione Toscana ha emanato la legge regionale n.36/1980 per dettare una disciplina transitoria in materia di coltivazione di cave e torbiere.

Per ciò doveva essere approvato dal Consiglio Regionale un piano regionale delle attività estrattive; esso aveva una durata decennale, e, una volta approvato, i Comuni interessati dovevano adeguare ad esso i propri strumenti urbanistici.

Alla legge n.36/80 sono state apportate importanti modifiche con le leggi n. 44/81, n.55/85, n.65/88, e n.65/90.

Il Comune di Carrara ha cercato, in più occasioni, di dare attuazione all'art.64 della legge 1143/27, ma, per lungo tempo, senza alcun esito positivo.

Soltanto con la legge 11/10/1994 n.68, il Consiglio Regionale toscano ha fissato i principi cui i Comuni interessati avrebbero dovuto ispirarsi nella redazione dei Regolamenti.

Il Comune di Carrara ha approvato il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, in data 29/12/1994.

In sintesi, la materia degli agri marmiferi è stata, nel corso del tempo, disciplinata dalla normativa estense (tuttora in vigore per il Comune di Massa) e dal Regolamento approvato dal Comune di Carrara il 29/12/1994, a seguito della legge regionale 11/10/1994 n.68, confermata, dopo il rinvio governativo, il 28/2/1995, e riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.488/1995.

La legge regionale n.65/1997 ha istituito l'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane"; l'obiettivo generale è stato quello di realizzare un giusto equilibrio tra la difesa del territorio e lo sviluppo delle attività economiche, nel suo ambito intraprese o programmabili.

L'Ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici, ed ambientali.

La Regione Toscana ha emanato la legge regionale n.78/1998, intitolata "Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili".

Questa legge non solo recepiva ed integrava la normativa della precedente legge regionale del 30/4/1980, ma prevedeva nuovi interventi regionali.

La Regione favoriva ed incentivava il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono, e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e da altre attività.

In seguito alla modifica dell'art.117 della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale del 18/10/2001, le Regioni, già titolari del potere legislativo concorrente in materia di cave e torbiere, hanno acquisito piena potestà legislativa in materia mineraria.

Infatti, da parte di molte regioni veniva sentita l'esigenza di una maggiore autonomia legislativa in questo specifico settore.

Occorre sottolineare che importanti modifiche sono state apportate, negli ultimi anni, con delibere del Consiglio Comunale di Carrara, alla normativa del Regolamento degli agri marmiferi comunali.

Numerosi dibattiti hanno coinvolto sia dottrina che giurisprudenza riguardo alla natura giuridica degli agri marmiferi e le loro possibilità di utilizzo.

Degno di attenzione è anche il regime fiscale dei marmi.

La legge 15/7/1911 n.749 aveva istituito a favore del Comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso.

In concreto, la tassa veniva riscossa da parte del Comune nel momento dell'uscita dei marmi dai suoi confini.

Questo tributo è stato di recente dichiarato illegittimo con la sentenza del 9 settembre 2004, dalla Corte di giustizia della comunità europea, la quale si è pronunciata su una questione sollevata dalla Commissione tributaria di Massa-Carrara.

Quindi, oggetto principale di questo lavoro è l'esame della disciplina giuridica degli agri marmiferi della Provincia di Massa-Carrara.

Questo tema che è, certo, di sapore locale, può offrire spunti di riflessione capaci di investire principi generali del nostro ordinamento e tematiche dottrinarie di grande attualità ed interesse.

Il proposito è quello di delineare un quadro generale della materia, inserito in una consapevole prospettiva storica, sottolineando la rilevanza che l'attività di estrazione del marmo, e le molteplici attività ad essa collegate, rivestono nell'ambito dell'economia provinciale.

Capitolo 1 Descrizione degli agri marmiferi ai fini della trattazione giuridica

Par. 1.1 Definizione di "marmi"

Una prima definizione dei marmi è quella che scaturisce dalla loro contrapposizione alle pietre ornamentali. Si tratta di due tipi di materiali aventi analogo impiego in scultura e architettura. Il criterio distintivo più antico delle due categorie classifica empiricamente come marmi "tutte le varietà di pietre calcaree dotate di bella apparenza, di gradevoli colori, suscettibili di ricevere un pulimento bello e durevole e di acquistare un aspetto assolutamente ornamentale"; mentre si classificano come pietre ornamentali altre specie di rocce, di più difficile lavorazione e non facilmente lucidabili. Un criterio più scientifico precisa che i marmi veri e propri, quali quelli di Carrara e Massa, sono caratterizzati da una formazione cristallina orientata per ogni verso, con struttura cristallina, lamellare, romboedrica(qualità che facilitano la lavorazione e la pulizia).

In particolare il marmo di Carrara e Massa, che è il più pregiato ed unico al mondo, è composto al 99% da carbonato di calcio, una stessa composizione molto simile a quella della barriera corallina che troviamo nei mari tropicali sia a quella delle Dolomiti; grazie a questa composizione è il marmo che si lavora meglio ed è stato usato per costruire i più sfarzosi palazzi e le più belle statue dell'antica Roma ed è particolarmente apprezzato dagli scultori.

Solo negli ultimi 30 anni le ricerche sui minerali del marmo di Carrara hanno portato alla scoperta di 60 nuovi tipi, portando così il totale delle specie di marmo nel solo bacino apuano di Carrara ad 80.

La presenza di cavità e dei suddetti minerali nel marmo, che sono considerati difetti perché ne diminuiscono il valore estetico ed ornamentale e ne rendono più facile la lavorazione, provocano il deprezzamento del blocco estratto e vengono accuratamente eliminati prima della commercializzazione. Questo ci spiega il maggior pregio riconosciuto al marmo quasi puro formato al 99% di carbonato di calcio che si trova a Carrara.

Nel corso del tempo l'avvento di nuove tecniche che permettono di lavorare e lucidare con facilità ogni tipo di roccia ha svuotato di contenuto

¹ BOMBICCI, Corso di litologia, Bologna, 1885.

i criteri distintivi tradizionali, e l'appellativo di "marmo" viene frequentemente dato a nuovi materiali di altro genere.

Nella pratica l'espressione "marmi e pietre" accomuna ormai i due tipi di materiali in un unico significato merceologico adottato negli affari industriali e commerciali².

Agli effetti di una trattazione giuridica la distinzione è ormai ininfluente; nella legislazione vigente non esistono norme o istituti propri delle due categorie.

Disposizioni particolari trattano di singoli tipi di marmi e di pietre, ma la normativa generale accomuna indifferentemente materiali tra loro diversi ma suscettibili di analogo impiego.

Un'ultima distinzione è quella che distingue i marmi e le pietre ornamentali, aventi specifica funzione nell'uso architettonico e di scultura, dalle pietre da costruzione e da alcune pietre preziose di minore pregio.

Par. 1.2 Definizione di "agri marmiferi"

Il termine "agro" designa nel dialetto locale una zona marmifera di proprietà del Comune.

In origine si chiamavano agri le zone montane incolte, adibite a pascolo, mentre si definivano "beni" i terreni produttivi e coltivabili. Poiché nel sistema amministrativo locale i pascoli montani erano lasciati indivisi fra i membri delle vicinanze, col tempo la parola "agro" significò proprietà collettiva montana, e con lo sviluppo delle cave assunse il significato ancor più ristretto di terreno marmifero vicinale(e poi comunale).

Da agro in tal senso derivano aggettivi di natura locale come "agroso", riferito solitamente a terreno o sito negli strumenti notarili, da cui il termine, "sito agroso", per indicare una determinata porzione di terreno comunale marmifero.

Nel corso del tempo tutte le proprietà montane del Comune, anche se coltivabili, furono considerate agri marmiferi e come tali soggette alle norme sui livelli di cava; è così venuta meno

la distinzione tra "agri" e "beni", dato anche che il considerevole sviluppo dell'industria marmifera aveva consigliato l'estensione del regime degli agri anche a terreni non propriamente sterili.

² Raccolta degli usi della provincia di Lucca (Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato), Lucca, 1970

In seguito la Legge estense dà un'interpretazione, confermata dalla prassi dell'amministrazione comunale, secondo la quale si devono considerare agri marmiferi tutti i beni idonei a coltivazione di cava di marmo.

Una identificazione topografica degli agri dovrebbe così comprendere tutte le proprietà del Comune, dai monti al mare, ma una limitazione è data dalla natura che ha posto i giacimenti di Marmo nella zona rupestre a monte di Carrara e Massa, escludendone le zone collinari che la fiancheggiano fino al litorale marittimo.

Par. 1.3 Diritto del Comune sugli agri marmiferi

Per inquadrare gli agri marmiferi in una delle categorie previste dal Codice Civile per i beni pubblici, occorre affrontare il problema della loro appartenenza al demanio del Comune. Questa tesi interessante si basa sul disposto dell'art. 822 C.C., che recita: "fanno parimenti parte del demanio pubblico gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico". Questo regime è definito dall'art. 823 come basato sui requisiti della inalienabilità e della tutela amministrativa.

In base a tale concetto il Comune, con deliberazione di Consiglio del 4 Ottobre 1952 n. 230, ha dichiarato che gli agri marmiferi appartengono al demanio del Comune.

Analogamente il Comune di Massa nel regolamento del 1931 (articolo 16). A sostegno della tesi si aggiunge che le cave non possono essere alienate in alcun modo dal Comune, mentre i beni indisponibili potrebbero essere alienati sia pure illegittimamente. Inoltre si osserva che il terzo comma dell'art. 826 C.C. ammette l'appartenenza al patrimonio indisponibile delle province e dei comuni degli edifici destinati a pubblico servizio, senza accennare ad altre categorie. Le cave del Comune, quindi, non potrebbero essere altro che demanio comunale.

La Cassazione, peraltro, ha negato l'appartenenza degli agri al demanio perché non sarebbero assoggettati al regime dello stesso, in quanto "regolati da una disciplina, la concessione necessaria per lo sfruttamento a privati in livello perpetuo e intrasmissibile, incompatibile con il carattere della demanialità".³

-

³ Cassazione Civile, sentenza 24-2- 1954 – Caro & Colombi c. Comunione Cava Secchiari.

Si potrebbe sostenere in contrario che l'argomento non basta a modificare i due essenziali requisiti del regime demaniale fissati dall'art.823.

La tesi accolta oggi dalla Cassazione è quella dell'appartenenza degli agri al patrimonio indisponibile del Comune, in quanto le cave comunali si troverebbero nella stessa posizione delle cave passate al patrimonio indisponibile dello Stato. Si riscontra infatti una forte analogia fra di esse, rafforzata dall'identità di funzione, in ambo i casi improntata al pubblico interesse.

Par. 1.4 Limitazioni al diritto di proprietà del Comune: inalienabilità degli agri

Gli agri sono beni che hanno una destinazione naturale in conformità della quale sono soggetti ad una forma di utilizzazione unica e necessaria che non ammette usi diversi.

Le leggi che li riguardano sono dirette anzitutto a salvaguardare l'appartenenza degli agri al Comune. Da ciò, e dal fatto che essi non comportano usi diversi da quelli inerenti alla loro destinazione naturale, deriva che essi sono inalienabili e che non possono formare oggetto di negozi traslativi della proprietà. Sotto questo aspetto l'inalienabilità è assoluta.

Trattandosi di beni destinati per natura a produrre materiali idonei agli usi della vita civile, non interessa che la cava venga mantenuta nella sua consistenza unitaria, come si trova negli strati del suolo o del sottosuolo; ma interessa, all'opposto, che i materiali di cui consta vengano separati e ridotti in frammenti attraverso un processo di escavazione che li trasforma in beni mobili. Soltanto così i prodotti della cava acquistano un valore di uso e di scambio.

Per soddisfare questa esigenza è sufficiente che la cava, durante il tempo occorrente per la sua coltivazione fino all'esaurimento, non possa essere sottratta all'appartenenza del Comune e non possa formare oggetto di atti di disposizione diversi da quello stabilito dalla legge nella forma unica e necessaria di concessione a livello per la sua utilizzazione economica.

E perciò all'appartenenza delle cave deve ritenersi inerente il potere del Comune di vigilare affinché la coltivazione di esse venga regolarmente esercitata in modo da soddisfare quei fini mediati di interesse pubblico ai quali la speciale legislazione che le riguarda è preordinata.

Par. 1.5 Il diritto del Comune nei rapporti con i privati: non usucapibilità degli agri

Come esistono dei limiti al potere di disposizione del Comune proprietario, correlativamente si riscontrano dei limiti nei confronti dei privati, i quali non possono pretendere altro diritto sugli agri che non sia quello di concessionario. "Il privato infatti non può acquistare per effetto del possesso un diritto di contenuto e di portata maggiori di quello che conseguirebbe mediante la concessione, e il Comune, d'altra parte, non può subire delle limitazioni maggiori di quelle che avrebbe se avesse data la concessione"⁴.

Ogni altro preteso diritto sarebbe privo di fondamento giuridico.

Pertanto, nessuno che non sia il Comune può acquistare la proprietà degli agri, neppure per usucapione.

Come conseguenza della loro inalienabilità si sono classificati gli agri nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, rilevando che se talora si possono acquistare dei diritti parziari su tali beni, è sempre da escludersi la usucapibilità del pieno dominio. Inoltre finché dura la destinazione speciale del bene appartenente al patrimonio indisponibile, esso non potrà tollerare usi e diritti da parte dei privati che lo sottraggano alla sua destinazione.

Indipendentemente dall'inquadramento degli agri nelle categorie di beni pubblici di cui al capo secondo, libro terzo del C.C., in considerazione del carattere del tutto speciale della disciplina estense, la non usucapibilità sarebbe dimostrabile per altra via, e cioè per il disposto dell'art.1145C.C. Per esso, "il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto", ed è indubbio che non si possa acquistare la proprietà degli agri, in conseguenza della inalienabilità loro riconosciuta per giurisprudenza costante.

-

⁴ Cassazione Civile, 24 Febbraio 1954, cit.

Capitolo 2 La concessione di cava

Par. 2.1 Il livello nel diritto privato locale

Il contenuto del contratto di livello non si può definire con esattezza, perché esso può variare nei singoli atti, da fattispecie simili all'enfiteusi classica, fino alle più attenuate forme sul tipo della locazione. Occorre in ogni caso aver riguardo al contenuto dell'atto, perché il livello è un contratto formale.

Vi è comunque un carattere comune, cioè la divisione della proprietà nei suoi elementi fra più persone, cioè lo sdoppiamento del dominio pieno in dominio utile e dominio diretto.

Carattere essenziale dell'enfiteusi è l'obbligo del miglioramento del fondo, che può mancare nel semplice livello. La differenza più importante fra i due istituti è "che l'enfiteusi stacca il fondo dall'economia padronale, mentre nel livello predomina il tipo della locazione e del fitto".

Il termine livello poté così significare molti diversi contratti, coi quali si costituiva un diritto di godimento sul fondo, e lo stesso Statuto di Carrara del 1574 talvolta parla indifferentemente di livello o censo.⁵

Il livello in Carrara si stipulava in origine con un atto brevissimo contenente l'indicazione del fondo, la sua cessione, l'indicazione del canone e la promessa di pagamento, omettendo ogni altra condizione.

Par. 2.2 Il livello nel diritto pubblico locale

Le vicinanze non potevano alienare i loro beni, ma al massimo concederli in godimento ai membri dietro corresponsione di un canone annuo, e con la redazione di un documento ricognitivo del dominio della vicinanza concedente.

Erano vietate le alienazioni delle concessioni senza il consenso espresso della vicinanza, pena la decadenza con un provvedimento della vicinanza stessa in via amministrativa.

La legge del 1771 sulla verifica dei livelli vicinali prevedeva che per la sanatoria delle usurpazioni si provvedesse col livello.

⁵ P.S. LEICHT, Scritti di storia del diritto italiano, Milano, 1949.

Par. 2.3 Il livello di cava del 1751

La legge del 1° Febbraio 1751 venne emanata per dirimere delle controversie fra delle Vicinanze circa il diritto di aprire, negli agri di quelle, cave di marmo.

Maria Teresa si propose di dare un assetto definitivo alla materia, e iniziò con la regolarizzazione delle cave aperte, che divise in tre classi.

Nella prima comprese le cave allibrate all'estimo dei particolari da oltre vent'anni, e le esentò da ogni obbligo verso la vicinanza("beni estimati").

Nella seconda classificò le cave iscritte all'estimo da meno di vent'anni, e diede la facoltà ai loro possessori di scegliere fra l'abbandono della cava e la stipula di "un pubblico contrattoin forma di livello", per la corresponsione di "una certa annua prestazione discreta e moderata", da determinarsi "sul merito di quella porzione di agri sulla quale sarà stata aperta, avuto però sempre riguardo all'uso per cui è destinata".

Nella terza ed ultima classe comprese le cave aperte ma non allibrate all'estimo, i cui possessori obbligò "a quanto era disposto per le cave allibrate da meno di vent'anni".

Per il futuro, ossia per le cave da aprirsi, la legge stabilì i seguenti principi:

- I- Libertà di ricerca, avendo riguardo di non danneggiare gli altri.
- II- Marcatura, e denunzia del tentativo al Deputato della Vicinanza.
- III- Decadenza dal diritto alla concessione dopo sei mesi continui di inattività.
- IV- Verifica dell'avvenuta apertura della cava da parte dei periti, e godimento della stessa per due anni dalla perizia.
- V- Domanda di concessione dopo i due anni di prova, e stipula dell'atto di livello per incontrare a favore della vicinanza l'obbligazione di un certo ammontare.

Par. 2.4 La concessione di cava nella notificazione del 14 Luglio 1846

Con la notificazione del 14 Luglio 1846, il sistema del livello di cava carrarese assunse carattere più spiccatamente amministrativo.

Il nuovo regime della concessione di cava, quale è rimasto fino ad oggi, restringe e limita il contenuto del diritto del livellario, sottoponendolo a tassative condizioni di caducità, e a limiti nella disponibilità del livello, e correlativamente amplia la sfera del diritto del concedente attribuendogli un controllo sulla lavorazione della cava.

La forma dell'atto rimane sempre quella del livello.

2.4.1 Procedimento della concessione

L'iter amministrativo della concessione si svolge con una serie di atti e di formalità:

a) ricerca e tentativo

La ricerca è libera a chiunque negli agri comunali, senza bisogno di preventiva autorizzazione, e col solo limite di osservare "la giusta moderazione di non recare altrui danno".

Devono tuttavia essere osservate le norme forestali.

In senso tecnico tentativo significa "assaggio del monte ed apposizione di marche".

Le marche si appongono con la scalpellatura delle iniziali del ricercatore sul masso vivo del monte; essa deriva dai Romani che la chiamavano "pittacium"⁶.

La marcatura ed il tentativo sono requisiti per l'ammissibilità della domanda di concessione, e da essi deriva un diritto di preferenza, con azione personale e non reale verso il Comune.

La giurisprudenza spesso nega l'esistenza di un diritto alla concessione a favore del denunziante, in quanto la denunzia e la stessa lavorazione non attribuiscono né un diritto reale, né un possesso legittimo, e nemmeno un diritto alla concessione nella zona denunziata, marcata e lavorata, i cui occupanti sono da considerarsi possessori illegittimi, sprovvisti di diritto reale, e non possono cominciare a prescrivere a loro favore. Il Comune potrebbe perciò rifiutare la concessione.

L'opinione corrente e la prassi ritengono però che la concessione spetti di diritto al denunziante, e sia un atto dovuto, anziché un atto del tutto discrezionale.

-

⁶ M. BETTI, Quadro storico dell'escavazione del marmo di Carrara e Massa, Massa, 1934.

Finché si versa nella fase di tentativo, la detenzione di zona dell'agro comunale su cui si esercitano i lavori di ricerca e di assaggio, e su cui si siano applicate le marche proprie del ricercatore, non può costituire un vero e proprio possesso corrispondente ad un diritto reale

Quindi il potere di fatto su questa porzione di agri comincia ad essere esercitato come detenzione, tutelabile con l'azione di spoglio, ma non con quella di manutenzione.

Nemmeno l'apertura della cava invertisce il titolo del possesso, perché la prescritta domanda di livello riconosce che il richiedente possiede "nomine alieno", cioè da precarista.

Concludendo, il tentativo e la marcatura sono requisiti per l'ammissibilità della domanda di concessione, e da essi deriva un diritto personale alla concessione.

L'apprensione del fondo, conseguente al tentativo, è costitutivo di mera detenzione, e non di un possesso idoneo all'usucapione.

b) Denunzia del tentativo

La denunzia del tentativo non è un requisito essenziale per la sua validità, ma è richiesta agli effetti del termine per la domanda di concessione.

In caso di conflitto fra un denunziante e chi ha marcato un tentativo in precedenza, omettendo la denunzia, è preferito quest'ultimo.

Non è ammissibile una denunzia, cui non corrisponda un tentativo marcato.

La denunzia si esegue mediante presentazione di una dichiarazione al Sindaco, la quale deve presentare i seguenti requisiti: descrizione della zona tentata, i confini, il nome della località e del Comunello o frazione, gli estremi catastali, un tipo di mappa con delimitazione della zona di ricerca, e l'indicazione delle marche apposte sul monte.

c) Apertura della cava e domanda di concessione

Dopo la denunzia del tentativo il ricercatore ha tempo sei mesi per presentare la domanda di concessione; in mancanza di ciò si ha decadenza "ipso iure" dai diritti derivanti dal tentativo, e chiunque altro può acquistarvi diritto a nuovi tentativi.

Peraltro l'art. 3 della Notificazione governatoriale del 1846 prescrive che per ottenere a livello una cava, essa "debba essere non solo segnata, ma

aperta"; la legge del 1751, richiamata espressamente, afferma che "la cava si dirà aperta, quando tale sarà il giudizio dei periti".

La domanda non è perciò ammissibile prima dell'apertura della cava, e la mancata apertura rende nulle le domande presentate irregolarmente, con la conseguente decadenza del denunziante.

Viene negata la possibilità di presentare contemporaneamente la denunzia e la domanda in livello, per evitare la decadenza.

L'omessa apertura della cava nei sei mesi fa venire meno la legittima detenzione dell'agro tentato, e permette la libera ricerca ad altri.

d) Pubblicazione della domanda: opposizioni

La domanda di concessione viene pubblicata mediante affissione, a cura del Comune, per otto giorni consecutivi, nel qual termine eventuali interessati possono proporre opposizione per farvi valere antecedenti diritti, o reclamare per i danni arrecati dalla nuova cava.

La domanda viene pubblicata per estratto, secondo uno schema tipico sottoscritto dal Sindaco, mediante affissione all'albo comunale e della frazione in cui si trova l'agro richiesto.

Trascorsi gli otto giorni di rito, viene stilato un certificato di avvenuta pubblicazione.

Se non vi sono opposizioni, la procedura segue il suo corso; altrimenti viene dato avviso al richiedente dell'avvenuta opposizione, perché faccia le proprie deduzioni, ed infine la Giunta Comunale delibera in merito.

In caso di opposizione, il Comune rimette le parti ai Tribunali Ordinari, né più si occupa della questione se non a sentenza passata in giudicato.

Nella specie vi è una competenza del Tribunale Civile in materia amministrativa; con ciò non si vuole riconoscere alla materia carattere privatistico, in quanto la competenza dei Tribunali era determinata in via provvisoria, cioè in attesa dell'istituzione dei "Tribunali Economici", ossia tribunali amministrativi in materia di cave comunali, dei quali parla il preambolo della notificazione del 14 luglio 1846.

La remissione delle parti al Tribunale sospende la pratica, e perciò, ad evitare che l'agro resti vincolato troppo a lungo, è buona norma del Comune fissare un termine per l'inizio della causa. Il termine di otto giorni, assegnato per le eventuali opposizioni, va inteso come un termine di decadenza dal diritto derivante da anteriori tentativi, ma non incide su diritti derivanti da concessione.

Il Tribunale non potrà mai decidere in materia riservata al Comune, sindacando l'operato dei periti nell'assegnazione della cava, censurabile solo in via amministrativa.

Ugualmente il Tribunale non potrà mai obbligare il Comune a concedere necessariamente la cava, in quanto la sua competenza, in questa eccezionale procedura, è limitata ad accertare se la concessione richiesta violi antecedenti diritti o produca danni alle finitime proprietà, ma non ha l'obiettivo di stabilire il diritto del richiedente alla concessione o ad essere preferito, poiché la concessione rimane nella facoltà del Comune proprietario.

Pertanto la concessione rimane nella facoltà del Comune, perché ad esso compete un potere discrezionale nel valutare l'opportunità o meno della concessione, sia pure dal punto di vista tecnico, e il Tribunale non può entrare nel merito amministrativo.

La concessione è invece un atto dovuto, quanto alla persona, perché una volta che il Comune ha valutato l'opportunità di concedere l'agro deve necessariamente assegnarlo al primo denunciante, che non sia comunque decaduto.

La speciale competenza in materia del Tribunale, inoltre, è ammissibile solo per controversie fra denunzianti, o per danni temuti dai confinanti, mentre per la tutela di diritti di altra fonte occorre procedere secondo la competenza normale.

e) Relazione peritale

In difetto di opposizioni, il richiedente presenta istanza per la nomina dei periti, e deposita un fondo per le spese delle operazioni peritali.

La Giunta delibera di conseguenza e nomina due periti, in persona di un geometra e di un perito cavatore, che incarica di riconoscere l'appartenenza del fondo agli agri comunali, di verificare l'apertura della cava, di assegnare alla stessa una superficie sufficiente al suo buon sviluppo, e di confinarla in modo che sia limitata da un lato con la cima del monte, e dall'altro con una fossa comunale, onde permettere lo scarico e il passaggio, e impedire pericoli eventuali derivanti dall'esistenza di cave sottostanti o sovrastanti.

I periti devono poi determinare il canone, commisurandolo al reddito agrario del fondo, e non alla produttività della cava, perché troppo incerto e soggetto ad eventualità.

Nella concessione del 1751 il canone veniva invece determinato dai periti con riferimento all'uso a cava di marmo.

I periti devono compiere le operazioni suddette in presenza degli interessati e dei confinanti.

La relazione peritale viene accompagnata da una mappa, con planimetria della zona da concedere.

In origine, e cioè fino alla seconda metà del secolo scorso, le mappe erano quanto mai imprecise perché non si riferivano alle mappe catastali, e si limitavano ad un semplice schizzo con indicazione sommaria della fossa e della cima del monte, e con il nominativo dei confinanti.

Quanto alle conseguenze giuridiche delle operazioni peritali, dette erroneamente "consegne", si rileva che si tratta di un'operazione tecnica preparatoria, che non implica affatto il definitivo conferimento della concessione, la quale deve essere eseguita con regolare atto pubblico.

Nel compiere la delimitazione della cava, il perito interpreta la norma sull'estensione dalla cima del monte al fondo della valle in senso lato, considerando come cima del monte le costiere delle valli minori che frastagliano i monti più alti. In tal modo le cave vengono ad essere disposte lateralmente alle fosse, a lisca di pesce, e si ottiene il risultato di un maggior numero di cave, evitando che ve ne siano di sottoposte ad altre.

In pratica, la presenza di molti beni estimati in fondo alle vallate, o a mezza costa, ha frustrato gli scopi del legislatore, per cui si hanno diverse concessioni di cava limitate in alto o in basso da cave estimate.

f) Stipula dell'atto di concessione

Se la relazione peritale è favorevole alla concessione, il richiedente presenta istanza per la stipula dell'atto di livello.

Il Comune provvede con delibera di Consiglio nella quale si prendono eventualmente in esame motivi e ragioni che possono sconsigliare la concessione, dal punto di vista tecnico o amministrativo, e si esamina la relazione dei periti.

Ottenuta l'approvazione del Consiglio Comunale, soggetta al controllo di legittimità della G.P.A., si giunge alla stipula dell'atto di livello con rogito notarile.

Come ogni cava esige un tentativo ed una denunzia separati, così ogni cava deve essere concessa con un singolo atto di livello, nel quale dovranno essere menzionate tutte le condizioni di legge.

Le condizioni sono le seguenti:

- I -Descrizione della cava con misura, configurazione e confini, con apposita mappa da allegare all'atto;
- Il –Caducità del livello in caso di inattività della cava per due anni continui; si intende inattiva una cava quando non vi abbiano lavorato più persone ogni giorno, per almeno otto mesi continui nel biennio.
- III –Caducità del livello in caso di morosità per due anni, oppure in caso di morosità per un debito corrispondente a due annate di canone.
- IV -Perpetuità del livello e sua trasmissibilità a chiunque, sia per successione che per alienazione. Ogni alienazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, sotto pena di due annualità di canone, o della caducità a scelta del Comune.

Per l'alienazione a stranieri era prescritta l'autorizzazione del Governo.

- V -All'atto della stipula il livellario deve pagare un laudemio pari ad un'annata di canone. In caso di alienazione l'acquirente deve pagare al Comune un'annualità di canone a titolo di laudemio, e rimettergli una copia autentica dell'atto di acquisto.
- VI –Ogni ventinove anni il livellario deve giungere alla ricognizione del diritto del Comune, con un nuovo atto, contenente la descrizione del fondo e le variazioni dei confinanti.

Pari ricognizione incombe agli eredi dei concessionari, entro sei mesi dall'apertura della successione. La mancata ricognizione comporta la penalità di due annualità di canone, o la caducità, a scelta del Comune.

VII – Il pagamento del canone è solidale.

VIII -La caducità del livello importa sempre la perdita di ogni lavoro eseguito nella cava.

IX –Le spese dell'atto fanno carico al livellario, il quale deve fornirne copia autentica al Comune entro 15 giorni dalla stipula, altrimenti il Comune potrà ordinarla direttamente, ripetendo le spese in via esecutiva. Il livellario dovrà poi fornire al Governo un campione di marmo della cava, con menzione della località e della qualità.

X -Nel periodo di lavorazione della cava sono sospesi, nella zona concessa, il pascolo ed il legnatico; il primo per evitare il pericolo di sassi

cadenti, il secondo per lasciare al livellario il legname occorrente alla lavorazione.

Oltre alle suddette condizioni, che si possono configurare come elementi essenziali e necessari del contratto di livello, sono ammissibili altre clausole speciali, rispondenti a particolari necessità, purché non si alteri la tipicità dell'atto.

Infatti "il soggetto amministrativo può agire solo entro un margine congruo, tale cioè da non alterare lo schema tipico". Questo limite deriva dalla veste pubblicistica del Comune nella stipula del livello, dove esercita un'attività vincolata.

2.4.2 Contenuto della concessione: oggetto, caducazione, trasmissibilità, non affrancabilità

a) Oggetto

Con la concessione di cava il Comune attribuisce al livellario il diritto di escavare marmi in quella porzione di agro comunale di cui può disporre, delimitata dai periti comunali.

Il livellario ottiene la cava, ossia il sottosuolo minerario, mentre l'occupazione della superficie ha funzione accessoria e strumentale.

Inoltre, ove venga meno la possibilità di coltivazione per esaurimento del giacimento di marmo, il fondo tornerà in pieno godimento del Comune proprietario.

Il livellario ha in concessione una sola delle utilizzazioni del fondo, cioè l'escavazione del marmo, ed ha il godimento della superficie limitatamente agli usi della cava: passaggio, scarico dei detriti, ecc.

Il Comune, dal canto suo, non ha rinunziato alle altre utilità del fondo, compatibili con l'esercizio della cava da parte del concessionario.

Nel regime della concessione di cava del 1751, il livellario poteva "godere dei comodi della cava", ma non evidentemente del fondo, perché non doveva contravvenire "agli Editti proibitivi del pascolo, dell'incendio e del taglio dei beni comunali", utilità riservate al Comune e alle Vicinanze.

Con la notificazione del 1846 la riserva del Comune è ancora più esplicita, perché il pascolo e il legnatico sono riservati alla comunità, e vengono sospesi nel solo periodo di lavorazione della cava, onde evitare pericoli ai

⁷ M.S.GIANNINI, *Lezioni di diritto amministrativo*, Milano, 1950.

cavatori, e consentire che il livellario tagli il legname occorrente alla lavorazione.

La limitazione del diritto del concessionario che, lungi dal configurarsi come diritto dell'enfiteuta, non ha neppure la pienezza di godimento che contrassegna l'utile dominio del livellario di diritto comune, è il segno più marcato della speciale figura del livello di cava carrarese.

Comunque è indubbio che si tratti di un diritto, soggetto ad un regime singolare in merito alla sua tutela verso il Comune, e la cui classificazione nel vigente diritto presenta notevoli difficoltà.

Si esclude l'identità con l'enfiteusi per la mancanza del requisito del miglioramento; l'esistenza invece del depauperamento del fondo viene in considerazione come elemento essenziale e finalità del negozio⁸.

Si esclude parimenti l'identità con l'usufrutto, che è temporaneo e prevede pienezza di godimento del fondo; non si può ugualmente ammettere un usufrutto atipico, perché nel nostro ordinamento giuridico vale il principio della tipicità dei diritti reali.

Non si può parlare per la stessa ragione di un diritto reale parziario atipico, né di una speciale enfiteusi. Non occorre sforzarsi a classificare il diritto del livellario di cava in una delle fattispecie legali del nostro codice civile, per il motivo che tale diritto non trae origine da sue disposizioni, o del vigente ordinamento, ma deriva invece da un passato ordinamento mantenuto in vigore, ed al quale si deve fare riferimento per dedurre il "nomen juris" e il regime legale della concessione.

b) Caducazione del livello

I casi in cui il Comune può dichiarare la caducità dal livello sono i seguenti: inattività biennale, morosità, alienazioni non autorizzate, mancata "ricognizione in dominum".

La caducazione comporta la perdita di ogni lavoro eseguito dal livellario nella cava.

Occorre notare che la caducità è una facoltà del Comune, il quale può imporre, alternativamente alla caducità, una penalità pecuniaria pari a due annate di canone.

Il Comune può pertanto valutare i casi in cui l'inadempimento trovi una qualche giustificazione in ragioni particolari o di carattere generale.

-

⁸ BRUGI, *Della enfiteusi*, Utet, 1929.

I terzi che avessero pretese su di una cava inattiva e caducabile, non possono surrogarsi al Comune per chiederne la caducazione, né tanto meno possono invocarne la caducazione "ipso iure". Infatti il potere di caducazione è discrezionale, e l'autorità giudiziaria non può entrare nel merito amministrativo.

Nessun dubbio è stato mai avanzato in passato sul diritto del Comune di caducare le concessioni con atto amministrativo, ossia con delibera del Consiglio.

Poiché è pacifico che il livello è sostanzialmente una concessione amministrativa, deve valere per esso la caducità per atto amministrativo; se invece si vuole ricorrere a criteri della passata legislazione, deve parimenti ammettersi la decadenza in via amministrativa, perché la legge statuaria assegna al Comune una spiccata preminenza sul concessionario autorizzandolo a caducare i livelli senza intervento del giudice.

Del resto se la Cassazione e la dottrina ammettono che gli agri fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune, è ovvio che la tutela di un bene di tale natura è di competenza amministrativa.

c) Trasmissibilità del livello

Il diritto del livellario non è liberamente trasmissibile per alienazione, senza preventivo assenso del Comune concedente, e pena la caducità.

Questa relativa incommerciabilità del livello conferma il carattere pubblicistico della concessione, in quanto sottrae il bene alla libera disponibilità del concessionario, mettendo il Comune su quel piano di preminenza che gli si vuole negare.

Il divieto di libera alienazione è una misura posta nell'interesse pubblico, perché mira ad evitare regimi di monopolio in materia di escavazione di marmi.

In caso di successione "mortis causa" sussiste solo l'obbligo della "ricognizione in dominum" nel semestre successivo all'apertura della successione.

d) Non affrancabilità del livello

La natura amministrativa e pubblicistica del livello carrarese esclude la possibilità dell'affrancazione. Questa infatti verrebbe a frustrare le finalità della concessione, per le quali il Comune deve mantenere il controllo sulla lavorazione, e sostituire i concessionari inattivi con altri. L'affrancazione è perciò contraria alla legge estense.

Pertanto l'affrancazione è incompatibile con la struttura economica e giuridica del rapporto, in quanto ne deformerebbe il carattere più saliente, contraddicendo in modo stridente al suo scopo.

Il carattere essenziale della concessione sta, infatti, nell'obbligo del concessionario di spiegare una attività organizzata per la produzione e per lo scambio dei marmi, conciliando in tal modo il proprio interesse con quello generale, mentre il pagamento del tenue canone non costituisce un corrispettivo dell'utile che egli ricava ed ha soltanto il significato di una mera ricognizione di dominio.

Quindi è evidente che, se fosse possibile l'affrancazione, il concessionario, per effetto di questa, verrebbe ad accentrare la piena ed incontrollata facoltà di disporre della cava lasciandola inoperosa, o trasferendo il suo diritto senza l'autorizzazione del Comune; ciò è contrario alla chiara volontà della legge.

2.4.3 Sulla possibilità di acquisto per usucapione del diritto di livellario

Il sistema estense non prevede l'usucapibilità del diritto di livellario, in coerenza con il principio della imprescrittibilità dei beni pubblici, sia a titolo di proprietà che di diritti reali parziari.

Unico titolo legittimo per la coltivazione delle cave comunali è la concessione da parte del Comune.

Di recente, la Cassazione ha stabilito che la costituzione di un diritto reale sui beni patrimoniali indisponibili è possibile, "purché non si pregiudichi la destinazione pubblica dei beni", e inoltre:

"Ora che la costituzione per usucapione del diritto di enfiteusi sugli agri marmiferi di Carrara e di Massa non pregiudichi la destinazione pubblica degli agri stessi è assolutamente certo, poiché quella destinazione consiste nello sfruttamento delle cave, che si attua appunto con la concessione, di esse in enfiteusi ai privati. Nella specie anzi non tanto si tratta di un diritto reale che non distoglie il bene dalla sua pubblica destinazione, quanto, piuttosto, di un diritto reputato dalla legge come necessario per la realizzazione della destinazione medesima⁹".

La sentenza ha però cura di affermare che, il Comune ha verso il coltivatore che ha acquistato il diritto per usucapione, gli stessi diritti che gli competono nei confronti del concessionario.

⁹ Cassazione civile, sentenza 24-2-1954 – Caro & Colombi c. Cava Comunione Secchiari.

Infatti il privato non può acquistare per effetto del possesso un diritto di contenuto e portata maggiori di quello che conseguirebbe mediante la concessione.

La decisione in punto di diritto è accettabile, per quanto attiene alla possibilità di acquistare diritti reali parziari su beni del patrimonio indisponibile, purché non si pregiudichi la destinazione pubblica dei beni. Ma appare opportuno ritenere che l'apertura di fatto di una cava da parte di un privato, non realizzi da sola la destinazione pubblica degli agri; l'apertura definitiva della cava è soggetta infatti ad un duplice controllo di merito, e cioè alla giurisdizione del Tribunale, per danni eventuali ai vicini, in sede di opposizione, e, mancando l'opposizione o dopo di essa, al controllo tecnico del Comune a mezzo dei periti.

La destinazione pubblica degli agri mira alla realizzazione del massimo sfruttamento industriale, al tempo stesso assicurando il massimo di sicurezza ai coltivatori.

Tale fine viene raggiunto nel corso della procedura di concessione con il duplice esame del Tribunale e dei periti; il Tribunale non può ingerirsi nella materia riservata al giudizio tecnico discrezionale dei periti, e deve limitarsi a constatare la possibilità di danni dal tentativo.

Il giudizio definitivo sull'idoneità della cava viene dato dalla relazione peritale, la quale deve riscontrare l'esistenza dei requisiti di legge, cioè l'estensione della cava dalla cima del monte al fondo della valle, l'occupazione della zona di agro strettamente necessaria, la possibilità di passo e scarico, e la sicurezza per i lavoranti.

In tale relazione vi sono degli apprezzamenti di merito amministrativo impliciti; ad esempio, l'ipotesi in cui occorre evitare che una cava impedisca lo sfruttamento di ampie zone di agri, collocandosi in un punto obbligato di passaggio.

Di fatto può accadere che un privato tenti una zona pericolosa per sé e per gli altri, o che apra una cava sovrastante o sottostante ad altra (contro l'espresso divieto di legge), o che blocchi con la lavorazione le possibilità di ulteriore sfruttamento della zona.

In tal caso si avrebbe uno specifico pregiudizio alla destinazione pubblica dei beni del patrimonio indisponibile.

Affidare l'attuazione della legge al privato significa sostituirlo alla Pubblica Amministrazione, nel potere discrezionale che ad essa compete. Né il Tribunale potrebbe procedere all'esame sull'esistenza dei requisiti tecnico-amministrativi, in sede di giudizio per l'usucapione, per l'evidente incompetenza a giudicare sul merito amministrativo.

Quindi è evidente che le cave devono necessariamente essere oggetto di concessione, con il rispetto delle formalità di legge, tendenti alla tutela del pubblico interesse.

Tuttavia, a chi ha aperto e coltivato una cava, si deve riconoscere, in base alla legge estense, il diritto personale ad ottenere la concessione dal Comune, e più precisamente ad invocare l'intervento dei periti per ottenere un'equa assegnazione di agro, e giungere alla stipula dell'atto.

2.4.4 Caratteri e natura giuridica della concessione

La concessione di cava va esaminata sotto un duplice aspetto: come struttura del rapporto, e come contenuto del diritto del concessionario.

Si è accertato che il livello di cava, dal punto di vista strutturale, è una concessione amministrativa, in quanto ha finalità pubbliche, e non di lucro; esso è dato su beni indisponibili, pone il concedente in una posizione preminente attraverso la possibilità di negare le alienazioni del diritto del livellario, è caducabile in via amministrativa.

Il concessionario, da parte sua, vanta un diritto di contenuto analogo a quello del concessionario di miniere, non liberamente alienabile e perciò condizionato.

La mancanza di libera disponibilità del diritto accentua il suo carattere pubblicistico.

Quindi i termini "livello" e "contratto livellare" hanno valore meramente formale, e perciò si deve ricorrere al principio interpretativo della intenzione e finalità dell'atto, e non al solo esame delle caratteristiche formali. E poiché le finalità della legge estense coincidono con quelle dello Stato nella legge mineraria, si deve necessariamente concludere che ad analoga funzione corrisponde analoga struttura, almeno nelle linee generali.

La stessa classificazione degli agri fra i beni patrimoniali indisponibili del Comune, porta alla conclusione che l'atto di concessione, motivo della indisponibilità, non potrà mai essere di natura privatistica.

L'evoluzione storica dell'istituto e la sua struttura sostanziale permettono di inquadrare il livello di cava fra le concessioni minerarie, come un tipo speciale di esse.

Capitolo 3 La legislazione estense

Par. 3.1 Cenni storici

Il miglior modo di illustrare le leggi che, nel tempo, hanno regolato la materia degli agri marmiferi, è quello di collocarle nel contesto storico da cui hanno avuto origine.

La conquista romana portò ad un'intensa lavorazione del marmo, ma, come struttura politica, Carrara gravitava nel territorio di Luni, città fondata dai Romani e centro di ogni attività commerciale della zona¹⁰.

Tuttavia, soltanto nel 963 si ha il primo e vero ricordo storico di Carrara, quando

Cioè l'Imperatore Ottone I di Sassonia conferì al Vescovo di Luni Adalberto il territorio della "Curtis de Carraria¹¹".

Con la caduta dell'Impero Romano venne abbandonata la produzione del marmo, per tornare all'attività agricola e pastorale.

Vi fu una profonda crisi che travolse la società carrarese, investita nell'ordine, dai Goti, dai Visigoti, dai Bizantini ed infine, nel 643, dai Longobardi.

Sotto la dominazione longobarda Carrara venne giuridicamente inclusa nel Comitato di Luni, compreso a sua volta nel più vasto territorio del Ducato Lucchese.

Dopo i Longobardi iniziò il periodo dei Franchi, legato alla nascita del feudalesimo.

Il Ducato longobardo lasciò il posto alla Marca, di cui il Marchese era la massima autorità.

La Marca era composta dai Comitati, governati dai Conti, i quali erano suddivisi in entità territoriali minori. Carrara restò una Corte del Comitato di Luni, che era della Marca toscana, della quale era capitale Lucca.

-

¹⁰ ENRICO DOLCI, Carrara cave antiche, Carrara, 1980.

¹¹ CESARE PICCIOLI, *Universitas Vallis Carrariae*, Modena, 1967.

Con la morte dell'imperatore Carlo Magno l'Impero venne diviso nei tre Regni: germanico, francese, ed italico.

A Berengario, ultimo sovrano del Regno Italico, succedette Ottone I di Germania, che, nel 961, ottenne l'investitura papale.

In seguito, l'imperatore conferì un diploma imperiale al Vescovo di Luni, che ricevette in donazione la Corte di Carrara¹².

Risalivano al 1200 i primi documenti ufficiali che attestavano l'organizzazione delle comunità locali, secondo, quasi ovunque, una stratificazione sociale in "consules, milites et populus".

La Curia lunense stipulò con gli abitanti del luogo il primo "Statuto del Comune di Carrara" nel gennaio del 1235, riconoscendo poteri e diritti alla società comunale appena sorta.

Il periodo curtense tramontò definitivamente nel 1313, quando Enrico VII revocò alla Curia lunense ogni competenza politica.

Carrara attraversò un periodo molto difficile, durante il quale la città era contesa tra diverse nobili famiglie, fra le quali quelle dei Malaspina, dei Visconti, dei Rossi di Parma.

Soltanto nel 1473, Carrara trovava un assetto definitivo, passando a Giacomo Malaspina, già Marchese di Massa. Da questo momento Carrara e Massa diventarono un unico feudo, sotto il dominio dei Malaspina¹³.

Sotto la dinastia di questo antichissimo casato Carrara conosceva il suo massimo splendore, soprattutto riguardo all'attività del marmo.

Durante il Rinascimento la richiesta del marmo era cresciuta a dismisura; questo stato di benessere, economico e culturale si protraeva per tutto il 1500.

Nel secolo successivo vi fu un forte declino della città, legata alla sorte delle città italiane ed europee, travolte dalla crisi del XVII secolo; l'economia di Carrara tornava ad un regime prevalentemente agricolo.

Sotto il regno di Maria Teresa Cybo Malaspina(1744-1790), Carrara rifioriva, entrando sotto il dominio del Ducato di Modena, in seguito al matrimonio della Principessa con Rinaldo d'Este.

Nel 1829 Carrara veniva accorpata istituzionalmente al Ducato estense, alla morte di Maria Beatrice, figlia di Maria Teresa..

¹² V. GALLETTI GUALTIERI, *La città del marmo*, Firenze, 1939.

¹³ L. PFANNER, Le origini di Massa, Massa, 1954.

Nel 1796 la città veniva inclusa nella Repubblica Cispadana, poi nella Cisalpina, ed infine, nel 1804, nel Regno Italico.

Nel 1806 Carrara era incorporata al Principato di Lucca, assegnato da Napoleone alla sorella Elisa, fino a quando le forze della Restaurazione restituirono la città di Carrara a Maria Beatrice d'Este.

Par. 3.2 Ordinamento costituzionale ed amministrativo del Principato di Carrara: Stato, Comune e Vicinanze

Il Principato di Carrara, dal 1751 all'Unità, era così organizzato:

a) lo Stato e il potere sovrano.

Carrara divenne successivamente marchesato e principato, e ancora alla fine del secolo XVIII era un feudo diretto dell'Impero, per quanto i vincoli di soggezione regale, se non politica, alla suprema autorità imperiale fossero diventati mera forma, ed i rapporti reciproci si svolgessero su un piano di autonomia.

Con la Restaurazione, gli Stati di Massa e Carrara ebbero piena personalità internazionale, consacrata dal Trattato di Vienna. Il Principato, riconosciuto stato indipendente, assoluto a carattere patrimoniale, venne restituito a Maria Beatrice d'Este, figlia di MariaTeresa Cybo e madre di Francesco IV di Modena.

b) il Comune.

Il Comune di Carrara non ebbe mai vita indipendente, ma visse sempre nell'ambito del potere feudale e statale.

Nel 1235 si ebbe il primo statuto comunale, col quale gli abitanti delle Ville della Vallis Carrariae, si dettero una prima forma associativa con la tolleranza del Vescovo Conte di Luni.

L'origine del Comune è federativa, ossia risultante dall'associazione delle Ville, che si riservarono una certa autonomia nella forma di Vicinanza.

Il Comune ebbe quindi solo funzioni amministrative, e la sua potestà normativa si esplicò in semplici disposizioni di polizia cittadina.

c) le Vicinanze.

Le prime Ville della Curtis Carrariae si associarono nel 1235 in un più grande organismo comunale; disposizioni sulle Vicinanze si trovano negli statuti e capitoli, ma prevalentemente riguardanti i rapporti esterni, in

quanto il diritto interno era riservato alle consuetudini particolari di ognuna di esse.

Le Vicinanze avevano una autonomia assai vasta, nell'ambito del Comune, e talora alcune attribuzioni di carattere giudiziario e normativo.

Nel corso del tempo l'invadenza del Principe nell'amministrazione delle Vicinanze si fece sempre maggiore, allorché queste perdettero col tempo i loro originari caratteri, e si ridussero in mano a poche famiglie di privilegiati.

Quanto al regime interno vicinale, domina il principio dell'appartenenza alla Vicinanza per nascita. In ogni Vicinanza vi erano delle famiglie dette di "forestieri" che non partecipavano alla vita economica collettiva, né potevano godere degli agri, dei frantoi e mulini vicinali.

I forestieri col tempo si riunirono in società proprie, non aventi però giurisdizione sugli agri riservati alle antiche famiglie, né partecipavano alla vita pubblica. Talora, dietro compenso, le Vicinanze accettavano di "ascrivere" singole persone.

Le Vicinanze, secondo la dottrina giuridica attuale, si possono configurare come enti di diritto pubblico, ad amministrazione autonoma nell'ambito del Comune. E più precisamente frazioni di Comune con personalità giuridica, soggetta all'autorità tutoria del Principe.

Le loro circoscrizioni corrispondono in genere a quelle delle attuali frazioni del Comune di Carrara.

Par. 3.3 Diritto comune e diritto locale

Il termine diritto comune, nel senso corrente, sta ad indicare il complesso sistema di diritto che precedette le codificazioni del sec. XIX. Ma il diritto comune non si esauriva nel solo diritto romano e imperiale, perché parallelamente all'Impero esisteva il potere universale del Papato, al cui diritto era riconosciuto il carattere di obbligatorietà universale spettante al diritto dell'Impero. Ne consegue che venne compreso nello Jus Commune anche il diritto della Chiesa, nelle materie di sua giurisdizione. Tale fu la teoria di un diritto universale, ma, in pratica, si aveva una varietà di leggi locali, che vivevano e si svolgevano nel suo ambito.

La legislazione locale, in contrapposizione allo "Jus Universale", assunse il nome di "Jus Particulare", o meglio di "Jus Proprium". 14

Il diritto comune, ebbe però, in pratica, importanza preminente nei confronti del diritto romano, che assai spesso, si ridusse ad avere valore di fonte complementare o suppletiva.

Fonte principale del diritto locale carrarese, fino alla Rivoluzione Francese, fu lo "Statutus Carrariensis", o "Statuta Carrariae", emanato da Albericol Cybo-Malaspina il14 agosto1574¹⁵; esso costituiva un vero esempio di diritto locale e speciale sovraordinato al diritto comune, che finì con l'acquistare li valore di fonte complementare, applicabile unicamente nei casi non espressamente contemplati dalle norme statuarie.

Inoltre si ebbe una tacita ripartizione di materie tra i due diritti, riservandosi allo "Jus Proprium" il potere di disporre della materia pubblicistica locale, e lasciando al diritto comune gran parte di quella privatistica.

Durante la parentesi della dominazione francese, in seguito alla quale Carrara seguì la sorte delle varie repubbliche succedutesi in Italia, per finire poi aggregata al Principato Lucchese di Elisa Buonaparte, il diritto locale venne soppresso e venne imposta la legislazione francese.

Il diritto carrarese venne richiamato in vigore, dopo la Restaurazione, dalla Principessa Maria Beatrice d'Este con alcuni editti.

Il diritto locale ebbe validità fino alla pubblicazione del Codice Civile estense del 1852, nel quale non era disciplinato l'istituto del livello, ma unicamente l'enfiteusi classica.

Nonostante ciò, venne ugualmente mantenuto il livello di cava di Carrara e di Massa dalle disposizioni transitorie di quel codice, che lasciarono in vigore le antiche norme sui livelli esistenti.

Le leggi sui livelli di cava appartengono alle norme di diritto pubblico, e ciò in quanto appare chiara nel diritto statutario la distinzione tra norme di diritto privato e norme di diritto pubblico, dal momento che le prime soddisfano interessi individuali, le seconde interessi generali.

La concessione di cava appartiene alla materia pubblicistica, in quanto ha come oggetto gli agri pubblici, beni collettivi inalienabili ed imprescrittibili, ed in quanto le norme che ne regolano l'utilizzo da parte dei privati sono dirette a dar luogo allo sviluppo industriale, che rientra tra

¹⁴ P. CALASSO, Introduzione al diritto comune, Milano, 1951; P. CALASSO, Lezioni di storia del diritto italiano, Milano, 1948.

¹⁵ P. CALASSO, *Lezioni di storia del diritto italiano* – Le fonti del diritto sec.V-XV, pag.316.

le finalità di pubblico interesse.Par. 3.4 Il regime giuridico degli agri marmiferi prima della Legge del 1751

Il regime delle concessioni degli agri marmiferi cosiddetto "estense" ebbe inizio con la Legge 1/2/1751, che istituiva il "livello di cava" degli agri marmiferi di Carrara e Massa..

Esso è chiamato "sistema estense limitato" ¹⁶, in quanto tuttora disciplina unicamente le concessioni degli agri pubblici di Carrara e di Massa, in contrapposizione al "sistema estense illimitato" che regolava l'intera materia mineraria del Ducato Estense.

Le cave aperte in terreni privati non erano e non sono perciò soggette al regime estense limitato, ma restano nella disponibilità del proprietario del fondo seguendo la normativa generale.

Il sistema vige tuttora con le sostanziali modifiche del 1846, ed è recepito nel quadro del diritto minerario attuale.¹⁷

Per meglio comprendere il fondamento e l'evoluzione del sistema, è utile vedere per sommi capi quale fosse il regime delle cave di marmo di Carrara e Massa prima dell'entrata in vigore della legge del 1751.

3.4.1 Cave di Carrara

Non esistono atti normativi precedenti il 1751, non esistono neppure atti amministrativi o atti notarili sul regime minerario degli agri.

Tutte le concessioni precedenti il 1751 riguardavano soltanto livelli agrari.

L'assenza di concessioni deriva dal particolare sistema adottato dai Signori feudali di Carrara per lo sfruttamento degli agri.

L'apertura della cava era soggetta ad un'autorizzazione sovrana, ma la cava aperta rimaneva nel godimento dello scopritore, senza bisogno di altre formalità di tipo concessorio, e senza l'imposizione di un canone.

La sovranità si manifestava in un secondo tempo, sulla produzione della cava, mediante una tassa di esportazione denominata "dogana dei marmi", che rappresentava il corrispettivo dell'escavazione.

L'autorizzazione cadde in desuetudine, perché il sovrano, soddisfatto mediante la riscossione della tassa, lasciava libero gioco all'iniziativa privata.

¹⁶ C. PICCIOLI, Atti preparatori della legge sulle cave di Carrara e Massa del 14-7-1846, 1976.

¹⁷ Cassazione Sezioni Unite, 14/10/1967, n.2462.

La ricerca divenne praticamente libera per tutti i membri della comunità; la cava apparteneva allo scopritore, che ne aveva la piena disponibilità.

3.4.2 Cave di Massa

L'attività estrattiva nei monti di Massa fu per lungo tempo ostacolata dalla politica ducale che favoriva lo sviluppo delle cave di Carrara. Solo nel XIX secolo si ebbero escavazioni su vasta scala. ¹⁸Verso la metà del secolo XVIII il Comune di Massa, col consenso del sovrano, iniziò a concedere le cave in affitto, mediante aste pubbliche al maggior offerente.

Di fronte alla cattiva gestione degli agri marmiferi da parte del Comune di Massa, venne ribadito il potere regalistico sui marmi. Infine, con rescritto del 6/4/1844 venne estesa anche al territorio di Massa la Legge 1/2/1751, unificando in tal modo la disciplina degli agri marmiferi dei due comuni.

Par. 3.5 L'Editto di Maria Teresa del 1°Febbraio 1751

Con l'Editto del 1°febbraio 1751 la sovrana Maria Teresa Cybo Malaspina, Duchessa di Massa e Principessa di Carrara, dette inizio a una vasta opera riformatrice.

L'Editto fu emanato per porre fine alle controversie sorte tra i privati e le Vicinanze sul diritto di aprire cave nelle stesse e per dare una compiuta disciplina alla coltivazione degli agri marmiferi di Carrara.

Maria Teresa codificò tali norme consuetudinarie, prescrivendo l'obbligo del privato di chiedere la cava in concessione alla Vicinanza proprietaria del bene medesimo.

In tal modo venne di fatto abolito il regime regalistico sui marmi e fu riconosciuta la proprietà delle cave alle Vicinanze.

Le cave già aperte furono classificate in tre classi.

Quelle già iscritte all'estimo dai privati da oltre 20 anni restarono in proprietà ai privati medesimi, escludendosi per esse ogni possibile rivendicazione da parte della Vicinanza.

¹⁸ S. GIANPAOLI, *Notizie sull'industria del marmo a Massa*, Modena, 1973.

Queste cave, chiamate "beni estimati", furono lasciate alla piena disponibilità del proprietario del fondo, sottostando alla stessa disciplina delle cave aperte in terreni di proprietà privata.

Nella seconda classe Maria Teresa inserì le cave iscritte all'estimo da meno di 20 anni, per le quali concesse ai privati possessori la facoltà di abbandonarle o di stipulare un atto di livello a favore della Vicinanza, obbligandosi a corrispondere "una certa annua prestazione discreta e moderata, in riferimento al reddito agrario della superficie concessa, "avuto riguardo all'uso cui è destinata".

Infine, per le cave già aperte ma non iscritte all'estimo, venne disposto l'obbligo di giungere alla stipula dell'atto di livello.

Le cave non ancora aperte furono invece disciplinate con speciale procedimento, che pareva ispirarsi ai principi del diritto consuetudinario locale e dello Statuto carrarese del 1574.

La libertà di ricerca veniva riconosciuta ad ogni cittadino della Vicinanza, che poteva procedere liberamente all' "assaggio" del monte, per verificare la qualità del materiale da estrarre.

Questo era il tentativo di cava, a cui doveva seguire la marcatura della zona "tentata" dal ricercatore, mediante l'incisione delle proprie iniziali del proprio nome sul masso vivo del monte.

Tentativo e marcatura dovevano essere denunziati al Deputato della Vicinanza interessata.

Da tale momento il ricercatore aveva la detenzione della zona marcata e poteva decadere dal diritto alla concessione solo se avesse interrotto l'attività durante l'arco temporale di sei mesi consecutivi.

A questo punto interveniva la pubblica amministrazione, che inviava sul luogo alcuni periti, che dovevano ispezionare l'agro, accertare l'avvenuta apertura della cava e determinare il canone annuo.

Il ricercatore godeva di un periodo di prova biennale, al termine del quale doveva scegliere se chiedere la concessione o abbandonare la cava.

Nel primo caso, la Vicinanza deliberava la concessione, cui seguiva la stipula del livello di cava innanzi ad un notaio.

Oggetto della concessione era il diritto di escavazione, e non il pieno godimento del fondo nel suo complesso; l'occupazione del fondo aveva carattere strumentale rispetto al vero oggetto della concessione, che era appunto la cava.

Come per tute le concessioni dei beni pubblici vicinali, il livellario di cava può incorrere nella decadenza dal livello, pronunciata in via amministrativa dalla stessa Vicinanza, se non provvedeva al pagamento del canone per un biennio consecutivo.

Par. 3.6 La notificazione governatoriale del 14 luglio 1846

Il governatore Nicolò Bayard Conte de Volo fece approvare il regolamento del 14/7/1846 per Massa, ed estendendolo poi a Carrara..

La legge presentava connotati più spiccatamente amministrativi rispetto alla precedente del 1751, istituendo precisi limiti al contenuto del diritto del livellario e individuando tassative ragioni di caducità.

L'atto che instaura il rapporto giuridico tra il Comune concedente ed il privato manteneva sempre il nome di livello, che sta ad indicare il sorgere di un "utile dominio" nel livellario.

Resta libera la ricerca negli agri comunali, conosciuta sotto il nome di tentativo, purché tuttavia venisse osservata la giusta moderazione di non recare danno agli altri.

Il tentativo doveva essere successivamente "marcato", cioè contrassegnato con le iniziali del ricercatore, e denunziato all'amministrazione comunale.

Marcatura e tentativo erano requisiti essenziali per la validità della domanda di concessione livellaria, dai quali il privato derivava un diritto soggettivo di preferenza ad ottenere la concessione da parte del Comune.

La denunzia del tentativo al Sindaco era necessaria unicamente al fine di calcolare il termine massimo entro il quale era consentita la domanda di concessione.

Presupposto della domanda di concessione era l'avvenuta apertura della cava -estrazione dal monte di almeno un blocco di marmo- nel medesimo spazio di sei mesi dalla denunzia del tentativo. La denunzia viene resa pubblica dal Comune per otto giorni mediante affissione, affinché tutti coloro che ne fossero interessati potessero proporre opposizione per rivendicare precedenti diritti o per denunziare temuti danni alle proprie cave confinanti.

Se vi è opposizione il Comune sospendeva il procedimento e rimetteva gli atti al Tribunale Ordinario, non occupandosi più della questione se non a sentenza passata in giudicato.

Terminata questa ulteriore fase, il Comune inviava sull'agro marcato i suoi periti a riconoscere l'appartenenza della zona agli agri comunali, ad accertare l'apertura della cava, a delimitarne i confini ed infine a stabilire il canone annuo.

Seguiva la delibera del Consiglio Comunale, che rilasciava la concessione amministrativa, accompagnata dalla stipula dell'atto di livello con rogito notarile.

Il livello aveva carattere perpetuo, ma il Comune deteneva il potere di pronunziarne la decadenza quando la cava era rimasta inattiva per un biennio e, precisamente quando più persone non vi avessero lavorato per otto mesi consecutivi nel biennio medesimo.

Vi poteva essere caducazione del livello anche in caso di morosità per due anni, in riferimento al pagamento del canone livellario o di un debito corrispondente a due annualità di canone.

Il livello era trasmissibile sia per successione che per alienazione.

Gli eredi dovevano, però, procedere preventivamente alla "recognitio in dominum" entro sei mesi dall'apertura della successione, mentre il livellario doveva ottenere il consenso del Comune, altrimenti decadeva dal diritto oppure a scelta del Comuneincorreva nella penalità pari a due annate di canone.

Ogni 29 anni il livellario doveva riconoscere il diritto del Comune concedente mediante apposito atto, contenente la descrizione del fondo e le variazioni dei confinanti, pena il pagamento di due annualità di canone o la caducazione, sempre a scelta del Comune.

Oggetto della concessione continuava ad essere il diritto di estrarre il marmo, mentre l'occupazione della superficie rivestiva un carattere prettamente strumentale.

La decadenza dalla concessione livellaria comportava sempre la perdita di ogni lavoro eseguito nella cava, qualunque sia la ragione che l'avesse prodotta.

Il duca aveva dato un'organica disciplina di tutto il settore del marmo, comprendente le escavazioni, la viabilità, i pedaggi e le espropriazioni, disciplina alla quale aveva impresso il carattere della specialità.

In termini attuali il diritto speciale delle cave di Carrara e Massa di quel tempo si può configurare come un micro-sistema, operante nell'ambito dell'ordinamento dello Stato Estense.

Infatti nella terminologia del tempo la speciale legislazione sugli agri marmiferi veniva definita come Sistema Estense Limitato, in contrapposizione al regime minerario generale definito Sistema Estense Illimitato.

Capitolo 4

L'avvento della Legge di Unificazione Mineraria del 1927

Par. 4.1 Caratteri generali della Legge Mineraria

La legge di Unificazione Mineraria del 1927 abrogò le legislazioni degli Stati Preunitari dando luogo a un Diritto Minerario Nazionale.

Tutte le cave venivano assoggettate al cosiddetto sistema fondiario, che le lasciava nella disponibilità del proprietario del fondo, sia che fosse un soggetto privato o un ente pubblico territoriale.

Invece l'art.64 imponeva ai Comuni di Carrara e di Massa di emanare appositi regolamenti per la concessione dei rispettivi agri marmiferi, regolamenti soggetti ad approvazione governativa.

Si manteneva così, nell'ambito del nuovo sistema minerario nazionale, un micro-sistema per gli agri marmiferi di Carrara e di Massa.

L'art.64 testualmente recita: "Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i Comuni di Carrara e di Massa emaneranno un regolamento da approvare dal Ministro per l'Economia Nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi".

Par. 4.2 Validità della legislazione estense nell'ordinamento giuridico vigente

L'art. 64 della legge mineraria del 1927, mentre abrogava incondizionatamente le norme minerarie locali, disponeva che per le cave di Carrara e Massa fosse predisposta una particolare disciplina, da approvarsi dal competente Ministero.

Questa disciplina è data ovviamente dal sistema estense, che il citato articolo 64 recepisce implicitamente nella legislazione mineraria attuale, per quanto ne preveda un ammodernamento nella forma del regolamento da emanarsi dal Comune.

Il regolamento dovrebbe perciò attuare un coordinamento fra le Leggi Estensi e la legge mineraria, ma poiché non vi si è ancora provveduto tuttora, la legislazione estense resta l'unica fonte normativa sulla materia. Le leggi Estensi trovano pertanto piena applicazione in sede amministrativa e giudiziaria.

Par. 4.3 Il carattere giuspubblicistico della legislazione estense

L'esame della disciplina estense conduce necessariamente ad una conclusione positiva sul carattere giuspubblicistico della legislazione stessa.

Quanto ai soggetti, il Comune interviene come Ente Pubblico, nella sua specifica veste di amministratore, in una attività vincolata da rigorose disposizioni di legge.

Esso inoltre non agisce a titolo privato, perché non ha la disponibilità dei beni, come un altro proprietario, ma deve necessariamente farli oggetto di speciale concessione.

Quanto all'oggetto, si tratta di concessione di carattere minerario, improntata essenzialmente a fini di pubblico interesse, e non a fini di lucro da parte del Comune concedente.

Riguardo alla tutela accordata al livellario, tradizionalmente la decadenza dal livello carrarese è dichiarata ed attuata da un atto amministrativo del comune. Contro tale provvedimento il concessionario non può fare altro che adire la giustizia amministrativa.

La concessione di cava non è infatti un istituto creato in vista del solo interesse delle parti, ma per un preminente interesse del pubblico.

Capitolo 5

Trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione

Par. 5.1 Il sistema minerario regionale toscano dopo il nuovo testo dell'art.117 della Costituzione

Con la modifica dell'art.117 della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale del 18/10/2001, le Regioni, già titolari del potere legislativo concorrente in materia di cave e torbiere, hanno acquisito piena potestà legislativa in materia mineraria.

L'esigenza di una maggiore autonomia legislativa in questo settore era sentita da molte regioni, dove l'attività estrattiva aveva una forte rilevanza economica. Da ciò sono nati numerosi tentativi di alcune regioni di applicare alla materia delle cave il cosiddetto "sistema demaniale".

Si volevano acquisire tutte le cave del territorio al patrimonio indisponibile della regione, per poi darle in escavazione ai privati, mediante concessioni amministrative di tipo minerario.

Erano pretese inammissibili in regime di legislazione concorrente, e in quanto contrastanti con i principi della Legge Mineraria statale, vennero bloccate dal Governo.

Anche la Toscana si era mossa in quella direzione con la proposta di legge del 1975 n.295 della Giunta Regionale.

Dopo l'abbandono del progetto di legge sulla demanializzazione delle cave, anche la Regione Toscana ripiegò sull'introduzione di un sistema autorizzativo, mirato soprattutto alla tutela dell'ambiente e della sicurezza delle lavorazioni.

Venne perciò emanata la legge regionale n°36/1980, che era così articolata:

- a) autorizzazioni all'escavazione;
- b) pianificazione regionale delle attività estrattive, con localizzazione delle aree destinate all'escavazione;

- c) valutazione dei fabbisogni dei singoli materiali, al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree;
- d) adeguamento degli strumenti urbanistici al suddetto piano regionale.

Le conseguenze di questa prima legge regionale passarono pressoché inavvertite, benché i comuni di Carrara e di Massa fino allora titolari di poteri discrezionali nell'individuazione e delimitazione delle proprie aree estrattive, venissero ridotti al rango di un qualsiasi privato.

Inoltre il piano regionale poteva imporre limiti alla produzione, nel quadro di criteri generali che potevano non essere pertinenti alle realtà del nostro territorio. Ma in concreto le disposizioni sui piani regionali non ebbero mai completa attuazione.

Dopo alcuni anni la Regione Toscana, ancora titolare del solo potere legislativo concorrente, emanò la legge regionale n°78/1998, intitolata "Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili", che ovviamente era soggetta ai principi generali del diritto minerario statale del 1927.

Questa legge non solo recepiva e integrava la normativa della precedente legge regionale del 30/4/1980, ma prevedeva nuovi interventi regionali.

Essa ampliava la pianificazione delle attività estrattive, disciplinava le procedure sul vincolo idrogeologico, disciplinava le cave di prestito per opere pubbliche, interveniva in tema di polizia mineraria e di consorzi volontari e obbligatori. Infine dettava il procedimento concessorio delle miniere, recependo la disciplina stabilita in tale materia dalla Legge Mineraria del 1927.

Ometteva la disciplina del procedimento concessorio delle cave pubbliche, divenute tali ex art. 45 della legge mineraria, per le quali si doveva ricorrere per analogia a quella dettata per le concessioni minerarie.

In questo modo la Regione interveniva in quei settori dell'attività estrattiva che la Legge Mineraria del 1927 aveva lasciato alla discrezione dei privati, e che successivamente erano stati oggetto di leggi speciali, come quelle sull'ambiente, la sicurezza e la pianificazione delle attività industriali.

Lo stesso titolo della legge, denominata "Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere", rivelava la volontà di dar vita ad un proprio sistema organico, che per il momento si inseriva nel più ampio quadro del Diritto Minerario statale.

Il Testo Unico incide in modo gravoso sui poteri fino allora riservati ai Comuni di Carrara e di Massa nello sfruttamento dei loro agri marmiferi.

Infatti l'art. 3 del Titolo II riservava alla Regione di stabilire gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per la pianificazione, da parte di comuni e province, delle cave produttive di materiale ornamentale e di pezzami, conci e blocchetti per uso industriale.

Inoltre l'art.4 riservava alla Regione "la stima del fabbisogno complessivo dei materiali da estrarre" e il conseguente dimensionamento dei piani delle attività estrattive.

In forza dell'art.7, spettava poi alla provincia, sulla base degli indirizzi e delle prescrizioni regionali, a coordinare la pianificazione urbanistica comunale in punto di coltivazione e di recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili.

Infine l'art. 10 stabiliva che il Comune adeguasse il proprio strumento urbanistico regionale al piano delle attività estrattive della provincia nei termini dallo stesso stabiliti.

Par.5.2 La Legge Regionale n° 36/80

La legge regionale n° 36/80 prevedeva una disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere, per la quale doveva essere approvato dal Consiglio Regionale un piano regionale delle attività estrattive, "tenuto conto delle esigenze di tutela del lavoro e delle imprese oltre che della salvaguardia territoriale e ambientale".

Il piano aveva una durata decennale e una volta approvato, i Comuni interessati dovevano adeguare ad esso i propri strumenti urbanistici, prevedendo se del caso la localizzazione di insediamenti industriali aventi finalità di prima o seconda lavorazione dei materiali estratti, o comunque complementari all'attività delle cave.

Per "procedere a lavori rivolti alla ricerca ed estrazione di materiali di cava" chi ha la "disponibilità del terreno" doveva chiedere autorizzazione al Comune territorialmente interessato, allegando un "progetto di coltivazione", del quale sono indicati alcuni requisiti essenziali.

Disposizioni particolari sono dettate per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della legge. In relazione a queste il Consiglio di Stato con decisione del 26/9/85 n. 485 ha ritenuto che l'autorizzazione a proseguire l'attività estrattiva può essere negata quando il progetto di coltivazione sia motivatamente ritenuto insufficiente e che non si può pervenire a diversa conclusione solo per il fatto che l'Amministrazione ha il potere di dettare d'ufficio talune prescrizioni in materia. Con tale decisione il Consiglio di Stato ha precisato che l'art.12 della legge Toscana attribuisce genericamente al Comune il potere di dare prescrizioni in materia di

sistemazione del suolo interessato da attività estrattiva per la coltivazione di cave e che competente a provvedere è il Consiglio comunale.

Per le coltivazioni in atto alla data di entrata in vigore della legge il TAR della Toscana, con sentenza del 2/4/1986 n. 387, ha ritenuto che nelle more dell'emanazione del provvedimento amministrativo di assenso, ovvero di diniego, alla prosecuzione dell'attività estrattiva, sia illegittimo che l'Amministrazione sospenda l'esercizio dell'attività, in quanto la prosecuzione della medesima è consentita dall'art.11 della legge stessa.

Il Consiglio di Stato, con riferimento alle attività di cava in corso alla data di entrata in vigore della legge n° 36/80, ha ritenuto che "il diniego di variante è di per sé sufficiente ad impedire la prosecuzione dell'attività estrattiva, sulla base della valutazione degli interessi pubblici, ambientali, urbanistico - territoriali, ed imprenditoriali complessivamente demandata all'autorità locale".

Par. 5.3 Modifiche alla Legge Regionale n° 36/80

Alla legge n. 36/80 sono state apportate modifiche con le leggi n. 44/81, n. 55/85, n. 65/88 e n. 65/90.

In particolare dalla data di entrata in vigore della legge n. 44/81 e sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del piano regionale, autorizzazioni all'apertura di nuove cave potranno essere rilasciate soltanto per comprovate necessità.

Le modifiche introdotte dalle leggi n. 65/88 e n. 65/90 riguardano particolarmente le figure professionali abilitate alla redazione dei progetti di coltivazione ed alla direzione dei lavori e la composizione della commissione tecnica preposta all'esame dei progetti.

Con legge regionale 7/3/1994 n°22 è coordinato il procedimento amministrativo relativo alla autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico con il rilascio dell'autorizzazione comunale ed è disciplinata la conclusione del regime transitorio previsto dall'art.11 della legge n° 36/80 e successive modificazioni.

Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per l'apertura di cave e torbiere sono delegate alle province.

La legge regionale 17/10/94 n° 75 detta norme speciali e transitorie, in deroga alla legge regionale n° 36/80, per l'individuazione di nuovi siti di cave di prestito necessari alla realizzazione "in termini certi e rapidi" delle opere pubbliche già finanziate e cantierabili oggetto dell'accordo di

programma Stato-Regione del 24-11-1993: ciò in attesa della revisione complessiva della normativa in materia di cave.

Sono considerate cave di prestito ai fini della legge 75/94 quelle necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche previste nell'accordo di programma Stato-Regione del 24-11-1993 e che abbiano un'estensione non superiore a 15 ettari e durata limitata alla realizzazione dell'opera pubblica.

L'autorizzazione all'apertura delle cave di prestito può essere rilasciata anche in aree a destinazione agricola e può riguardare, se espressamente previsti, anche gli insediamenti complementari all'attività di escavazione.

L'autorizzazione è rilasciata con "speciali procedure" ed "esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione delle opere medesime.

Deve essere motivata e documentata, "anche in relazione alla localizzazione dell'opera pubblica", "la necessità di utilizzare materie prime derivanti da attività estrattive, non reperibili da cave in esercizio"; soltanto in queste ipotesi "il progetto esecutivo di opera pubblica dovrà essere corredato da un progetto specifico di localizzazione di nuovi siti di cava".

La speciale procedura consiste in un accentramento di ogni decisione in testa alla Giunta Regionale, la quale "ove richiesto, rilascia contestualmente all'approvazione del progetto di localizzazione, l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico".

Contestualmente a ciò viene rilasciata al soggetto proponente l'opera pubblica anche l'autorizzazione all'estrazione dei materiali di cava: tale autorizzazione può essere trasferita, su richiesta del soggetto proponente, al soggetto realizzatore dell'opera pubblica.

L'istruttoria tecnica ed alcuni pareri sono di competenza di uno speciale Nucleo di Valutazione interdisciplinare nominato dalla Giunta Regionale tra il personale dei competenti dipartimenti.

Par. 5.4 Differenze tra Sistema Estense, Legge Mineraria 1443/1927, e legge Regionale 36/80

Le principali differenze tra il sistema estense degli agri marmiferi, quello della legge mineraria e quello di cui alla legge regionale Toscana n. 36/80, possono essere così sintetizzate.

a) Per la legge estense, la ricerca è libera e la concessione spetta sempre al ricercatore che ha denunciato la scoperta.

La concessione prevista dalla legge mineraria è, invece, un atto discrezionale con cui la coltivazione è affidata a chi abbia idoneità tecnica ed economica ad organizzare e gestire l'impresa (artt. 15 e 16). Tale potere discrezionale sussiste anche nella disciplina della legge regionale Toscana n. 36/80, attraverso la previsione di un esame del progetto di coltivazione allegato alla domanda (art. 4).

- b) Per la legge estense, le concessioni livellarie hanno durata indeterminata, in deroga al principio del nostro ordinamento, in virtù del quale le concessioni hanno durata limitata nel tempo.
- c) Per la legge estense, l'obbligo di coltivare la cava non si accompagna ad un controllo incisivo e penetrante della pubblica amministrazione (la caducazione non può pronunciarsi se, almeno per otto mesi, senza interruzione, entro il biennio abbiano lavorato nella cava più individui al giorno).

Viceversa, la legge mineraria attribuisce all'amministrazione il potere di pronunciare la decadenza del concessionario qualora non coltivi la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento (artt. 26 e 40 n.2).

Per la legge regionale n. 36/80, poi, sussistono in capo all'amministrazione concedente generali poteri di controllo e vigilanza; sussistono inoltre specifici obblighi di informazione e ricomposizione ambientale (artt. 4 e 4bis).

d) La legge mineraria (artt. 46–50) ammette, per diverse esigenze, tra cui la possibilità di una più conveniente coltivazione, l'assoggettamento delle attività estrattive ad una gestione unica; la legge n. 36/80 (artt. 23–24) prevede la costituzione di consorzi volontari o coattivi al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave e torbiere contigue. Una misura del genere non si trova nel diritto estense.

Par. 5.5 Piano Regionale delle attività estrattive – Parco Alpi Apuane – e successive modifiche

Da sempre l'attività estrattiva riveste, per la quasi totalità delle regioni italiane, una notevole importanza: per alcune di esse, anzi, il ruolo che tradizionalmente si attribuisce all'esercizio di cave, torbiere e miniere è addirittura di assoluto primo piano.

Tuttavia gli interessi che alla suddetta attività sono collegati hanno subito, col trascorrere del tempo, una significativa evoluzione.

Più correttamente si può sostenere che agli interessi "originari" e più antichi sono venute affiancandosi nuove e più moderne esigenze, dalle quali, oggi, non si può assolutamente prescindere.

Il Regio Decreto del 1927, che costituisce tutt'oggi la legge nazionale fondamentale in materia di attività estrattiva di cave e torbiere, non poteva, come è ovvio, che tenere in massima considerazione le esigenze e gli interessi, che a quell'epoca apparivano dominanti.

Emanato in un periodo (tra le due grandi guerre) in cui l'Italia, fino a quel momento Paese prevalentemente, se non esclusivamente, agricolo, cominciava a volgere lo sguardo verso altre forme di produzione e di creazione della ricchezza, esso riconnetteva all'attività estrattiva solo un fine di politica industriale.

L'obiettivo tenuto presente dalla legge è , quindi, unicamente quello del governo e della tutela della produzione mineraria, quale nuovo settore che avrebbe potuto affiancarsi a quello agricolo e risollevare le sorti economiche del nostro Paese.

L'assoluto dominio dell'aspetto economico, tecnico ed industriale, dell'attività di cava, appare un dato inconfutabile nelle disposizioni normative statali venute alla luce alla fine degli anni '20.E così sarà per lungo tempo.

Soltanto circa 50 anni più tardi, con l'entrata in funzione delle Regioni e soprattutto con l'esercizio da parte delle stesse della competenza legislativa, si assiste, nella materia, ad una netta inversione di rotta.

Già dalle prime leggi regionali, emanate in materia di cave e torbiere, risulta evidente l'intento di contemperare quell'interesse alla produzione con una molteplicità di altri, non meno rilevanti, interessi pubblicistici, tutti strettamente connessi al governo del territorio.

Salgono alla ribalta prepotentemente interessi ed esigenze ignorati in precedenza: la disciplina urbanistica e, soprattutto, la tutela dei beni ambientali.

Se nel decreto del 1927 nessun riferimento veniva effettuato all'esigenza di garantire l'ambiente, al contrario, tutte le più recenti leggi regionali contengono rigide e puntuali prescrizioni allo scopo di assicurare la salvaguardia di un ordinato e corretto assetto territoriale.

E sempre più spesso (anche in attuazione di un chiaro e deciso orientamento comunitario) compaiono disposizioni che stabiliscono, per il

tempo in cui l'attività di escavazione sarà conclusa e per i soggetti che legittimamente l'hanno intrapresa, l'obbligo di risistemare nel modo migliore possibile le aree interessate.

Quelle esigenze collegate alle necessità economiche, tecniche e produttive, un tempo prevalenti, non sono oggi affatto abbandonate: esse, però, non sono più dominanti, dovendo essere contemperate con altri e diversi interessi, di cui si fanno portavoce svariati enti, organi ed associazioni.

A queste considerazioni appare strettamente collegata un'altra: la netta contrapposizione di stile, di metodo e di impianto riscontrabile tra la normativa statale di settore, da un lato, e le leggi regionali, dall'altro.

In considerazione di quella profonda divergenza, la parte prevalente e migliore della dottrina riconosce all'intervento del legislatore regionale un'importanza primaria ed un carattere sostanzialmente innovativo.

A fronte della enorme staticità, discontinuità ed assoluta mancanza di coordinamento, che caratterizza i rapporti fra le varie disposizioni delle diverse normative nazionali si riscontra una notevole prolificità del legislatore regionale.

Questo fenomeno ha prodotto la sostituzione, nella pratica, delle disposizioni di livello regionale a quelle di livello superiore o, quanto meno, una cospicua integrazione di queste ultime attraverso le prime.

La legge regionale n. 36/1980, modificata con le successive II.rr. 65/88 e 65/90, prevedeva un piano regionale, volto ad individuare le aree destinate alle attività estrattive, determinate con riguardo anche alle esigenze di rispetto ambientale; a tale piano, i Comuni dovevano uniformare i loro strumenti urbanistici, astenendosi nel frattempo, dal rilasciare autorizzazioni, che non apparivano giustificate de effettive e particolari necessità.

La Regione Toscana ha approvato il piano regionale delle attività estrattive, con delibera consiliare del 07/03/1995 n. 200, che, all'art. 22, detta la seguente disciplina transitoria:

- 1) possono continuare le attività in corso, debitamente autorizzate, ed ubicate in aree, la cui destinazione appare compatibile con le previsioni del piano;
- 2) le attività in corso, ubicate in aree, la cui destinazione non appare incompatibile con leprevisioni del piano, possono continuare, solo previa modifica del piano medesimo, deliberata dalla Regione, su istanza del Comune interessato;

3) tutte le altre attività estrattive devono cessare.

L'art. 4 l.r. 36/80 prescrive un'autorizzazione comunale per procedere alla ricerca ed all'estrazione di materiali da una cava, della quale si abbia la disponibilità; la domanda deve essere corredata da un progetto di coltivazione, contenente la descrizione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, paesaggistiche del sito, nonché l'indicazione delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti.

L'autorizzazione costituisce un atto a tutela del territorio e dell'ambiente, ed a garanzia dei relativi interessi pubblici.

Per cui, mentre la concessione e la conseguente convenzione hanno ad oggetto la coltivazione della cava, l'autorizzazione ha un oggetto più vasto rappresentato dal processo di trasformazione del territorio e dalla successiva fase del recupero ambientale.

In tal modo, il giacimento marmifero non viene più considerato un mero strumento di produzione, ma viene ricollegato ad interessi più generali, propri dell'intera collettività.

Le norme regionali, ora richiamate, hanno introdotto un vivace dibattito in dottrina ed in giurisprudenza, ritenendo alcuni che l'obbligo dell'autorizzazione all'esercizio della coltivazione si trovi in contrasto con il principio della libera coltivabilità delle cave, almeno con riguardo alle aree non soggette a particolari vincoli di pubblico interesse.

La Corte Costituzionale, investita del caso, ha affermato, con la sentenza del 01/02/1982 n. 7 che l'interesse al massimo sviluppo possibile dell'attività estrattiva, coesiste con altri interessi protetti dall'ordinamento, ed ha articolato la sua decisione nella maniera sequente:

- la legge 1097/71, la quale detta specifiche norme per la difesa delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive svolte nel territorio dei Colli Euganei (ma che, a giudizio della Consulta, è applicabile ad altre zone, dotate di analoghe caratteristiche) costituisce un principio fondamentale dello Stato, e, ricollegata all'art.117 della Costituzione, legittima pienamente il disposto regionale in tema di autorizzazione.
- 2. L'interesse del proprietario del suolo alla produzione, tramite attività estrattiva, può essere subordinato ad altri interessi pubblici, riconosciuti degni di tutela dall'ordinamento.
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione, comunque, non può essere rimesso ad una discrezionalità illimitata della P.A., ma deve essere vincolato a criteri oggettivamente predeterminati, capaci di offrire serie garanzie a tutti i soggetti operanti nel settore, e, più in generale, a tutti i cittadini.

La legge regionale Toscana 5/85 ha istituito il Parco delle Alpi Apuane, con l'obiettivo generale di realizzare un giusto equilibrio fra la difesa del territorio e lo sviluppo delle attività economiche, nel suo ambito intraprese o programmabili.

Il Parco include una zona destinata alle "risorse lapidee economicamente sfruttabili", disciplinate da regole, atte a garantire, nel contempo, la produttiva coltivazione degli agri marmiferi ed il rispetto dei valori ambientali.

La gestione del territorio è affidata dalla L.R. 52/90 ad un apposito Consorzio, costituito con l'apporto dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane interessate.

Il Consiglio di Amministrazione del Parco provvede al coordinamento delle attività estrattive, vigila sulla attuazione delle opere di ristrutturazione ambientale, previste dal progetto di coltivazione, rilascia le autorizzazioni relative al vincolo paesaggistico ed idrogeologico, concede il nullaosta preventivo, con riguardo alla autorizzazione comunale prescritta dall'art. 4 della L.R. 36/80.

Nel corso della sua esistenza, l'Assemblea del Parco, con delibera del 05/190/1994 n.20, ha fissato la delimitazione dei bacini industriali, mentre la L.R. 52/94 ha riconosciuto la necessità di procedere ad una riperimetrazione del Parco, operando una sanatoria di alcune situazioni pregresse.

Tale delibera ha trovato riscontro, con evidente ritardo, solo nella proposta di legge 23/06/1997 della Giunta Regionale, tradotta dal Consiglio Regionale nella legge 24/07/1997 n.65.

Gli agri marmiferi vengono, con tali strumenti, esclusi dalla perimetrazione ed inquadrati, ai sensi dell'art.32 L.394/91, nell'ambito delle "aree contigue", delimitate allo scopo di offrire una zona di rispetto intorno al Parco, e di conferire uniformità alla gestione delle cave; le direttive concernenti le aree contigue sono impartite dall'Ente Parco, di intesa con le Amministrazioni provinciali.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Ente Parco adotta, inoltre, in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, dell'art. 11 L. 394/91, un Regolamento, volto a disciplinare le modalità di escavazione, di risistemazione ambientale, di discarica, relative alle aree contigue.

In forza di questo Regolamento, ed ai sensi della L.R. 88/95, il Presidente del Parco può disporre anche l'immediata sospensione dell'attività, la riduzione in pristino, la risistemazione ambientale, l'eventuale

ricostituzione di specie vegetali o animali, oltre che di assetti morfologici ed idrogeologici.

In tal modo la coltivazione degli agri marmiferi esce dall'isolamento, dal quale per secoli è stata caratterizzata, e si inserisce nel complesso della vita sociale, con la programmazione globale propria di quest'ultima: da ciò, naturalmente, derivano importanti conseguenze che ricadono su tutti i molteplici aspetti dell'attività considerata.

Sono state apportate modifiche importanti alla legge del 1985: una prima modificazione si ha con la legge 2/3/1987 n° 15, mentre una vera e propria innovazione è costituita dalla legge 21/4/1990 n° 52, con la quale la gestione del Parco è attribuita ad un consorzio fra comuni, province, e comunità montane interessati.

Con deliberazione del 19/9/1992 n° 114 il Consiglio regionale ha approvato lo Statuto del Consorzio del Parco apportando modifiche ed integrazioni allo schema trasmesso dall'Ufficio di Presidenza del Comitato di coordinamento del Parco, organismo previsto dalla legge del 1985 per coordinare le attività nel Parco.

Secondo l'art. 6 dell'ultima legge le aree del Parco caratterizzate dalle risorse lapidee economicamente sfruttabili, comprendenti le localizzazioni destinate all'escavazione secondo le previsioni del Progetto marmi e del piano regionale delle attività estrattive, sono disciplinate secondo la normativa regionale per le attività estrattive, di cui alla legge regionale 30/4/1980 n° 36 e successive modificazioni, tramite gli strumenti progettuali, di piano e di programma, in essa previsti, in modo tale da assicurare il controllo economico - ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad essa collegate; tale disciplina costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive.

Sono costantemente perseguiti il restauro dell'assetto naturale e storico preesistente, il recupero degli assetti alterati, la riutilizzazione dei ravaneti in funzione delle materie seconde ottenibili.

Il Consorzio indirizza e controlla le attività estrattive, in coerenza con le finalità del parco, tramite le azioni di coordinamento sovracomunale; vigila sulla correttezza e l'efficacia delle risistemazioni paesaggistiche ed ambientali previste da progetti di cava, sulla loro attuazione per fasi e sulle manutenzioni nel tempo.

Le autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione di materiali di cava non possono essere rilasciate senza preventivo nullaosta del Consorzio, mentre l'autorizzazione regionale per il vincolo idrogeologico è sostituita da nullaosta del Consorzio.

Par. 5.6 Legge Regionale n° 65/1997 – istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane"

La Legge Regionale 11/8/1997 n° 65 ha istituito l'ente di diritto pubblico chiamato "Parco Regionale delle Alpi Apuane", in seguito denominato Ente.

L'Ente è preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane; esso persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.

Il territorio del Parco è delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco.

Il piano ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello.

Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del piano.

L'ente adotta il proprio statuto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni.

In caso di inadempienza da parte dell'Ente, la Giunta Regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio, per l'approvazione, una propria proposta di statuto.

L'Ente è composto dai seguenti organi:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) la Comunità del Parco.

Par. 5.7 Regolamento 30/09/1988 del Comune di Carrara non approvato dal Consiglio Regionale

Il Comune di Carrara, con delibera consiliare del 30/09/1988, ha proposto un nuovo Regolamento, il quale non ha però ricevuto l'approvazione della

Regione, anche perché ritenuto in contrasto con la legge regionale Toscana del 30/04/1980 n. 36, nel frattempo intervenuta.

La Giunta Regionale, con notevole ritardo, in data 08/04/1994, ha depositato, negli uffici della Presidenza del Consiglio Regionale, la proposta di legge n. 442, rilevando, nella relazione illustrativa, la notevole difficoltà di armonizzare la situazione di fatto, ereditata dalla normativa estense, con le leggi statali e regionali vigenti nella materia specifica, rispettando necessariamente, i poteri di autoregolamentazione dei Comuni, proprietari degli agri marmiferi.

I principi fondamentali della proposta di legge, ora richiamata, possono essere così sintetizzati:

- alla luce dei criteri autonomistici esaltati dalla recente legge 08/06/1990 n.142, di valenza generale, gli emanandi Regolamenti vengono sottoposti al controllo di legittimità, anche in base alla considerazione che i Comuni dovranno, comunque, rispettare le norme poste, a tutela globale degli interessi pubblici, dalla legge regionale Toscana n.36/80;
- 2) innovando, sul punto, la precedente normativa estense ed adeguandosi, per contro, ai principi propri della legislazione statale, viene sancito che la concessione deve essere onerosa e temporanea;
- attraverso un espresso richiamo degli indirizzi contenuti nella legge regionale n.36/80, si afferma l'esigenza di armonizzare l'attività di coltivazione degli agri marmiferi con gli obiettivi di pianificazione economica e di tutela ambientale.

Il Consiglio Regionale della Toscana, con delibera 05/07/1994 n.20036, preso in esame il citato Regolamento del 1988 predisposto dal Comune di Carrara, vista anche la soprarichiamata proposta di legge presentata dalla Giunta Regionale pochi mesi prima(08/04/1994), ne negava l'approvazione, per i motivi qui di seguito esposti.

- a) Alcuni giorni prima del voto del Regolamento da parte del Consiglio Comunale era entrata in vigore la legge regionale 65/88, che aveva apportato modifiche alla legge regionale n. 36/80.
 - Inoltre, negli anni successivi, erano intervenute numerose leggi in materia ambientale, culminate con la nuova disciplina del Parco delle Apuane, sicché, essendo gli agri marmiferi inseriti nel comprensorio di detto Parco, non era dato prescindere dalle direttive e dai criteri di coordinamento che al riguardo sarebbero stati emanati.
- b) Sotto il profilo, poi, della sicurezza sociale, le norme regolamentari oggetto di esame non tenevano conto delle innovazioni legislative, nel

frattempo intervenute in materia di escavazione né tenevano conto degli orientamenti espressi dal Ministero dell'Ambiente per il recupero delle cave a cielo aperto.

Capitolo 6 La Legge Regionale Toscana 3/11/1998 n. 78

Par.6.1 Caratteristiche generali

Con la legge 3/11/1998 n.78 la Regione Toscana disciplina l'attività estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria "cave e torbiere", di cui alla legge mineraria 1927 n.1443, e successive modificazioni e integrazioni.

La Regione favorisce e incentiva il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività.

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, in seguito denominato PRAER, è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili.

Per "attività di coltivazione di cava e torbiera" si intende l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato.

Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità, deve chiederne l'autorizzazione al Comune territorialmente competente.

Il Comune, nel procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, acquisisce i pareri relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'Azienda Regionale Protezione Ambientale Toscana e dell'Azienda Sanitaria Locale.

La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto, redatto da uno o più professionisti abilitati nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente.

L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione, i connessi impianti di lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava o torbiera, nonché le strade di cantiere e gli ambiti interessati dalla risistemazione ambientale.

La durata dell'autorizzazione, determinata dal Comune in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali e agli investimenti previsti, non può superare i 20 anni.

Alla scadenza dell'autorizzazione, ove la stessa non sia stata rinnovata, devono cessare tutti i lavori di coltivazione.

Comporta decadenza dell'autorizzazione:

- a) la perdita della disponibilità del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
- b) l'inadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento autorizzativo, nonché la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato o che determino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni;
- c) il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune;
- d) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Par. 6.2 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

In considerazione della necessità di armonizzazione dei molteplici interessi pubblici coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattive, di competenza comunale, è opportuna una loro precisazione al fine di individuare gli ambiti di valutazione istruttoria delle domande presentate dagli interessati.

I contenuti progettuali della domanda di autorizzazione devono essere valutati in fase istruttoria sotto i seguenti aspetti:

- a) conformità alla pianificazione delle attività estrattive, alla pianificazione urbanistica ed all'uso delle risorse territoriali;
- b) fabbisogno di opere di urbanizzazione primaria e per l'allacciamento ai pubblici servizi e relative ripercussioni sull'area estrattiva e sul territorio circostante:
- c) opere connesse e complementari alle attività estrattive, soggette a smantellamento a fine escavazione, compresi gli impianti di prima e seconda lavorazione dei materiali, i servizi di cantiere ubicati entro il

perimetro dell'area di cantiere stessa e le strade di servizio, la cui realizzazione è autorizzata nell'ambito dell'autorizzazione alle attività estrattive; per area di cantiere si intende quella strettamente interessata dalle lavorazioni, mentre per strade di servizio si intendono quelle interne alla stessa e realizzate con materiale sciolto o riportato;

- d) conformità alla normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed, in particolare, congruità dei criteri e delle misure previsti a tal fine, relativi alle attività estrattive ed alle connesse lavorazioni;
- e) influenze sulle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, idrogeologiche, geominerarie, geostrutturali, idrografiche del territorio interessato;
- f) influenze sulle caratteristiche vegetazionali, floristiche, faunistiche, e paesaggistiche del territorio interessato;
- g) influenze sulle risorse naturali derivanti dalle attività estrattive e dalle connesse lavorazioni ed, in particolare, congruità dei criteri e delle misure previsti ai fini della prevenzione degli inquinamenti e della salvaguardia delle risorse;
- h) influenze sulla salute e sicurezza della popolazione interessata.

Qualora il progetto di coltivazione sottoposto all'autorizzazione prefiguri la possibilità di riscontrare in corso d'opera situazioni tali da poter determinare successivi aggiustamenti progettuali, il provvedimento di autorizzazione, ove l'istruttoria ne condivida i contenuti, deve puntualmente individuare, per tipologia e quantità, le tolleranze ammesse in corso d'opera nonché le modalità di informazione dell'avvenuta modifica al progetto autorizzato al Comune, che a sua volta informerà gli Enti interessati.

Gli obblighi informativi riguardano sia il titolare dell'autorizzazione, sia il Comune.

Il titolare dell'autorizzazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, consegna al Comune, debitamente compilata, copia della scheda predisposta dagli uffici regionali per la rilevazione dei dati sull'attività estrattiva autorizzata e riferiti all'anno precedente.

Il Comune invia copia delle suddette schede di rilevazione alla Giunta Regionale ed alla Provincia unitamente alla relazione sull'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza.

6.2.1 Tipologia delle domande

La legge individua la seguente tipologia di domande:

- domanda di attivazione della procedura di verifica;
- domanda di autorizzazione ordinaria alla coltivazione di materiali di cava o torbiera;
- domanda di autorizzazione per varianti al progetto autorizzato;
- domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
- domanda per il permesso di ricerca;
- domanda di autorizzazione al recupero ambientale e funzionale di cave dismesse.

6.2.2 Semplificazione delle procedure

Posto l'obiettivo di snellire il procedimento, la scelta fondamentale a base della nuova disciplina è stata quella di individuare nel Comune il punto di riferimento cardine, oltre che del proprio procedimento autorizzatorio, anche di quelli connessi. Infatti chi intenda procedere alla coltivazione di cava o torbiera deve presentare al Comune territorialmente interessato non solo la domanda di autorizzazione dell'esercizio dell'attività estrattiva, ma anche contestualmente tutte le richieste dei procedimenti connessi, ove necessari.

Con questa previsione il Comune ha modo di valutare inizialmente il livello di complessità e di articolazione del procedimento.

Le fasi del procedimento prevedono un iter estremamente snello, che vede nella conferenza di servizi indetta dal Comune lo strumento più efficace per realizzare concretamente l'assunzione delle decisioni in quanto, oltre all'esame della domanda, si acquisiscono tutti gli atti comunque denominati connessi al rilascio dell'autorizzazione, compresi i pareri dell'ARPAT e dell'ASL per le rispettive competenze.

Par. 6.3 Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

Per quanto concerne il trasferimento per "atto fra vivi" della titolarità dell'autorizzazione comunale per la coltivazione della cava, la legge regionale 3 novembre 1998 n. 78, mentre sancisce il carattere strettamente personale dell'autorizzazione comunale per la coltivazione della cava,

prevede anche che la stessa possa essere trasferita a condizione che prima ne sia data comunicazione al Comune che l'ha rilasciata.

La comunicazione al Comune deve essere presentata, dal titolare dell'autorizzazione e sottoscritta dal subentrante, almeno otto giorni prima della data di decorrenza del trasferimento e deve contenere, oltre la citata data:

- le complete generalità del subentrante e, nel caso di ditte o società costituite, del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A, l'iscrizione alla Camera di Commercio:
- la specifica rinuncia del cedente;
- l'accettazione senza riserve da parte del subentrante di tutte le condizioni e prescrizioni alle quali l'autorizzazione è stata subordinata al momento dell'iniziale rilascio;
- il titolo per il quale il subentrante dispone del terreno interessato dalla cava e dal complesso estrattivo;
- la designazione del nuovo direttore dei lavori, ovvero la conferma del tecnico già preposto nell'incarico;
- la perizia sullo stato di attuazione, al momento del trasferimento dell'autorizzazione, del piano di coltivazione della cava, con la specificazione della volumetria residua del materiale da scavare, delle opere realizzate, della risistemazione ambientale, se prevista, da eseguirsi contestualmente alle fasi progettuali;
- la nuova garanzia fideiussoria prestata dal subentrante e commisurata all'ammontare complessivo delle opere progettate ed autorizzate ma ancora da realizzare;
- almeno otto giorni prima dell'effettiva presa in possesso del nuovo esercizio di cava il soggetto subentrante deve provvedere ad inviare al Comune e alla ASL competente per territorio la denuncia di esercizio;

Par. 6.4 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di autorizzazione ordinaria

Il progetto di coltivazione, opportunamente dettagliato in relazione all'importanza dell'attività estrattiva ed alla complessità della situazione ambientale della zona interessata deve riportare, in calce ad ogni elaborato, la firma del titolare della domanda di autorizzazione e la firma ed il timbro dei progettisti che, avendone titolo in base agli ordinamenti

professionali vigenti, ne hanno curato la redazione secondo le rispettive specifiche competenze.

Il progetto dovrà essere sottoscritto da tecnici professionisti, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia.

Il progetto dovrà essere trasmesso in numero di copie pari al numero degli organismi preposti al suo esame e, comunque, non inferiore a sei, completo di una copia su supporto informatico per le parti in video scrittura.

Par. 6.5 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di autorizzazione per varianti al progetto autorizzato

Le varianti al progetto soggette a nuova autorizzazione sono rappresentate da tutte le proposte di modifica al piano di coltivazione, per le quali la possibilità di eventuale esecuzione non risulti già espressamente completata nella fase di progettazione originaria e specificamente ammessa nel provvedimento di autorizzazione.

Di norma esse riguardano le seguenti voci:

- 1) ampliamento o riduzione delle superfici interessate dall'escavazione e delle volumetrie di scavo;
- 2) modifiche riguardanti la configurazione dell'area di cava relativamente all'assetto definitivo finale (geometria delle scarpate, dei gradoni e dei piazzali, tracciato della viabilità di collegamento tra i vari settori dell'area di cava, localizzazione della rete di drenaggio superficiale, risistemazione ambientale, ecc.);
- 3) modifiche riguardanti la configurazione dell'area di cava relativa ad una delle fasi intermedie di lavorazione (conformazione dei fronti di scavo, localizzazione delle aree di deposito provvisorio, individuazione delle aree destinate all'installazione degli impianti di lavorazione e dei locali di servizio, ecc.);
- 4) modifiche relative alla metodologia operativa degli interventi di coltivazione (utilizzo di mezzi meccanici in alternativa all'impiego di esplosivo o viceversa, organizzazione temporale delle operazioni di scavo e di ripristino, interventi di bonifica e/o consolidamento dei fronti di lavorazione, ecc.);

5) modifiche relative alle modalità di esecuzione degli interventi di recupero ambientale (impiego di specie vegetali diverse, localizzazione delle aree boscate, di quelle cespugliate e di quelle inerbite, interventi di consolidamento dei terreni, ecc.).

La motivazione della richiesta di variante, da citare in sintesi anche nell'istanza di autorizzazione, dovrà essere esaurientemente descritta e giustificata nella relazione tecnica illustrativa di progetto integrata da un'adeguata documentazione cartografica di sostegno (rilievi geologico-strutturali, idrogeologici, sezioni interpretative, ecc.) dalla quale si evincano le ragioni che hanno indotto alla richiesta di variante.

Le tematiche sviluppate nel progetto originario che non risultassero influenti ai fini della richiesta di variante potranno essere omesse dal contesto della relazione tecnica: in tal caso la relazione di variante, riferendosi a tali tematiche, dovrà comunque specificamente confermare, punto per punto, la validità di quanto espresso nella documentazione progettuale originaria.

Par. 6.6 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di rinnovo dell'autorizzazione

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione è corredata da un progetto, redatto a firma di professionisti abilitati, contenente i seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica illustrativa riguardante lo stato di avanzamento dei lavori autorizzati, con particolare riferimento al rispetto della progressione dei lavori secondo le fasi di escavazione previste originariamente, agli interventi di recupero ambientale già realizzati, alle eventuali problematiche insorte in corso d'opera, alla volumetria residua e a quant'altro sia utile alla definizione del reale stato dei luoghi.
- 2) Planimetria a curve di livello in scala 1:2000 (o di maggior dettaglio) con punti significativi quotati e riferimenti ai capisaldi, aggiornata allo stato attuale, riportante il limite dell'area di scavo autorizzata, le zone già interessate dagli interventi di recupero ambientale, le tracce delle sezioni.
- 3) Sezioni dello stato attuale in scala 1:1000 (o di maggior dettaglio) recanti, in sovrapposizione, i profili del piano di campagna originario e dello scavo finale autorizzato.
- 4) Documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.

Par. 6.7 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di permesso di ricerca

L'istanza deve indicare l'oggetto della ricerca, il nome convenzionale da attribuire al permesso, la località ed il Comune interessato dalle indagini, nonché l'estensione areale espressa in ettari ed il titolo di disponibilità della superficie interessata.

Deve essere corredata dalla documentazione informativa, redatta a firma di professionisti abilitati e come di seguito specificata:

- a) rappresentazione cartografica dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche;
- b) relazione tecnica informativa circa gli scopi della ricerca (tipologia e qualità dei materiali, utilizzazione, destinazione di mercato, ecc.) e titolo per richiederne il permesso:
- c) relazione generale con descrizione preliminare delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e degli indizi minerari che hanno indotto alla proposta di ricerca, a corredo delle quali dovrà essere predisposta relativa cartografia, nonché descrizione delle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche dei luoghi, la descrizione delle emergenze naturalistiche presenti e verifica della loro vulnerabilità rispetto all'intervento. Individuazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e dei criteri da adottarsi per il loro rispetto;
- d) progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire con la specifica indicazione dei seguenti elementi:
 - presumibile localizzazione degli interventi di ricerca;
 - mezzi da impiegare;
 - tempi di attuazione,
 - quantitativi di materiale da prelevare;
 - accertamenti qualitativi cui sottoporre i materiali oggetto della ricerca:
 - destinazione definitiva del materiale estratto il quale, comunque, non dovrà essere avviato alla commercializzazione;

- descrizione degli interventi di risistemazione dell'area da realizzarsi al termine della ricerca e relativo computo metrico estimativo;
- descrizioni dei potenziali fattori di impatto e delle componenti ambientali perturbate.

Par. 6.8 Requisiti tecnici degli elaborati per la domanda di autorizzazione al recupero ambientale e funzionale di cave dismesse

La domanda di autorizzazione al recupero ambientale e funzionale di cave dismesse per le quali non esiste preventivo impegno dell'escavatore al ripristino, deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale competente e deve indicare la località ed il Comune interessati dalle indagini nonché l'estensione areale, espressa in ettari, della superficie interessata dall'intervento proposto.

Essa deve essere corredata da documentazione tipologicamente analoga a quella prevista per l'ottenimento dell'ordinaria autorizzazione per nuova attività estrattiva, redatta a firma di professionisti abilitati, ed ulteriormente integrata dai seguenti elaborati:

- stima quantitativa del materiale già escavato nella cava prima della cessazione dell'attività estrattiva, giustificata da idonea documentazione (es. cartografica, aereofotografica, progettazione d'archivio, ecc.);
- 2) progetto di escavazione finalizzato al recupero dell'area di cava, assoggettato ai seguenti condizionamenti:
 - a) durata massima degli interventi di recupero/ripristino non superiore ai tre anni;
 - b) quantitativo massimo di materiale escavabile, destinato alla commercializzazione, non superiore al 30% di quanto già escavato antecedentemente la cessazione dell'attività estrattiva;
 - c) impegno del richiedente a ridurre ulteriormente il quantitativo massimo di materiale escavabile destinato alla commercializzazione, entro il limite percentuale individuabile dal Comune con successiva variante urbanistica, in funzione delle necessità di

- rimodellamento dell'area di cava per il corretto recupero della stessa;
- d) piano finanziario a costi di mercato con evidenziazione dei costi di recupero e dei ricavi ipotizzabili per il materiale da commercializzare, in cui l'utile di impresa non sia superiore al 20% dei costi di recupero.

Capitolo 7

Le fondamentali modifiche alla normativa degli agri marmiferi

Par.7.1 La Legge Regionale 11/10/1994 n° 68

Per cercare di superare la situazione di stallo determinata dalla mancata approvazione del Regolamento Comunale, e per agevolare una soluzione positiva, il Consiglio Regionale, con legge 11/10/1994 n° 68 ,ha ritenuto opportuno fissare i criteri cui avrebbero dovuto uniformarsi i Comuni, nell'esercizio del potere loro attribuito.

In sostanza, la Regione ha rimesso gli atti al Comune medesimo, invitandolo ad un riesame.

La Regione ha così integrato l'art.64 della legge mineraria del 1927, avvalendosi, da un lato, del potere legislativo in materia di cave, attribuitole dall'art. 117 della Costituzione e, dall'altro, la facoltà di sostituirsi al potere statale, in forza del DPR 616/77.

Il Governo centrale, nell'esercizio del controllo preventivo sugli atti legislativi regionali, ha, però, rinviato la legge regionale n° 68/94 al Consiglio regionale, che, in sede di riesame, ha provveduto ad una integrale conferma, provocando, così l'impugnativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso 17/3/1995, davanti alla Corte Costituzionale.

Par. 7.2 Rinvio del Governo alla Corte Costituzionale; la sentenza n° 488/1995 della Corte Costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale toscana n° 68/1994, che era stata riapprovata dal Consiglio Comunale, senza modifiche, dopo il rinvio governativo, in data 28/2/1995, principalmente sostenendo la sua contrarietà con l'art. 117 della Costituzione, per i seguenti motivi:

 a) la legge regionale n°68/94 fissa, in via preventiva, alcuni principi, cui dovranno adeguarsi i Regolamenti demandati alla competenza dei Comuni, mentre il DPR n° 616/1977 riconosce alla Regione solo un potere di approvazione, in via successiva, dei regolamenti. b) La legge regionale, stabilendo l'onerosità e la temporaneità delle concessioni, non rispetterebbe i diritti di natura reale e di durata perpetua, spettanti agli attuali concessionari, in virtù della legislazione estense.

La Corte Costituzionale, investita del caso, con la sentenza n° 488/1995, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo giudizio, esponendo, a sostegno dell'assunto, le seguenti argomentazioni:

 secondo il giudice delle leggi la censura di cui alla lettera a), secondo la quale la Regione avrebbe esorbitato dalla sua funzione di controllo, non tiene in considerazione il fatto che destinatario diretto delle prescrizioni formulate dalla Regione medesima non sono i Comuni, ma il Consiglio Regionale, nella sua veste di organo competente per l'approvazione dei Regolamenti Comunali.

"Niente vieta"- afferma la Corte – "e, anzi risponde a criteri di certezza del diritto e di economia dell'attività giuridica – che l'autorità investita della funzione di approvazione di determinati atti prestabilisca alcuni criteri di valutazione ai quali si atterrà nell'esercizio della funzione".

2) La censura sub b) si fonda sulla premessa che l'art.64 L.1143/27 avrebbe imposto un coordinamento fra la normativa estense e la legge mineraria.

La Corte Costituzionale, però, ritiene inaccettabile tale interpretazione, anche per l'evidente e insanabile incompatibilità tra molti dei principi basilari contenuti nei due sistemi legislativi.

Basti pensare che alla "regola estense" della perpetuità della concessione si contrappone la regola della temporaneità, fissata dall'art. 2) della legge mineraria; al rimedio della risoluzione del contratto, previsto dalla legge estense nel caso di alienazione della concessione, si contrappone l'incisiva sanzione della radicale nullità dell'atto di alienazione, sancita dall'art. 27 legge mineraria, allo scopo evidente e legittimo di eliminare il diffuso fenomeno delle subconcessioni abusive.

I due sistemi presentano principi ispiratori profondamente inconciliabili, dal momento che la normativa estense è imperniata su schemi privatistici, ed essendo, invece, la legge mineraria imperniata su schemi pubblicistici, diretti a garantire il perseguimento di fini di pubblica autorità, attraverso la difesa del patrimonio comunale contro gli abusi dei privati e la contestuale tutela del territorio e dell'ambiente.

Secondo la Corte Costituzionale l'art. 64 ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell'emanazione dei regolamenti dal medesimo articolo previsti.

Ai Comuni di Carrara e Massa è, quindi, attribuito un potere regolamentare autonomo, dotato di efficacia analoga a quella propria della legge, e, quindi, idoneo ad incidere anche sui rapporti privati.

La Corte Costituzionale, poi, si sofferma sul secondo motivo di impugnazione, per respingere fermamente la tesi, formulata in sede di ricorso, secondo la quale l'introduzione immediata dei principi di onerosità e temporaneità della concessione si tradurrebbe in una violazione dei diritti acquisiti dagli attuali concessionari.

Al riguardo, la Corte precisa che il principio dell'onerosità non è stato introdotto dalla nuova disciplina, ma si trovava già accolto nella normativa estense, mentre i criteri di calcolo del canone possono essere modificati da una legge successiva, con effetto ex nunc e fatto salvo, ovviamente, il diritto di disdetta del concessionario, il quale può considerare non più conveniente la continuazione dell'attività estrattiva.

A conferma di ciò, l'art. 32 comma 8 della legge finanziaria del 23/12/1994 n° 724 ha stabilito, su un piano generale, che a "decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai Comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali".

Quindi, i Comuni di Carrara e di Massa avrebbero dovuto uniformarsi al nuovo metodo di calcolo del canone, indipendentemente dall'entrata in vigore dei Regolamenti più volte ricordati.

Per quanto concerne, poi, il principio della temporaneità delle concessioni, esso – rivela la Corte- una volta introdotto nei regolamenti dei Comuni di Carrara e di Massa, in ossequio all'art. 21 della legge mineraria, "avrà incondizionatamente efficacia immediata anche sui rapporti in corso, costituiti come perpetui sotto la legislazione estense". Infatti è principio generale che la legge sopravvenuta possa disporre la sua incidenza sui rapporti in corso, nell'esercizio di un potere discrezionale, subordinato all'unico limite del criterio di ragionevolezza.

Par. 7.3 Regolamento del Comune di Carrara per la concessione degli agri marmiferi del 29/12/1994 n°88

Il Comune di Carrara, in data 29/12/1994, ha approvato un nuovo Regolamento, tenendo in considerazione, da un lato, che, con la legge

8/6/1990 n°142, è stata riconosciuta ai Comuni una competenza di carattere generale sull'assetto e sull'utilizzazione del territorio; e, dall'altro, che si sono, nel frattempo, affermate le ragioni di una piena tutela ambientale.

Il Regolamento si articola su alcuni punti fondamentali, che si possono così riassumere:

- con l'espressione "agri marmiferi comunali" si intendono indicare le cave di proprietà comunale, già intestate nel Catasto estense, in virtù di un Editto Sovrano del 1824. Tali agri marmiferi sono da considerare beni patrimoniali indisponibili, anche se questa categoria era ignota all'epoca della normativa estense ed è stata introdotta solo con il codice civile del 1942.
- 2) La coltivazione delle cave richiede un atto di concessione amministrativa; a ciò viene aggiunta la disciplina del permesso di ricerca, con l'introduzione di alcuni elementi di novità.

Infatti, mentre la legislazione estense riconosceva a chiunque la facoltà di aprire una cava, la nuova disciplina, nel rinviare alla legge regionale n° 36/80, prescrive una apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione segue le regole stabilite dalla legge mineraria, con l'unica differenza che quest'ultima accorda la preferenza in base alle capacità tecniche ed economiche del richiedente, mentre il Regolamento si fonda sul principio tradizionale della priorità concessa a chi abbia per primo marcato il tentativo, sottolineando, in tal modo, il diritto soggettivo alla concessione e ponendo in secondo piano il potere discrezionale del Comune.

- 3) La concessione impone al privato il rispetto di determinate e puntuali prescrizioni: il divieto di alienazioni non autorizzate, l'obbligo di tenere attiva la cava, l'estensione alla concessione degli agri marmiferi della disciplina propria della concessione dei beni pubblici.
- 4) Il concessionario ha la facoltà di iscrivere ipoteca, con l'autorizzazione del Comune, a garanzia dei finanziamenti necessari per lo svolgimento dell'attività estrattiva. Naturalmente l'ipoteca può gravare non sul bene, e cioè la cava, ma sul diritto del concessionario, e sulle cose e sulle somme spettanti al medesimo, in considerazione della natura indisponibile dei beni e delle analoghe limitazioni in materia di alienabilità ed usucapibilità.
- 5) La concessione è temporanea ed ha durata ventennale, salvo rinnovo, che comunque può essere negato in caso di violazione di norme regolamentari.
 - I Comune si uniforma, così, ai principi del codice, della legge mineraria

- del 1927, delle leggi regionali in materia di cave, e prende le necessarie distanze dalla perpetuità, che costituiva un principio basilare della normativa estense.
- 6) Il canone delle concessioni era commisurato dalla legislazione estense alla rendita agricola del terreno, anche allo scopo di incentivare la nuova attività economica. Il canone viene invece determinato dal Regolamento nella misura di un ventesimo del marmo estratto dalla cava, aggiornabile ogni biennio (tramite apposita delibera della Giunta Municipale e di una Commissione tecnica).
- 7) Dal momento che, nella nuova normativa, l'atto all'origine del rapporto viene configurato come concessione, deve essere richiesta la manifestazione espressa di una volontà di adesione del concessionario, alla costituzione del rapporto, così come deve essere ammessa la possibilità di recesso del medesimo, nel rispetto delle forme dettate dal Regolamento.
 La decadenza può essere pronunciata per il mancato pagamento del canone, per la cessione della cava senza la preventiva autorizzazione del Comune, per inattività, per grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, sempre previa contestazione degli addebiti, e con decisioni affidate ad apposita Commissione.
 In caso di rinuncia o decadenza occorre procedere a nuova assegnazione, tramite appalto-concorso, da espletare nel rispetto delle norme legislative vigenti e delle norme regolamentari, emanate dal Consiglio Comunale.
- 8) Le nuove disposizioni inerenti al procedimento concessorio sono applicabili anche alle concessioni sorte sotto il vigore della disciplina estense, con la sola eccezione della titolarità della concessione, considerata un diritto acquisito del concessionario.
- 9) Per mettere ordine nella situazione di fatto esistente, tutti coloro i quali occupano un agro marmifero devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, denunciare al Comune l'area occupata. Nell'ipotesi di mancanza di legittimazione per insussistenza di ogni atto concessorio, viene riconosciuto un diritto di prelazione a colui domanda che. per primo, presenti di concessione. Si deve escludere che possa essere intervenuta usucapione dell'agro marmifero, considerato che il potere di fatto sulla cosa non corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà; si deve escludere, anche, che possa essere intervenuta usucapione del livello di cava, in quanto è da presumere che gli occupanti senza titolo non abbiano corrisposto il canone, il cui pagamento costituisce un necessario presupposto del possesso corrispondente all'esercizio del diritto reale limitato.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AGRI MARMIFERI COMUNALI

ART. 1

- 1) Con la denominazione "Agri Marmiferi Comunali" si indicano tutte le zone montane del Comune di Carrara intestate a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel Catasto Estense approvato con editto sovrano del 27 novembre 1824.
- 2) Gli agri marmiferi comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.
- L'esercizio delle cave di marmo negli agri marmiferi comunali avviene attraverso concessioni amministrative regolate dalle seguenti disposizioni ed è consentita esclusivamente per l'estrazione di marmo in blocchi.
- 4) Oggetto della concessione è l'area appartenente al patrimonio indisponibile del comune data in uso al concessionario, dietro corresponsione di apposito canone, da destinarsi all'attività estrattiva e alle attività di supporto della medesima.
- 5) Si intende per cava il complesso estrattivo oggetto di ciascuna autorizzazione all'escavazione.

ART. 2

- La ricerca di cave negli agri marmiferi comunali è consentita soltanto a chi sia munito di un permesso di ricerca rilasciato dalla Giunta Comunale, negli agri marmiferi comunali non concessi o comunque non altrimenti posseduti da terzi.
 - Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda, con le modalità procedurali prescritte dalle leggi della Regione Toscana in materia di autorizzazione ad effettuare lavori di ricerca ai fini di attività estrattive.
- 2) In caso di più domande di permesso di ricerca è preferito il primo richiedente. Le domande saranno protocollate con l'indicazione dell'ora di arrivo.

3) Il permesso di ricerca ha la durata di dodici mesi ed è rinnovabile per una sola volta.

Il ricercatore può asportare limitate quantità di marmo per le prove del materiale ma non può svolgere attività di coltivazione della cava.

Il ricercatore non ha diritto ad indennizzi o compensi per lavori preparatori nei confronti del Comune o di successivi ricercatori.

4) L'esito della ricerca è favorevole soltanto in caso di accertamento delle condizioni necessarie per l'escavazione di marmo in blocchi.

ART. 3

- 1) La domanda di concessione viene presentata al Sindaco entro il termine di validità del permesso di ricerca e deve essere corredata da una planimetria con indicazione dell'area richiesta per l'escavazione e i servizi, nonché da una relazione geologica e da un piano indicativo di coltivazione della cava, con cartografia in scala 1:1000.
- 2) La domanda di concessione, nel termine di otto giorni dal ricevimento, viene pubblicata per sessanta giorni consecutivi mediante affissione nell'Albo Comunale, e per tre giorni consecutivi mediante inserzione per estratto nella cronaca locale di due quotidiani. La pubblicazione della domanda deve contenere l'avviso che chiunque abbia interesse può proporre opposizione nel termine dell'affissione all'Albo Comunale.
- 3) Le opposizioni vengono istruite da una Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da un rappresentante della Camera di Commercio, dal dirigente del Settore Marmo con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione, da un rappresentante della A.S.L., e da due esperti in discipline minerarie nominati congiuntamente dalle organizzazioni datoriali.

La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale, e riferisce alla Giunta Comunale nel termine di due mesi dalla presentazione delle opposizioni. Contro le decisioni assunte dalla Giunta Comunale sulle opposizioni è previsto il ricorso al TAR da parte degli interessati.

ART. 4

1) In mancanza di opposizioni o in caso di reiezione delle stesse, l'Ufficio Cave del Comune invita il richiedente la concessione a produrre

l'intera documentazione richiesta dalle leggi della Regione Toscana per le autorizzazioni all'escavazione e, con il concorso del richiedente, provvede a delimitare la zona necessaria alle esigenze della cava e dei suoi servizi.

- 2) Nel contempo vengono richiesti ed acquisiti tutti i pareri e nullaosta necessari per l'apertura di cava nella zona di cui trattasi, con le modalità previste dalle leggi della Regione Toscana.
- 3) L'Ufficio Cave del Comune redige apposita planimetria corredata di relazione tecnica, contenente l'estensione dell'area da concedere, le superfici da escavare, gli accessi e l'indicazione delle aree destinate allo stoccaggio del marmo in scaglie e terra movimentata. Qualora, successivamente alla deliberazione della concessione, il concessionario abbia necessità di spostare le aree di stoccaggio sopra indicate esigenze di lavorazione, provvederà а comunicazione al Comune e, decorsi dieci giorni dalla comunicazione, procederà agli spostamenti, fatta salva la successiva attività di verifica e controllo da parte del Comune nell'esercizio dei poteri previsti dalle leggi della Regione Toscana. La planimetria e la relazione vengono allegate all'atto di concessione. La documentazione acquisita ai sensi delle leggi della Regione Toscana sarà utilizzata per il successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.

- La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta di concessione. Il suo rilascio è subordinato al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge.
- 2) L'atto di concessione deve indicare:
- a) l'ubicazione, la superficie e i confini della cava;
- b) la durata della concessione;
- c) gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione e le prescrizioni cui il concessionario deve attenersi;
- d) la disciplina dello sfruttamento degli scarti della lavorazione sulla base delle disposizioni di legge della Regione Toscana in materia.
- 3) Entro due mesi dalla delibera consiliare di concessione, il richiedente deve comunicare per iscritto la sua accettazione; in difetto di ciò

decade da ogni diritto. L'atto formale di concessione, con l'allegato disciplinare, deve essere trascritto.

4) Le spese del procedimento concessorio fanno carico al richiedente.

ART. 6

La concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) L'area concessa è indivisibile.
- b) La zona di naturale compluvio denominata "fossa" può essere usata dalle cave frontiste come area di stoccaggio delle scaglie di marmo e come zona di transito nei limiti e con le modalità previste dalla concessione e dai piani di coltivazione approvati. La sua manutenzione e la sua sicurezza fanno carico agli utenti.
- c) Il concessionario è unico responsabile dei danni derivanti dall'esercizio della cava e dalla mancata custodia.
- d) Ove la concessione venga data a una società di persone, questa deve indicare un unico soggetto per tutti i rapporti con il Comune. In caso di morte del concessionario i suoi eredi dovranno nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con il Comune: ove ciò non avvenga nel termine di quattro mesi dall'apertura della successione, uno degli eredi o il Comune potranno chiedere la nomina dell'unico rappresentante al Presidente del Tribunale.
- e) La concessione è trasferibile per atto tra vivi, con l'autorizzazione preventiva della Giunta Comunale; è anche trasferibile per successione "mortis causa".
- f) Il concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività. Si considera inattiva la cava quando non sia stata lavorata con più operai per almeno otto mesi continui nel biennio. L'inattività non sarà sanzionabile in tutti i casi di eventi eccezionali e di forza maggiore. Sui motivi dell'inattività e sulla loro rilevanza decide la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.3). Ove sia necessario sospendere le lavorazioni, il concessionario ne darà notizia al Comune; la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.3), potrà autorizzare la sospensione per un periodo determinato.

- Il concessionario non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che è tenuto ad esercitare direttamente. Sono perciò vietati l'affitto della cava, la subconcessione in qualsiasi forma, e l'appalto della coltivazione.
- 2) E' consentito l'appalto di singole operazioni come ad esempio la pulizia e la messa in sicurezza delle tecchie, degli strapiombi e delle zone pericolose, e altre opere di messa in sicurezza, l'asportazione delle scaglie, la costruzione e manutenzione delle strade di arroccamento.
- 3) In caso di morte del concessionario o di sua comprovata inabilità, e la concessione venga fatta oggetto di rinuncia, i rinunzianti avranno diritto ad un indennizzo per le migliorie e addizioni apportate alla cava sfruttabili dal concessionario subentrante. L'indennizzo verrà determinato da un collegio arbitrale di natura irrituale. Tale collegio sarà composto da tre arbitri che saranno nominati rispettivamente uno dal concessionario rinunziante, uno dal concessionario subentrante ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio, sarà indicato congiuntamente dai due arbitri di parte. In caso di mancato accordo sul nominativo da designare provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Massa su istanza dei due arbitri di parte od anche di uno solo di essi. La sede dell'arbitrato sarà Carrara nel luogo fissato dal Presidente del Collegio; il termine per il deposito del lodo è fissato in centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte Presidente. Per guanto qui non regolato si applicheranno le norme previste dal Codice di Procedura Civile. L'obbligo del versamento dell'indennizzo sarà posto come condizione della nuova concessione come meglio precisato nell'art.12.

- 1) Il diritto del concessionario, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può essere oggetto di ipoteca ed esecuzione forzata immobiliare.
 - L'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi a favore e a carico del concessionario risultanti dall'atto di concessione e dal presente regolamento.
- 2) In caso di caducazione di concessioni aventi per oggetto cave ipotecate, le concessioni stesse saranno aggiudicate al maggior offerente mediante regolare gara.

Il prezzo ricavato resterà a disposizione dei creditori fino alla concorrenza dei loro crediti. Con l'aggiudicazione della gara e il deposito del prezzo l'iscrizione dell'ipoteca sarà cancellata a cura e spese dell'acquirente.

3) Il diritto del concessionario è altresì soggetto ad esecuzione forzata in caso di fallimento.

In tale ipotesi il curatore deve darne comunicazione al Comune anche agli effetti delle necessarie autorizzazioni.

ART. 9

1) La concessione ha durata di ventinove anni.

Sei mesi prima della scadenza il concessionario può chiedere il rinnovo mediante domanda da presentare al Sindaco.

La concessione viene rinnovata automaticamente salvo che sussistano gravi motivi per il diniego, consistenti nella violazione di norme del regolamento o della concessione, sulla cui rilevanza decide la Giunta Comunale, previo parere della Commissione di cui all'art. 3.

2) E' data facoltà al concessionario di richiedere anticipatamente il rinnovo della concessione prima della scadenza.

Il rinnovo sarà operato dall'accoglimento della domanda ed avrà durata di ventinove anni.

- 1) Il concessionario è tenuto a corrispondere al comune un canone, determinato in relazione al valore di mercato della produzione della superficie in concessione, secondo la previsione dell'art. 32, comma 8, legge 23/12/1994, n. 724.
- 2) Ove la concessione riguardi soltanto parte della superficie afferente alla cava, che comprende altro o altri appezzamenti, la determinazione del valore è compiuta in relazione alla produzione dell'intera cava, costituente, nel suo complesso, un'unica unità produttiva, salvo individuazione del canone in ragione del rapporto tra superficie oggetto della concessione e superficie totale.

ART. 10 bis

- 1) La determinazione e le rideterminazioni biennali dei canoni sono attuate con i criteri e le modalità che seguono:
- a) per ciascuna cava è stabilita, in base alla proposta e ai dati eventualmente indicati dal concessionario ai sensi del comma 2 del successivo art.10 ter, nonché ai dati comunque in possesso del comune e, occorrendo, acquisiti con indagine diretta, la qualità, la tipologia e le caratteristiche merceologiche dei prodotti nella loro misura proporzionale;
- b) si determina quindi il valore unitario medio della produzione, come sopra individuata, con riferimento ai prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia dei prodotti;
- c) al valore della produzione così stabilito, riportato all'area oggetto della concessione ai sensi del comma 2 del precedente art.10, si applica, per ottenere il canone, l'aliquota fissata ogni biennio dal Consiglio Comunale non oltre l'8%.

ART. 10 ter

- 1) La prima determinazione del canone deve essere attuata entro il mese di aprile successivo alla concessione, con riferimento all'anno o alla frazione di anno precedente.
 - Nello stesso termine del trenta aprile, di biennio in biennio, il canone deve essere confermato o rideterminato secondo le previsioni dei precedenti articoli 10 e 10 bis.
- 2) All'uopo, entro il mese di febbraio sia per la prima determinazione sia per le rideterminazioni del canone, il concessionario può formulare al Comune proposta di determinazione, del valore unitario medio della produzione, motivata in base a dati ed elementi documentati.
 - In mancanza, e se non ritiene congruo il valore proposto, il Comune notifica al concessionario il canone che ritiene dovuto con lettera raccomandata spedita entro il mese di aprile.
- 3) Se il concessionario non intende accettare il canone così determinato, deve, entro trenta giorni dalla notificazione, domandare che si proceda a giudizio di stima nominando, nella stessa istanza, un proprio perito.

In mancanza, l'entità del canone notificato dal Comune diviene definitiva.

Nel caso di presentazione dell'istanza, sono comunque immediatamente dovuti i sette decimi del canone oggetto di notificazione ovvero la maggior somma corrispondente al canone proposto dal concessionario.

- 4) Nei trenta giorni successivi, il Comune, ai sensi dell'art. 810 comma 2 del cod. proc. civ., presentata al Presidente del Tribunale di Massa domanda di nomina del collegio arbitrale designando, a sua volta, il proprio perito ed allegandovi l'istanza di cui al precedente comma 3. Si applicano, per quanto di ragione, gli art. 811, 812, 813, 814 e 815 cod. proc. civ.
- 5) La perizia è fatta con metodo sommario, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 10 bis in funzione del valore unitario medio della produzione ed i periti esprimono un solo giudizio, a maggioranza di voti con un'unica relazione che, entro due mesi dall'accettazione della nomina, salva l'applicazione dell'art. 829 comma1 cod. prod. civ., deve essere depositata presso la cassa comunale. La perizia non è impugnabile se non per mancanza di calcolo o per grave ed evidente errore di apprezzamento.

L'eventuale impugnazione non dispensa dal pagamento immediato del canone con essa determinato, con gli interessi legali sull'eventuale differenza rispetto a quanto già corrisposto a termini del precedente comma 3 e dell'art.10 quinquies comma 2.

Ove il canone venga determinato in somma eguale o superiore a quella risultante dalla notificazione di cui al comma 2 del presente articolo, le spese della perizia , ivi compreso l'onorario dei periti, salva l'applicazione dell'art.814 comma 1 cod.proc.civ., sono poste a carico del concessionario.

6) Sull'accordo del comune e del concessionario, la stima può essere affidata ad un unico perito, anziché al collegio arbitrale. In tal caso, entrambe le parti devono richiederne contestualmente la nomina al Presidente del Tribunale di Massa.

ART. 10 quater

 Qualora, nel corso dell'anno, si verifichino eventi pregiudizievoli di carattere eccezionale, di essi si tiene conto nella nuova determinazione del canone in quanto e per quanto essi abbiano influito sul valore unitario della produzione.

ART. 10 quinquies

- 1) Il pagamento del canone deve essere eseguito dal concessionario all'atto dell'esportazione dai bacini marmiferi dei materiali costituenti la produzione della cava, al passaggio attraverso la pesa. Lo stesso concessionario può tuttavia delegare, per il pagamento, la ditta che esercita l'attività estrattiva o altro soggetto di gradimento del Comune.
- 2) In pendenza delle operazioni di rideterminazione del canone, e fino a che non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione del nuovo canone eseguita ai sensi del precedente art.10 ter, comma 2, il pagamento al passaggio della pesa verrà commisurato al canone relativo all'anno precedente, salvo adeguamento a quello successivamente rideterminato in via definitiva e salvo conguaglio al termine dell'anno.

ART. 10 sexies

- 1) Nel caso in cui venga stipulato tra il Comune ed associazioni di categoria degli operatori economici del settore un accordo per la determinazione di una tariffa unitaria che ingloba il canone di concessione ed il contributo di cui alla legge regionale 3 novembre 1998 n.78, i concessionari che vi aderiscono corrispondono, in luogo del canone di concessione, le somme corrispondenti alla tariffa unitaria con le modalità previste nell'accordo medesimo e salvo eventuale rivalsa nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'escavazione secondo le intese convenzionali che abbiano stipulato con questi ultimi.
- 2) Qualora l'accordo contempli che il pagamento della tariffa debba essere eseguito dal titolare dell'autorizzazione all'escavazione e nel caso che il concessionario vi abbia comunque aderito, il pagamento della tariffa da parte del titolare dell'autorizzazione medesima libera dall'obbligo di pagamento del canone, salvo sempre il regolamento convenzionale dei rapporti del concessionario con il soggetto obbligato al pagamento della tariffa.
- 3) In entrambe le ipotesi disciplinate dai precedenti comma 1) e 2) è necessario che all'accordo abbiano aderito sia il concessionario sia, se diverso, il titolare della autorizzazione all'escavazione.
- 4) Nei casi indicati nei precedenti comma, non si applicano le previsioni dei precedenti articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater.

- 1) La rinuncia alla concessione deve farsi con dichiarazione da notificare al Comune nella forma degli atti giudiziali, e produce effetto dalla data della notificazione.
 - Il rinunciante è costituito custode della cava e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.
 - Il Sindaco prescrive al rinunziante tutti i lavori necessari per la sicurezza dei luoghi e per la risistemazione dell'ambiente, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.
- 2) Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) per il mancato pagamento del canone riferito ad un'annualità;
 - b) per la cessione, non autorizzata, della concessione;
 - c) per inattività della cava, ai sensi dell'art.6 lettera f) del presente regolamento;
 - d) per aver affittato la cava o parte di essa;
 - e) per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione;
 - f) in caso di gravi inadempienze previste dalle leggi in materia della Regione Toscana.
- 3) La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito da parte della Giunta Comunale, da attuare entro tre mesi dalla notizia dell'inadempimento, con assegnazione, al concessionario, di un termine non inferiore a trenta giorni per le proprie controdeduzioni. Successivamente, previo esame di tali controdeduzioni, se presentate, sentita la Commissione di cui all'art.3, la Giunta Comunale formula la propria proposta al Consiglio Comunale che assume la decisione definitiva con delibera che deve essere notificata al concessionario. Per l'esecuzione dei conseguenti adempimenti, deve essere assegnato al concessionario medesimo un termine non inferiore a sessanta giorni decorrenti da tale notificazione.
- 4) La Giunta Comunale, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto, può tuttavia proporre, in luogo della dichiarazione di decadenza, limitatamente ai casi indicati con le lettere e) ed f) del comma 2, l'irrogazione di una penale in somma compresa tra euro

40.000 ed euro 400.000. Anche indipendentemente dalla proposta di Giunta, il Consiglio Comunale può avvalersi della facoltà di irrogare tale penale in luogo di pronunciare la decadenza.

Ove la penale non sia corrisposta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio.

ART. 12

- La cava oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione, sarà nuovamente concessa, mediante esperimento di pubblica gara, con le modalità dell'appalto-concorso. Insieme alla domanda i concorrenti dovranno far pervenire al Comune, a mezzo lettera raccomandata, i seguenti documenti:
 - a) piano indicativo di coltivazione della cava, con indicazione dei mezzi da impiegare, dei programmi di lavoro e della forza lavorativa da impiegare;
 - b) dimostrazione dell'idoneità tecnica della ditta concorrente a mezzo di apposita documentazione;
 - c) offerta per le opere e le attrezzature esistenti in cava e per i lavori preparatori sfruttabili, da pagarsi al concessionario precedente in cinque annualità al tasso ufficiale di sconto, con adeguamento annuale alle variazioni dello stesso sulla base della media ponderata annua.
- 2) Le modalità della gara saranno fissate in apposito Regolamento del Consiglio Comunale.
- 3) Avranno la preferenza nell'ordine, a parità di condizioni di offerta, i concessionari di cave e i proprietari confinanti in attività.
- 4) Per quanto non disposto ai punti precedenti i rapporti fra concessionario rinunciante, decaduto o scaduto, e il Comune, e i rapporti fra vecchi e nuovi concessionari, vengono regolati per analogia dalle disposizioni contenute nella legge mineraria del 1927.

ART. 13

1) Le concessioni livellarie di cave stipulate dal Comune di Carrara e dalle soppresse Vicinanze di Carrara, ai sensi delle precedenti norme

sugli agri marmiferi, sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, come stabilito dalle leggi della Regione Toscana in materia.

2) Il Comune potrà promuovere la costituzione di consorzi ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale Toscana 3/11/1998 n.78 e successive modificazioni.

- 1) Tutti coloro che occupano porzioni di agri marmiferi comunali, a qualsiasi titolo, devono aver provveduto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del precedente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 maggio 1999 n.59, a denunciare al Comune la porzione di agro occupata, avendo specificato il titolo del possesso o della detenzione e se la cava sia o meno in esercizio.
- 2) I denunzianti che siano titolari di concessioni rilasciate a norma delle precedenti legislazioni, sono tenuti a chiedere contestualmente il rinnovo della concessione alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
- I denunzianti occupanti senza titolo, o possessori in forza di procedimenti concessori non portati a termine, devono presentare domanda di concessione alla quale avranno preferenza.
 - Il procedimento concessorio potrà apportare modifiche alla consistenza dell'area da concedere, al fine di realizzare che ogni cava abbia superficie, pertinenze e servizi sufficienti al suo esercizio e conformi alla normativa ambientale.
- 4) Coloro che non hanno presentato la denuncia di cui al primo comma nel prescritto termine di sei mesi, saranno decaduti da ogni diritto sulla concessione o alla concessione.
- 5) I procedimenti relativi alle domande di rinnovo e/o rilascio, presentate ai sensi dell'art.14 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre 1994 n.88 saranno portati a termine entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
- 6) Le deliberazioni sulle domande di cui ai commi secondo e terzo saranno prese dal Consiglio Comunale, entro sei mesi dalla domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'art.3.

ART. 15

1) Se titolare di una concessione è una società prevista dal libro V titoli V e VI del codice civile, ovvero se più soggetti sono contitolari di una concessione anche per quote diverse, o ancora, se una cava è oggetto di più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, la coltivazione della cava può comunque essere attuata da un socio ovvero da un contitolare della concessione ovvero da un co-concessionario esperto del settore, osservate le condizioni che seguono.

Può essere delegato alla coltivazione anche il socio esperto di società titolare di quote o azioni della società concessionaria, purché, tenendo conto della demoltiplicazione inerente a tale partecipazione, siano rispettati i requisiti previsti nel successivo comma 3, lettera a).

La coltivazione della cava può essere attuata, altresì, da una società di capitali, il cui capitale sia per l'intero di proprietà dei concessionari, siano essi persone fisiche o giuridiche, purché tutti ne siano soci, salvo gli eventuali titolari di quote minimali, come definite nel successivo comma 3, lettera c).

- 2) In presenza di più concessioni relative ad un'unica cava, i concessionari si considerano in comunione tra loro, relativamente alle situazioni soggettive inerenti a tutte le concessioni.
- 3) I rapporti tra società e socio, tra comunione e comunista e tra soggetto concessionario e società coltivatrice delegati alla coltivazione della cava sono disciplinati da contratto o regolamento appositi, da trasmettere in copia autentica al Comune, che assicurino il rispetto delle seguenti previsioni:
 - a) Non può essere delegato alla coltivazione della cava un socio o un contitolare della concessione che non fruisca di una partecipazione, nella società o nella comunione, pari almeno al venticinque per cento, determinato, peraltro, senza tenere conto della presenza eventuale di soci minimali come definiti nella successiva lettera c).
 - b) La produzione della cava è acquisita alla società o alla comunione concessionarie, ovvero, alternativamente, direttamente ai soci o ai comunisti su delega della società o della comunione, per un prezzo pari almeno al suo costo di produzione e che non ecceda il costo medesimo per oltre il venticinque per cento.

La società o la comunione, ovvero, in luogo di esse, i soci e i comunisti sono obbligati all'acquisto, a tale prezzo e per le quote di loro spettanza, anche ai sensi della successiva lettera c).

- c) In caso di quote minimali di partecipazione alla comunione dei concessionari, ossia di quote non eccedenti il cinque per cento calcolato con riferimento alla superficie dell'agro o degli agri marmiferi costituenti la cava, la relativa partecipazione potrà essere disciplinata diversamente dal regolamento della comunione, anche prevedendo una corresponsione in denaro.
- d) Le quote di attribuzione, ai singoli soci e ai singoli coconcessionari, della produzione acquisita alla società o alla comunione non devono differire per oltre il venticinque per cento dalle quote di partecipazione nella società o nella comunione.
- 4) Nei casi di delega della coltivazione della cava a socio, coconcessionario esperto o società di capitali partecipata, la responsabilità per l'adempimento di tutti gli obblighi, anche procedimentali, inerenti alla concessione previsti dall'art.6 nonché degli obblighi inerenti alla determinazione ed al pagamento del canone di cui agli art.10 e seguenti del presente regolamento, è loro estesa, in solido con il concessionario o i concessionari, i quali rimangono obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
- 5) La coltivazione delle zone contigue o vicine comprese in cave diverse, oggetto di diverse concessioni, ove ciò appaia necessario al fine di assicurarne un più razionale sfruttamento ovvero ricorrano ragioni di sicurezza, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, ai sensi dell'art.17 legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n.78.
- 6) Qualora la concessione nella titolarità della società ovvero nella contitolarità di più soggetti abbia ad oggetto uno o più cave delle quali, con motivazioni tecniche e nel rispetto della sicurezza, si intenda, sempre che sia possibile ed opportuno, procedere a coltivazione separata, la società o la comunione possono delegare soggetti diversi che potranno essere distintamente autorizzati alla coltivazione, sempre nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
- 7) Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di società o di comunione.

ART. 15 bis

- Qualora la coltivazione degli agri in concessione prosegua, oltre il termine previsto nel successivo art.16, in violazione delle regole fissate negli art. 7 e 15 del presente regolamento, il concessionario o i concessionari incorrono, di diritto, nella decadenza dalla concessione, che il Comune dichiara osservate le forme previste dall'art.11 del presente regolamento.
- 2) I concessionari incorrono, del pari, in decadenza di diritto qualora vengano meno e non siano ripristinate, entro centottanta giorni, le condizioni sotto le quali è consentita, dall'art.15, la coltivazione delle cave ad opera di socio, comunista o società partecipata.

ART. 16

- Nel caso in cui i concessionari non provvedano direttamente alla coltivazione della cava ai sensi dell'art.7, comma 1, del presente regolamento, la regolarizzazione della coltivazione nelle forme consentite dall'art.15 deve essere compiuta entro il 31 dicembre 2005. In ogni caso, tali modalità di coltivazione devono essere osservate a far data dal 1 gennaio 2006.
- 2) E' fatto obbligo ai soggetti concessionari di comunicare al Comune tempestivamente e comunque entro novanta giorni, ogni variazione dello stato di fatto rilevante ai fini dell'applicazione degli art.7 e 15 del presente regolamento.

Par. 7.4 Legge Regionale Toscana 5/12/1995 n°104

La legge regionale 5/12/1995 n°104 detta la disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.

Questa legge dispone che la ricerca e la coltivazione di tali agri marmiferi, se di essi il Comune risulti proprietario, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art.64 della legge mineraria n°1143/1927.

Tali agri marmiferi mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.

I regolamenti sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimità del competente organo regionale.

Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.

LEGGE REGIONALE N. 104 DEL 5-12-1995 REGIONE TOSCANA

Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Carrara e Massa

ART. 1

- 1) La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Carrara e Massa, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del comma 3 dell'art.64 della legge mineraria 29-7-1927, n. 1143.
- 2) Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.
- 3) I regolamenti di cui al comma 1 sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimità del competente organo regionale.
- 4) Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.

ART. 2

 La coltivazione degli agri marmiferi di cui all'art.1 è disposta dal Comune, a titolo oneroso, con atto di concessione amministrativa temporanea.

- 2) La concessione è subordinata al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge.
- Gli adempimenti prescritti dalla legge per rimuovere i vincoli di cui al comma precedente costituiscono presupposti necessari per il rilascio della concessione.
- 4) Lo sfruttamento degli scarti della lavorazione, comunque denominati, costituiscono contenuto obbligatorio dell'atto di concessione ed è regolato in modo da individuare comunque nel concessionario il soggetto che ne risponde direttamente al Comune.
- 5) Per il rilascio e l'esercizio della concessione, si applica, in quanto compatibile, con le disposizioni di cui ai precedenti commi, la disciplina stabilita dalla legge regionale per il rilascio e l'esercizio di autorizzazione alla coltivazione di cava e torbiera.

ART. 3

- 1) Fino all'approvazione del regolamento, ai sensi dell'art.1, l'autorizzazione comunale di cui alla legge regionale 30-4-1980, n.36, e successive modificazioni, costituisce comunque presupposto necessario per la coltivazione degli agri marmiferi di cui alla presente legge ed è rilasciata alle condizioni previste dalla citata legge regionale.
- 2) La legge regionale 30-4-1980, n.36, e successive modificazioni, si applica inoltre ai finidell'esercizio della autorizzazione di cui al primo comma.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28-2-1995, è stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione, con sentenza dell'8 novembre 1995 n.488, depositata il 20 novembre 1995.

Par. 7.5 Delibera del Consiglio Comunale di Carrara del 25/9/2000 n°126

L'art.12 del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali di Carrara stabilisce che:

- 1) La cava oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione, sarà nuovamente concessa, mediante esperimento di pubblica gara, con le modalità dell'appalto-concorso. Insieme alla domanda i concorrenti dovranno far pervenire al Comune, a mezzo di raccomandata, i seguenti documenti:
 - a) piano indicativo di coltivazione della cava, con indicazione dei mezzi da impiegare, dei programmi di lavoro e della forza lavorativa da impiegare;
 - b) dimostrazione dell'idoneità tecnica della Ditta concorrente a mezzo di apposita documentazione;
 - c) offerta per le opere e le attrezzature esistenti in cava e per i lavori preparatori sfruttabili, da pagarsi in 20 annualità al tasso ufficiale di sconto, con adeguamento annuale alle variazioni dello stesso sulla base della media ponderata annua.
- 2) Le modalità della gara saranno fissate in apposito regolamento dal Consiglio Comunale.
- 3) Avranno la preferenza nell'ordine, a parità di requisiti, i concessionari e i proprietari di cave confinanti in attività, le cooperative di lavoratori e i consorzi d'imprese escavatrici nella località.
- 4) I rapporti fra concessionario rinunciante, decaduto o scaduto, e il Comune, e i rapporti fra vecchi e nuovi concessionari, vengono regolati per analogia dagli artt. 35 e 43 Legge Mineraria del 1927, sostituendosi alle autorità ivi indicate i corrispondenti organi tecnici del Comune.

Il comma 2 di questo articolo rimanda al "Regolamento per la concessione degli agri marmiferi di proprietà comunale, oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione", approvato con delibera del Consiglio Comunale di Carrara del 25/9/2000 n° 126:

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dal comma 2) dell'art. 12 del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, disciplina le modalità della gara al fine del rilascio della concessione delle cave di proprietà comunale oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione.

Art. 2 – Metodi di scelta

Il Comune, nel caso di cava oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione, provvederà al rilascio di nuova concessione, mediante esperimento di pubblica gara con le modalità dell'appalto concorso secondo la legislazione vigente e le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 – Avviso di gara

L'appalto concorso è preceduto dall'avviso di gara sottoscritto dal dirigente del Settore Marmo, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

L'avviso di gara e la lettera d'invito dovranno precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.

Art. 4 – Pubblicità

L'avviso di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente.

L'avviso di gara dovrà essere pubblicato per estratto sulla cronaca locale di due quotidiani nonché inserito sul F.A.L.

L'avviso inoltre dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sarà messo a disposizione degli interessati presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.

Potranno essere adottate forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato e servizi televisivi.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Sono ammesse a partecipare le imprese individuali, le Società, le cooperative e i consorzi di imprese escavatrici aventi per oggetto sociale l'esercizio di attività estrattiva.

In caso di consorzi l'istanza di ammissione e dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni singola impresa consorziata. I requisiti per la partecipazione alla gara sono:

- a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. conforme a quanto previsto dal primo comma del presente articolo;
- b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.18 del Decreto Legislativo 19/12/1991 n.406;
- c) non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportino l'impossibilità di assunzione degli appalti, prevista dalla Legge n.575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (Disposizioni contro la mafia);
- d) non aver riportato pronunce di decadenza di concessione, dichiarate con deliberazione del consiglio comunale, nei casi previsti dal punto 2) dell'art.11 del regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali negli ultimi tre anni.
- Art. 6 Domanda di partecipazione e documentazione a corredo I richiedenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire al Comune a mezzo lettera raccomandata apposita domanda di partecipazione alla gara, in regola con la normativa sul bollo, indicando sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile quanto segue:
- 1) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. come società o impresa, con l'indicazione della forma giuridica e dell'oggetto sociale;
- 2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.18 del Decreto Legislativo 19/12/1991 n.406;
- 3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione, previste dalla Legge n.575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) di non aver riportato pronunce di decadenza di concessione, dichiarate con deliberazione del consiglio comunale, per i casi previsti dal punto 2) dell'art.11 del regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali negli ultimi tre anni;
- 5) di essere in grado di fornire, in caso di invito, idonee referenze bancarie; inoltre dovrà dichiarare:

- 1) Le attrezzature, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico, nonché il personale necessario che si intende impiegare per la coltivazione della cava oggetto della gara;
- 2) il fatturato globale dell'impresa, se attiva, risultante dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- 3) l'elenco delle lavorazioni di cava eseguite o in corso negli ultimi tre anni, indicando il periodo e il luogo oggetto di attività estrattiva (se già svolta attività estrattiva):
- 4) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi integrativi,nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- 5) il rispetto, in fase di coltivazione, delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di poliziamineraria;
- 6) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dal regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali che disciplinano la concessione, nonché la disponibilità a sottoscrivere la sua accettazione entro due mesi dalla deliberazione consiliare di concessione.

Art. 7 – Invito alla gara

Sono invitate a partecipare alla gara le imprese che hanno presentato domanda nei termini e che comunque abbiano dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso.

L'elenco delle ditte da invitare deve essere approvato con determinazione del dirigente.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico - qualitativi e economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nella lettera di invito.

L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico chiuso e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura dal legale rappresentante con indicazione esterna dell'oggetto della gara.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile per esteso dal legale o dai legali rappresentanti la Ditta concorrente.

L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dalla lettera di invito. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi e del ritardato inoltro degli stessi.

La documentazione acquisita sarà utilizzata per il successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'escavazione ai sensi della L.R.78/98.

Art. 9 - Contenuto delle offerte

Il plico dovrà contenere tre separate buste chiuse, con apposta la relativa ragione sociale, l'oggetto della gara e la scritta:

BUSTA A – Documenti per l'ammissione alla gara;

BUSTA B – Elementi tecnici e qualitativi di valutazione;

BUSTA C – Offerta economica per le opere e le attrezzature esistenti in cava, ove presenti;

La BUSTA A dovrà contenere la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara consistente, ai sensi della legge 4/1/68 n.15 in un'unica istanza di ammissione e dichiarazione in lingua italiana, da rendersi in bollo, nello schema all'occorrenza allegato alla lettera d'invito, secondo lo schema allegato 2, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.

In caso di consorzio l'istanza dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni singola impresa consorziata.

La BUSTA B dovrà contenere il piano indicativo di coltivazione della cava, con indicazione dei mezzi da impiegare, dei programmi di lavoro in relazione anche alla durata ventennale della concessione e della forza lavorativa da impiegare, redatto da uno o più professionisti abilitati nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente e contenente:

 Relazione tecnica di inquadramento territoriale, con riferimento agli strumenti pianificatori e vincolistici vigenti, alle caratteristiche paesaggistiche, all'impatto ambientale, alle infrastrutture e alle modalità di stoccaggio, asportazione e/o riutilizzo degli scarti di lavorazione (documentazione fotografica e cartografica scala 1:2000);

- Piano di coltivazione di massima, con durata ventennale, comprendente informazioni utili sulla giacimentologia, sui metodi di coltivazione, sulle quantità di marmo prodotto, sull'organizzazione del lavoro, sulle possibili interferenze idrauliche, sulle opere di urbanizzazione e di smaltimento dei rifiuti e sugli interventi per la sicurezza delle aree interessate dalle lavorazioni (planimetria e sezioni giacimentologiche scala 1:2000, planimetria e sezioni relative alle lavorazioni previste per fasi pluriennali scala 1:1000/500);
- Progetto di risistemazione, con studio degli effetti indotti e dell'intervento previsto (planimetria e sezioni per il ripristino nella fase finale scala 1:1000/500);
- Eventuale progetto per impianti di lavorazione complementari (cartografia indicativa).

La BUSTA C dovrà contenere l'offerta per le opere e le attrezzature esistenti in cava e per i lavori preparatori sfruttabili, da pagarsi in 20 annualità al tasso ufficiale di sconto, con adeguamento annuale alle variazioni dello stesso sulla base della media ponderata annua.

Art. 10 - Competenze per le procedure di gara

Le attività di gestione delle procedure di gara sono di competenza del dirigente responsabile del settore marmo.

Al dirigente responsabile del settore marmo compete in particolare la sottoscrizione del bando e di curarne la pubblicazione, di formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare, di sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito.

Art. 11 – Commissione giudicatrice

Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte e dei progetti viene nominata una Commissione da parte della Giunta comunale. La nomina avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione sarà presieduta dal dirigente del settore marmo e composta da un tecnico esperto in discipline minerarie e da un tecnico esperto in discipline giuridico – amministrative, anche esterni all'Ente. Un impiegato dello stesso settore marmo svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione in particolare procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi, alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati e

all'esperimento della fase della ammissione alla gara. In successive sedute non aperte al pubblico all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione presentata provvedendo ad assegnare alle ditte ammesse alla gara il relativo punteggio determinato secondo i criteri stabiliti.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Delle operazioni e dell'avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione presenti alla seduta.

Art. 12 – Chiarimenti ed integrazioni

L'Amministrazione aggiudicatrice invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 13 – Elementi di valutazione e relativi coefficienti

La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico – qualitativi ed economici in relazione all'oggetto della concessione.

La Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito in relazione ai seguenti criteri predeterminati.

Parametri di valutazione e relativa percentuale di incidenza:

- Conformità agli obbiettivi generali determinati nel bando in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione desunta dalla documentazione presentata a dimostrazione della necessaria capacità economica, finanziaria e tecnica: 20%;
- 2. Qualità della progettazione in relazione alla idoneità dell'analisi giacimentologica, alla scelta della metodologia di lavoro e alle rese ottimali conseguenti: 15%;
- 3. Potenzialità produttive in relazione al personale occupato, ai macchinari impiegati, alla produzione utile prevista desunta dal Piano indicativo di coltivazione della cava: 15%;
- 4. Previsioni infrastrutturali (strade, ravaneti, servizi, ecc..) desunto dal Piano indicativo di coltivazione della cava: 5%;

- 5. Funzionalità delle lavorazioni in relazione alla correlazione con eventuali attività di coltivazione confinanti, alla compatibilità con piani di comporto, alla sicurezza e razionalità delle stesse (opere di bonifica e messa in sicurezza) desunto dal Piano indicativo di coltivazione della cava: 20%;
- Impatto ambientale in relazione ai metodi di scavo, alle opere previste e al progetto di ripristino desunto dal Piano indicativo di coltivazione della cava: 20%;
- 7. Offerta per le opere e le attrezzature esistenti in cava e per i lavori preparatori sfruttabili: 5%.

La commissione esprimerà un giudizio da 0 a 30 su ciascun parametro esaminato per ogni concorrente, quindi, applicando le percentuali sopra riportate, ricaverà la votazione finale dei concorrenti.

Avranno la preferenza nell'ordine, a parità di requisiti, i concessionari e i proprietari di cave confinanti in attività, le cooperative di lavoratori e i consorzi d'imprese escavatrici nella località.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La Commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria di merito delle offerte valide pervenute e la trasmette alla Giunta comunale per l'approvazione.

Art. 14 - Concessione

Il Consiglio comunale sulla base della graduatoria provvede a deliberare la concessione.

Il concessionario entro due mesi dalla deliberazione consiliare di concessione, deve comunicare per iscritto la sua accettazione e produrre la documentazione a convalida delle dichiarazioni rese. Qualora il concessionario ometta di presentare la documentazione richiesta, o questa risulti difforme dalla dichiarazione, decade da ogni diritto. Il Consiglio comunale con atto motivato può deliberare la concessione ad altro concorrente che segue in graduatoria.

La non rispondenza del piano indicativo di coltivazione, valutato con l'aggiudicazione, al piano esecutivo di coltivazione, presentato per l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della L.R. 78/98, può costituire grave inadempimento agli obblighi della concessione, così come previsto dall'art. 11 del Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, da valutarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 dello stesso

regolamento per l'eventuale dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.15 - Rapporti fra vecchi e nuovi concessionari

I rapporti fra i nuovi concessionari ed i precedenti vengono regolati per analogia dall'art. 43 della Legge Mineraria del 1927, sostituendosi alle autorità ivi indicate i corrispondenti organi tecnici del Comune.

Par. 7.6 Delibera del Consiglio Comunale di Carrara del 21/7/2005 n°61

Il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali di Carrara, approvato con la deliberazione del 29/12/1994 n°88, all'art. 15, enunciava:

- 1) I contratti di affitto di cave in concessione o altrimenti possedute dai locatori in agri comunali, potranno continuare fino ad un massimo di nove anni. Nei nuovi atti di concessione ai locatori si deve menzionare il contratto di affitto in corso con la data di scadenza.
- 2) Ove il contratto abbia scadenza più breve del termine di nove anni , potrà essere rinnovato fino a completarlo.
- 3) Nell'ipotesi che il concessionario o occupante dell'agro non abbia presentato la denuncia di cui all'art.14, e sia perciò decaduto da ogni diritto e comunque quando la cava sia disponibile, il coltivatore affittuario avrà precedenza assoluta nella gara per la concessione della cava stessa..

La delibera del Consiglio Comunale di Carrara del 21/7/2005 n°61 ha portato le seguenti modifiche:

Art. 15

1) Se titolare di una concessione è una società prevista dal libro V titoli V e VI del codice civile ovvero se più soggetti sono contitolari di una concessione anche per quote diverse, o ancora, se una cava è oggetto di più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, la coltivazione della cava può comunque essere attuata da un socio ovvero da un contitolare della concessione ovvero da un co-concessionario esperto del settore, osservate le condizioni che seguono. Può essere delegato

alla coltivazione anche il socio esperto di società titolare di quote o azioni della società concessionaria, purché, tenendo conto della demoltiplicazione inerente a tale partecipazione, siano rispettati i requisiti previsti nel successivo comma 3, lettera a).

La coltivazione della cava può essere attuata, altresì, da una società di capitali, il cui capitale sia per l'intero di proprietà dei concessionari, siano essi persone fisiche o giuridiche, purché tutti ne siano soci, salvo gli eventuali titolari di quote minimali, come definite nel successivo comma 3, lettera c).

- 2) In presenza di più concessioni relative ad un'unica cava, i concessionari si considerano in comunione tra loro, relativamente alle situazioni soggettive inerenti a tutte le concessioni.
- 3) I rapporti tra società e socio, tra comunione e comunista e tra soggetto concessionario e società coltivatrice delegati alla coltivazione della cava sono disciplinati da contratto o regolamento appositi, da trasmettere in copia autentica al Comune, che assicurino il rispetto delle seguenti previsioni:
 - a) Non può essere delegato alla coltivazione della cava un socio o un contitolare della concessione che non fruisca di una partecipazione, nella società o nella comunione, pari almeno al venticinque per cento, determinato, peraltro, senza tenere conto della presenza eventuale di soci minimali come definiti nella successiva lettera c).
 - b) La produzione della cava è acquisita alla società o alla comunione concessionarie ovvero, alternativamente, direttamente ai soci o ai comunisti su delega della società o della comunione, per un prezzo pari almeno al suo costo di produzione e che non ecceda il costo medesimo per oltre il venticinque per cento. La società o la comunione ovvero, in luogo di esse, i soci e i comunisti sono obbligati all'acquisto, a tale prezzo e per le quote di loro spettanza, anche ai sensi della successiva lettera c).
 - c) In caso di quote minimali di partecipazione alla comunione dei concessionari, ossia di quote non eccedenti il cinque per cento calcolato con riferimento alla superficie dell'agro o degli agri marmiferi costituenti la cava, la relativa partecipazione potrà essere disciplinata diversamente dal regolamento della comunione, anche prevedendo una corresponsione in denaro.
 - d) Le quote di attribuzione, ai singoli soci e ai singoli coconcessionari, della produzione acquisita alla società o alla comunione non devono differire per oltre il venticinque per cento dalle quote di partecipazione nella società o nella comunione.

- e) Nei casi di delega della coltivazione della cava a socio, coconcessionario esperto o società di capitali partecipata, la responsabilità per l'adempimento di tutti gli obblighi, anche procedimentali, inerenti alla concessione previsti dall'art.6 nonché degli obblighi inerenti alla determinazione ed al pagamento del canone di cui agli art.10 e seguenti del presente regolamento, è loro estesa, in solido con il concessionario o i concessionari, i quali rimangono obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
- f) La coltivazione delle zone contigue o vicine comprese in cave diverse, oggetto di diverse concessioni, ove ciò appaia necessario al fine di assicurarne un più razionale sfruttamento ovvero ricorrano ragioni di sicurezza, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, ai sensi dell'art.17 legge della Regione Toscana 3/11/1998 n°78.
- g) Qualora la concessione nella titolarità della società ovvero nella contitolarità di più soggetti abbia ad oggetto uno o più cave delle quali, con motivazioni tecniche e nel rispetto della sicurezza, si intenda, sempre che sia possibile ed opportuno, procedere a coltivazione separata, la società o la comunione possono delegare soggetti diversi che potranno essere distintamente autorizzati alla coltivazione, sempre nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
- h) Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di società o di comunione.

Art.15 bis

- Qualora la coltivazione degli agri in concessione prosegua, oltre il termine previsto nel successivo art.16, in violazione delle regole fissate negli art.7 e 15 del presente regolamento, il concessionario o i concessionari incorrono, di diritto, nella decadenza dalla concessione, che il Comune dichiara osservate le forme previste dall'art.11 del presente regolamento.
- 2) I concessionari incorrono, del pari, in decadenza di diritto qualora vengano meno e non siano ripristinate, entro centottanta giorni, le condizioni sotto le quali è consentita, dall'art.15, la coltivazione delle cave ad opera di socio, comunista o società partecipata.

Capitolo 8

Dispute sulla natura giuridica degli agri marmiferi e sul loro utilizzo

Par. 8.1 Natura giuridica degli agri marmiferi

Nel corso degli anni, si sono sviluppate lunghe e vivaci battaglie giudiziarie fra i Comuni ed i privati concessionari, sulla natura giuridica degli agri marmiferi, sulla collocazione del bene-cava fra le altre categorie dei beni, sulla sua affrancabilità ed usucapibilità.

I privati concessionari hanno, infatti, contestato le tesi, secondo le quali gli agri marmiferi farebbero parte del patrimonio indisponibile del Comune, ed il diritto reale costituito su di essi non sarebbe suscettibile di affrancazione.

La posizione assunta dai privati concessionari si fonda sulle seguenti argomentazioni:

- nella disciplina estense non si ravvisa alcun principio assoluto od inderogabile di indisponibilità ed imprescrittibilità dei diritti del Comune e delle Vicinanze sugli agri marmiferi;
- nel diritto italiano dell'età di mezzo, la proprietà dei beni pubblici non era strutturata secondo modalità diverse dall'istituto della proprietà di diritto privato e non era caratterizzata da vincoli pubblici che ne vietassero la disponibilità e la prescrittibilità;
- 3) gli agri marmiferi, pertanto, come beni vicinali, godevano di un'impronta pubblicistica solo indiretta e remota, mentre erano soggetti alla disciplina dettata per i diritti privati;
- 4) le considerazioni sin qui svolte, secondo i privati concessionari indurrebbero a ritenere gli agri marmiferi inclusi nell'ambito di quello che, con definizione attuale, viene qualificato come "patrimonio disponibile" del Comune, per il quale vigono principi rigorosamente privatistici, compatibili con la possibilità di affrancazione e di usucapione del diritto;

5) alla stregua comunque, dell'art.828 cod. civ., sempre a giudizio dei concessionari medesimi, l'inalienabilità dei beni indisponibili non sarebbe assoluta, ma limitata al contemporaneo mutamento di destinazione, la cui violazione comporterebbe non nullità, ma annullabilità dell'atto.

La tesi ora enunciata non ha trovato, però, riscontro positivo in sede giudiziaria, per i motivi esposti nella fondamentale sentenza del 3/6/1987 n°361 emessa dal Consiglio di Stato.

In questa sentenza si legge: "...allorché entrò in vigore il codice civile estense del 1852 – che ammetteva, agli artt.1631, 1634, 1637 e 1653, la "affrancazione" dei fondi enfiteutici dietro pagamento da parte del diretto utilizzatore di un capitale di riscatto – si pose il problema se tali disposizioni si applicassero anche alle cave dei marmi di Massa che erano sottoposte ad un regime assai simile a quello dell'enfiteusi".

Su tale argomento, sollecitato da apposita relazione del Ministero dell'Interno si pronunciò espressamente il Sovrano di Modena e Massa Francesco V con rescritto del 25 giugno 1852 n°3268, prescrivendo che "la legge sui livelli delle cave dei marmi di Massa è legge speciale calcolata su una incipiente industria, quindi deve restare quale legge speciale", il che escludeva, ovviamente, l'operatività delle norme sulle allivellazioni con riguardo alle cave in parola.

La cosiddetta "enfiteusi" degli agri marmiferi di Massa, così come delineata dalla normativa estense, pur essendo molto simile alla enfiteusi comune, se ne differenzia per delle caratteristiche che ne fanno un "unicum" e che la rendono di per se incompatibile con l'esistenza di un diritto di affrancazione in favore dell'enfiteuta.

Una di queste caratteristiche si identifica nella circostanza che suo oggetto non è semplicemente il godimento di un fondo agricolo (così come si verifica nell'enfiteusi tradizionale), ma proprio l'estrazione di un materiale inerte (qual è il marmo) che si trova nel suolo e che si esaurisce, fino a estinguersi, man mano che il rapporto ha il suo corso.

Sicché, non può parlarsi di miglioramento del fondo, ma, anzi, di un suo progressivo depauperamento.

L'inesistenza di un diritto di affrancazione dell'enfiteusi degli agri marmiferi di Carrara e di Massa era stata già affermata dalla Corte di Cassazione con le sentenze 24/5/1954 n°1679 e 14/10/1967 n°2462.

Con l'effetto che gli atti di affrancazione, eventualmente posti in essere, sono da considerare nulli perché contrari a norma di legge, ai sensi degli

artt.1119 e 1122 cod. civ. del 1865, e degli artt.1343, 1345, 1418 dell'attuale codice civile.

La tesi trova pure piena conferma nella sentenza 10/5/1995 n°5118 della Suprema Corte, ove si legge che "....secondo la legislazione estense, le concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del Comune di Massa hanno, attualmente, l'intrinseca natura di concessioni amministrative di un bene del patrimonio indisponibile di quell'Ente locale. 19"

Sotto qualunque aspetto si consideri la questione, deve considerarsi che le cave in esame, sia per le norme che riguardano la loro costituzione, sia per la manifesta analogia che presentano con le miniere e con le cave di proprietà dello Stato, sono beni ai quali non si applicano le regole dell'usucapione.

Usucapibile, invece, qualora ne ricorrano le condizioni, è il diritto del concessionario²⁰.

La cava, oggetto del rapporto di concessione, ha natura di bene pubblico, sia in senso soggettivo (essendone proprietario un Ente Pubblico) sia in senso oggettivo, per la sua destinazione.

Per quanto concerne la proprietà, infatti il patrimonio degli enti pubblici costituisce, comunque e sicuramente, "bene pubblico" in senso soggettivo, salva la destinazione esclusivamente privatistica della sua utilizzazione²¹.

Nel caso di specie, il carattere privatistico della proprietà delle cave è escluso per diverse e concorrenti ragioni.

In primo luogo, le cave dei Comuni di Carrara e Massa, in quanto rientranti in uno speciale regime normativo (regolamentazioni estensi e successivi decreti) costituiscono bene con destinazione speciale di uso pubblico, per la tutela di interessi generali ad essi medesimi connessi.

In secondo luogo, il carattere di "bene pubblico" della cava discende da una applicazione analogica della disposizione di cui all'art.826 c.c. (che attribuisce al patrimonio indisponibile dello Stato le cave di proprietà statale).

Ancorché non sia automaticamente individuabile il carattere "indisponibile" del bene pubblico cava, si può rilevare, con adeguata certezza che la rilevanza di interesse pubblico delle cave permea i diversi profili del regime di appartenenza e del regime di coltivazione, anche alla stregua della disciplina pubblica relativa all'uso del bene medesimo,

¹⁹ Cassazione sez. un. 5/2/1988 n.1203; 14/10/1967 n.2462; 22/5/1954 n.1679.

²⁰ Cassazione 1/2/1957 n.367.

²¹ V.CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, pag.20.

secondo la legislazione nazionale e la legislazione regionale della Toscana (contenuta nella I. r. 30/4/1980 n.36 e successive modifiche).

In dottrina²²si sottolinea autorevolmente che la disciplina, preesistente alla normativa regionale, basata sul presupposto della libera coltivabilità delle cave, deve essere rivista alla luce del diverso ed ormai generalizzato sistema della autorizzazione.

Dalla legislazione regionale deriva, infatti, una doppia rilevanza pubblica del bene "cava", sia per lo sfruttamento dei giacimenti, che riveste un carattere di rilevanza economica, sia per la tutela paesaggistico ambientale, cui sono finalizzati i poteri pubblicistici.

Si tratta, quindi, di beni di interesse pubblico, la cui natura di bene oggettivamente pubblico, per le utilità ad esso ricollegate, si integra con il profilo soggettivo di appartenenza.

Infine, la natura di "bene pubblico" appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, si ricava anche dalla particolare destinazione, attribuita agli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e Massa..

Infine, il carattere di destinazione pubblica dei beni patrimoniali degli enti pubblici non dipende dalla stretta elencazione dell'art.826 c.c., ma dipende dalla destinazione a servizio pubblico che l'ente proprietario ha inteso attribuire al bene.

Pertanto, nel caso di specie, è, certo, ravvisabile, a proposito della cava, una destinazione di utilità pubblica oggettiva, cui corrisponde una qualificazione di "indisponibilità" patrimoniale, con tutte le ovvie conseguenze in ordine al regime gestorio e amministrativo.

In armonia con tali principi la giurisprudenza afferma che "la menzione dei beni indisponibili fatta dall'art.826 c.c. e dall'art.38 r.d.21/3/1926 n.490 sui servizi del provveditorato generale dello stato, è soltanto indicativa, sicché la categoria dei beni suddetti deve essere individuata sulla scorta di elementi obiettivi e particolari, tra cui la destinazione strumentale ad un pubblico servizio"²³.

8.1.1 Dottrina

La dottrina prevalente ha ritenuto che la legge mineraria n°1143/27 abbia introdotto un regime di proprietà privata delle cave, sia pure in parte condizionato dalla tutela di interessi pubblici.

103

²² S. BRIGNOLA, voce *cave* e *torbiere*, in Enc. Giur. Treccani.

²³ TAR Lazio, sentenza 17/5/1978 n.1616.

Altri studiosi hanno sostenuto che le cave e le torbiere sono sottoposte allo stesso regime demaniale delle miniere²⁴.

Secondo Vincenzo Cirulli Irelli²⁵le cave sono probabilmente da ritenere beni pubblici, esse sono state oggetto di disciplina innovativa da parte della legislazione regionale, e assoggettate, per ciò che concerne la loro formazione come beni giuridici, a procedimenti discrezionali; ciò ha modificato la loro natura (sembrano ormai da considerare piuttosto beni a destinazione pubblica).

In precedenza lo stesso autore²⁶si era così espresso: "Le cave sono in sostanza beni riservati, come le miniere, che tuttavia restano in *dominio diviso* con il proprietario del fondo, fino a che non si verifichi una causa di decadenza del diritto del proprietario stesso: verificatasi tale causa di decadenza, il diritto dominicale del soggetto pubblico sul bene automaticamente si espande nella sua pienezza". "La posizione della cava appare dunque del tutto assimilabile a quella delle miniere, che al momento dell'entrata in vigore della legge del 1927 si trovavano a vario titolo, in base al diritto previgente, in "disponibilità" del proprietario della superficie, e che sono state lasciate in "concessione perpetua" al proprietario medesimo".

Mario Bessone ²⁷ha ritenuto che "lo statuto dei suoli ad uso di scavo integra un modello di proprietà condizionata e risolvibile"; il regime delle cave sarebbe quello di un "bene ad impiego controllato". Con Bessone l'attenzione si sposta verso il tema della regolazione dell'attività estrattiva, ritenendosi di non essenziale rilievo ai fini della "certezza di conformità dell'uso al pubblico interesse" che un bene appartenga al patrimonio di un soggetto pubblico o privato.

Per Riccardo Caccin ²⁸ "le cave si inquadrano nel sistema fondiario"; "appartengono al proprietario del fondo", sono beni privati di interesse pubblico eventuale; sono soggette ad un regime giuridico prevalentemente privatistico; la loro disciplina è basata sull'interesse della produzione. Il Caccin ritiene che "nelle leggi regionali risulta elemento predominante non più il diritto di proprietà sul suolo, ma il provvedimento amministrativo di autorizzazione" e che "la coltivazione del giacimento di cava, avendo come titolo un provvedimento amministrativo, e non essendo più semplice estensione del diritto di proprietà, appare distinta dal diritto di proprietà sul suolo".

GUICCIARDI, Le miniere, cave e torbiere e loro qualificazione giuridica, 1936, pag.713.

104

-

²⁴ GILARDONI, *Trattato di diritto minerario*, Vol.I, pag. 605; CARRETTO, *Demanialità delle cave e torbiere*, 1937, pag. 1:

²⁵ V. CIRULLI IRELLI, Pianificazione territoriale e interessi minerari, 1985, pag.595.

²⁶ A.BARBERA e F.BASSANINI, I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali, 1978.

²⁷M.BESSONE, *Proprietà dei suoli, uso di cava e pianificazione territoriale*, in Foro amministrativo, 1975, pag.602-611.

²⁸ R. CACCIN, Disciplina giuridica delle cave e torbiere, 1978.

Pietro La Rocca²⁹si dichiara convinto che "non è assolutamente corretto parlare di una proprietà pubblica delle cave". Esse sarebbero di proprietà del proprietario del suolo, il quale " può farne l'uso che crede e disporne nei modi consentiti dal diritto privato, senza sottostare in tale sua libertà di disposizione ad alcun intervento del pubblico potere che sulle cave possedute da privati esercita solo poteri di polizia".

Questo potere del privato incontra il solo "limite imposto dall'onere della coltivazione della cava, in considerazione della necessità di garantire la "funzione sociale" della proprietà e "l'utilità sociale" dell'impresa".

F.A. Roversi Monaco³⁰ considera le cave "beni privati", e Marco Sertorio³¹ afferma che "il nostro ordinamento per le cave ha mantenuto in vigore il sistema fondiario, che attribuisce i giacimenti alla titolarità ed al godimento del proprietario della superficie".

8.1.2 Giurisprudenza

Anche nella giurisprudenza prevale nettamente l'opinione per la quale il regime delle cave è quello previsto per la proprietà privata.

Del problema si è occupata anche la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n° 20 del 1967, dopo aver osservato che "il trattamento giuridico fatto alle cave e quello adottato per le miniere hanno una comune ispirazione", ha affermato che "non importa individuare la natura del diritto del privato sulla cava: la proprietà, l'usufrutto, o che altro sia, sarebbero attribuiti con i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del bene, e questi limiti si inseriscono nella struttura del diritto, comunque esso si qualifichi, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza, vincolandolo indissolubilmente ad un esercizio che svolga quella funzione d'interesse generale cui la cava è, di per sé, destinata".

Sempre nel 1967 con la sentenza n° 119, la Corte affrontava l'argomento asserendo che "gli aspetti di pubblico interesse inerenti alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle miniere, se pur non possono comportare la sottrazione originaria del bene al proprietario del fondo, consentono l'assegnazione di un limite al diritto di questi".

"Pur riconoscendosi che l'iniziativa privata potrebbe bene attendere alla realizzazione dell'interesse generale, tale diritto convive tuttavia con un potere della P.A. sicché la coltivazione delle cave e delle miniere è assoggettata alla vigilanza della pubblica amministrazione, che può

³⁰ F.A. ROVERSI MONACO, Analisi della legislazione regionale e prospettive per una legge-quadro nazionale in materia di cave e torbiere, 1980.

105

²⁹ L'Amministrazione italiana n°2/1983, pag.181 e seg.

³¹M. SERTORIO, *L'attività estrattiva e la problematica del territorio*, 1983.

risolversi in intervento diretto a tutela dell'interesse generale, senza il tramite del procedimento tipico di espropriazione, qualora venga meno la fiducia nel proprietario del fondo".

La Corte di Cassazione "ha negato la proprietà sullo spazio sottostante al suolo a favore di un soggetto diverso dal proprietario del suolo stesso, cui tale potere sul sottosuolo era stato convenzionalmente ceduto".

La Corte di Appello di Torino, nella sentenza del 20/2/1957, ha ritenuto che il contratto di escavazione mineraria aderisce allo schema della locazione quando abbia per oggetto il godimento temporaneo della cava secondo la sua destinazione e con quel metodo di scavo che corrisponde ad un normale sfruttamento.

Per le sentenze della Corte di Cassazione n°6270/80 e n°6354/81 se i contraenti hanno inteso porre come oggetto del contratto il giacimento di materiale nella sua globale stratificazione, cioè come unità di superficie e di volume, senza alcun riferimento alla quantità o misura del prodotto da estrarre, e con la pattuizione di un corrispettivo unitario si avrà vendita immobiliare, mentre qualora abbiano voluto il trasferimento della proprietà dei materiali ricavati dallo scavo si avrà vendita mobiliare di una quantità determinata di cose future.

Se, infine, i contraenti pattuiscono il godimento temporaneo del terreno secondo la sua destinazione, con facoltà di apprensione del relativo prodotto naturale, si avrà locazione.

Per la sentenza n° 3054/77 è ammissibile l'alienazione, a titolo di vendita immobiliare, del sottosuolo indipendentemente dal suolo: di conseguenza il contratto col quale il proprietario di un fondo concede ad altri lo sfruttamento di una cava può essere legittimamente interpretato come vendita della cava anziché come vendita mobiliare del materiale escavato.

La cava sottratta alla "disponibilità" del proprietario del suolo fa parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Tale mutamento di condizione giuridica avviene senza che al proprietario del suolo sia corrisposto un indennizzo.

Al proprietario del suolo spetta soltanto il corrispettivo degli impianti, delle opere utilizzabili e del materiale già estratto esistente in loco.

L'indennizzo non è dovuto poiché non si tratta di una espropriazione ed è, quindi, da escludere l'illegittimità costituzionale della norma che non prevede l'indennizzo.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 20/1974 n°432, ha chiarito che lo sfruttamento della cava può costituire un obbligo solo se da esso derivi

un vantaggio alle ragioni dell'economia e che occorre una previa valutazione e dimostrazione, da parte della regione, delle ragioni di pubblico interesse che richiedono il subingresso di un concessionario al proprietario inadempiente.

Par. 8.2 Disciplina dell'escavazione delle cave di marmi di Carrara e Massa

La vigente legislazione mineraria disciplina le attività di ricerca e di escavazione delle sostanze minerali distinguendole in lavorazioni di miniere e di cave, a seconda della natura dei giacimenti.

I marmi e le pietre sono compresi nella seconda categoria, quella delle cave.

La cava viene lasciata nella disponibilità del proprietario del suolo con l'onere della coltivazione, la cui inosservanza può determinare l'espropriazione del giacimento e la sua concessione a terzi.

La Costituzione conferisce alle regioni potestà legislativa in materia di cave e torbiere, ma la regione non potrà innovarne il regime giuridico fondamentale e dovrà attenersi ai principi generali di diritto pubblico.

Come si è visto, un regime particolare è quello delle cave di marmo negli agri marmiferi comunali di Carrara e di Massa, tuttora soggetti alla cosiddetta "legge estense", ossia ad un sistema minerario dettato dai Duchi di Massa e Carrara, e dai loro successori Duchi di Modena, nel periodo corrente dal 1751 al 1852.

Il sistema minerario, benché incida su beni che normalmente sono lasciati nella disponibilità del proprietario del suolo, nella specie i comuni di Carrara e Massa, è di natura prettamente pubblicistica e i comuni nelle concessioni svolgono un'attività del tutto vincolata.

Nel diritto statutario carrarese il livello di cava venne inquadrato nella disciplina degli agri vicinali, poi comunali, inalienabili e imprescrittibili, la cui tutela era attuata in via amministrativa.

Nel diritto vigente permane il carattere pubblicistico del sistema, perché gli agri marmiferi comunali sono considerati beni del patrimonio indisponibile dei due comuni, che ne dispongono per fini di interesse generale e non di lucro.

Il comune non può disporre degli agri marmiferi altrimenti che nella forma del livello di cava, e correlativamente i privati non possono detenere agri altrimenti che nei modi prescritti dalla legge estense.

Oggetto della concessione livellaria è il diritto di escavare marmi, ossia il sottosuolo minerario, mentre l'occupazione della superficie ha funzione accessoria e strumentale.

Infatti col diritto dell'escavatore coesistono i diritti di pascolo e legnatico della collettività, in pratica caduti in desuetudine.

La natura giuridica della concessione è stata oggetto di numerose dispute, perché l'istituto del livello di cava, già insolito nel diritto comune precodificato, non trova riscontro nel nostro ordinamento. Da ciò derivano inevitabili difficoltà nell'inserimento di tali antiche norme preunitarie nel vigente sistema di diritto codificato.

La giurisprudenza dominante ritiene che il diritto del concessionario sia sostanzialmente un'enfiteusi perpetua, seppure con la caratteristica dell'insussistenza dell'obbligo di migliorare il fondo, e dell'insussistenza del diritto di affrancazione, essendo quest'ultimo incompatibile con la natura del diritto del comune concedente. Si tratterebbe perciò di un diritto reale parziario di natura privata, pur se creato da un atto pubblicistico di concessione amministrativa³².

La giurisprudenza a proposito della natura dell'atto di concessione richiama il concetto della concessione - contratto, che si estrinseca in un duplice rapporto, l'uno di natura pubblica e l'altro di diritto privato, giacché sull'atto amministrativo con cui il privato è investito della concessione si innesta un rapporto contrattuale che regola le condizioni, le modalità e il corrispettivo della concessione stessa, con obbligazioni da ambo le parti.

I diritti di carattere immobiliare dei concessionari conserverebbero il loro carattere di diritto soggettivo perfetto anche nei confronti della pubblica amministrazione quando essa, di fronte a specifiche inadempienze del concessionario, si avvalesse del potere di risoluzione del rapporto, mentre affievolirebbero e degraderebbero ad interessi legittimi solo di fronte a un provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale.

Come conseguenza di questi principi la giurisprudenza afferma che il diritto di preferenza accordato al ricercatore, e il diritto del concessionario conseguente al contratto di livello, essendo entrambi diritti soggettivi perfetti, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

_

³² Cass. sez. un., 14/10/1967 n.2462.

Tale tesi, che ha concluso con l'autorità delle sezioni unite della Suprema Corte un lungo travaglio di opinioni e di contrasti dottrinari, appare peraltro superata dalle recenti norme istitutive dei tribunali amministrativi regionali, in quanto la legge 6/12/1971 n.1034 riserva alla competenza esclusiva di questi ultimi la materia relativa alle concessioni di beni e servizi pubblici, nella quale, a causa dello stretto collegamento fra il provvedimento e il contratto, gli interessi legittimi sono intimamente connessi con i diritti soggettivi.

La competenza esclusiva del tribunale amministrativo regionale comprende anche le concessioni – contratto relative a beni demaniali e a beni patrimoniali indisponibili fra cui le concessioni mineraria.

Per quanto attiene alle cave soggette alla legge estense, la giurisprudenza dominante le comprende fra i beni indisponibili dei comuni di Carrara e di Massa, per cui "esse hanno , salva la diversa titolarità del dominio, un regime giuridico analogo a quello delle altre cave quando sono sottratte al proprietario per essere concesse a terzi, divenendo, così, beni patrimoniali indisponibili dello Stato" Perciò è evidente che anche per esse dovrà sussistere la competenza del tribunale amministrativo regionale, come per le altre concessioni minerarie e di beni del patrimonio indisponibile.

La legge estense attribuisce un regime particolare anche alle strade comunali che collegano le cave di Carrara e di Massa. Le spese necessarie alla loro costruzione e manutenzione sono poste a carico dei proprietari e dei concessionari di cave, sia direttamente che indirettamente con apposita tassa. I concessionari delle cave comunali e i proprietari delle cave aperte in terreni privati, sono titolari di un diritto soggettivo perfetto, ma non reale, all'uso delle strade di accesso alle cave nei confronti del comune; si tratta di un diritto soggettivo ad una prestazione alla quale il comune è tenuto ex lege in favore degli escavatori, la cui lesione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario³⁴.

Il sistema estense con le sue norme speciali che mal si adattano al vigente ordinamento giuridico avrebbe dovuto essere abrogato fin dall'emanazione della legge mineraria (r.d.29/7/1927 n.1143). Infatti l'art.64 della legge mineraria dispone che "entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e di Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'Industria e il Commercio, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi". I regolamenti furono più volte presentati all'approvazione del Ministero, ma non vennero mai approvati soprattutto per vivi contrasti sulla natura del diritto del comune e di quello dei concessionari, e sulla loro portata in relazione a diritti quesiti.

_

³³ Cass. sez. un., 14/10/1967, n.2462, cit.

³⁴Cass. sez. un., 8/7/1972, n.1291.

La mancata approvazione dei regolamenti ha quindi mantenuto in vigore la legge estense, in quanto il termine di un anno assegnato dalla legge mineraria ai comuni non è stato ritenuto termine perentorio ma bensì acceleratorio.

Par. 8.3 Usi e pratiche commerciali in tema di marmi

Le attività connesse alla produzione e al commercio dei marmi hanno dato luogo a numerose consuetudini. Poiché la zona marmifera apuana ha rappresentato per secoli il più importante centro produttivo e commerciale, le consuetudini della provincia di Massa-Carrara, registrate in un complesso organico, hanno avuto ovunque peso determinante. In molte zone sono state esplicitamente ed integralmente recepite nelle raccolte provinciali (Aosta).

Negli ultimi anni le camere di commercio di molte province hanno iniziato la registrazione di usi del marmo, generalmente sotto la voce "prodotti dell'industria estrattiva", comprendendovi spesso la coltivazione delle cave, l'industria e il commercio di marmi e pietre.

Notevoli fra gli altri, per quanto riguarda la coltivazione e l'affitto delle cave, gli usi di La Spezia e di Lucca; interessanti usi commerciali in materia di blocchi e di lastre vi sonoanche nelle province di Bari, Bergamo, Brescia, Latina, Messina, Siena, Varese, Viterbo e altre.

Il progresso tecnologico ha fatto venire meno per desuetudine molti caratteristici usi, mentre se ne creano continuamente di nuovi, come quelli sull'utilizzazione delle strade di arroccamento per le cave (Massa-Carrara).

Fra gli usi normativi, che si applicano anche se ignorati dalle parti, sono rilevanti quelli che stabiliscono la proprietà dei blocchi. In genere l'apposizione della marca di una ditta su blocchi di marmo ne indica la proprietà (Massa-Carrara, La Spezia)³⁵.

Nella zona apuana la marcatura dei blocchi non deroga peraltro all'uso che la proprietà dei marmi venduti passi nel compratore quando la merce è a bordo della nave, e sia stata spedita la relativa polizza di carico.

Quasi dovunque è uso generalizzato che i campioni di marmo debbano considerarsi del tutto orientativi e non impegnativi (Massa-Carrara, Bari, Bergamo, Brescia, La Spezia, Latina, Siena, ecc.). Allo stesso modo è uso pressoché generale che siano consentite la stuccatura e la grappatura di

_

³⁵ Carrara marmi, rivista trimestrale del Comune di Carrara, n.1-8, Carrara, 1975-76.

lastre di marmi colorati, essendo frequenti i difetti in tali materiali (Massa-Carrara, La Spezia, Latina, ecc.).

Agli effetti della competenza giudiziaria, la consegna dei marmi si intende fatta su piazza anche se la merce sia stata venduta su vagone, franco bordo o su altro mezzo di trasporto (Massa-Carrara, La Spezia).

Assai sviluppato è il regime degli usi in materia di vizi redibitori nella vendita di marmi e di lastre, usi richiamati dall'art.1492 c.c. In tale campo gli usi di Massa-Carrara sono i più completi. Uso è che il venditore di blocchi di marmo e bardiglio debba indicare al compratore i difetti visibili; ove tali difetti siano stati taciuti non si procede a risoluzione, ma il venditore è tenuto ai seguenti adempimenti: se il difetto sia stato riscontrato nella zona apuana egli deve rifondere il valore del marmo non utilizzato, nonché l'importo corrispondente all'eventuale passaggio del blocco nella categoria inferiore, oltre al risarcimento del danno nel limite delle sole spese vive; se il difetto sia stato riscontrato fuori della zona apuana egli dovrà rifondere soltanto il valore del marmo non utilizzato.

Se i difetti sono interni e non visibili, è consuetudine che non si faccia luogo a risoluzione, ma che il venditore debba rifondere soltanto il valore del marmo non utilizzato.

Il compratore ha l'obbligo di denunciare per iscritto al venditore i difetti non appena li abbia riscontrati, lasciando a sua disposizione per otto giorni il blocco segato, trascorso il qual termine ha diritto di essere accreditato degli indennizzi d'uso.

Se il blocco fu venduto "a strozzo", e questa condizione di vendita deve risultare con annotazione sulla fattura o con prove equivalenti, o se il blocco fu venduto a peso senza alcuna riserva scritta, non si possono pretendere indennizzi o risarcimenti.

Meno complesso è il regime dei vizi redibitori nelle altre zone, dove generalmente non si risponde dei difetti non visibili³⁶.

In materia di usi negoziali sono di grande interesse quelli relativi all'affitto delle cave, che ne fissano il canone in quota parte del prodotto ("settimo") diversamente commisurata a seconda che il locatore fornisca anche il passo, il piazzale di lavorazione e il luogo di scarico dei detriti(Massa-Carrara, Lucca). Alla scadenza del contratto d'affitto il conduttore rimane nella detenzione della cava per un periodo variabile, allo scopo di asportare i marmi già staccati dal monte.

Usi normativi regolano invece i rapporti di vicinato nella lavorazione delle cave, come il regime dei blocchi caduti nelle proprietà confinanti, il

³⁶ *Marmo*, Rivista, 1962-63, Carrara.

mantenimento dei bastioni di detriti comuni a due o più cave, l'uso delle strade di arroccamento (Massa-Carrara).

Nel settore del commercio delle lastre e dei marmi lavorati vigono usi per la misurazione delle lastre di marmo sagomate, per la spedizione e l'imballaggio del materiale.

La clausola "fornitura a piè d'opera" significa che i marmi debbono essere consegnati nel luogo della loro messa in opera senza alcuna altra prestazione da parte del venditore³⁷.

Se questi ha per contratto l'obbligo dell'assistenza alla messa in opera, deve mettere a disposizione del committente, per il tempo strettamente necessario, un operaio specializzato pronto ad eseguire, in corso di montaggio, tutti i ritocchi necessari. Questo operaio non deve eseguire nessuna operazione sui pezzi forniti diversa da quella sopraindicata, se non per disposizioni del committente, a sue spese, e sotto la sua esclusiva responsabilità (Massa-Carrara, La Spezia).

La sosta del marmo nel piazzale delle segherie è di regola gratuita a tempo indeterminato; nel caso che l'esercente della segheria inviti per iscritto il proprietario dei marmi a rimuoverli, questi dovrà pagare un giusto compenso a far data dallo scadere di un giusto termine per l'asportazione (Massa-Carrara)³⁸.

Par. 8.4 Regime fiscale dei marmi

Nel soppresso regime dell'imposta generale sull'entrata, l'industria marmifera aveva un trattamento agevolato con l'aliquota del 0,50 per cento, ai sensi dell'art.3 l.29/12/1949 n°955.

Con l'entrata in vigore dell'I.V.A. la materia rientrò nel quadro generale, ma rimase valido il successivo art.4 l.n°955 cit., che testualmente recita: "Gli atti e contratti afferenti le operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi e delle pietre indicate nel precedente articolo, sono soggetti alla registrazione, ai sensi del r.d.30/12/1924 n°3269, e successive modificazioni, col pagamento della imposta fissa di registro".

La circ. ministeriale 27/6/1950 n°60442 precisava che l'agevolazione suddetta presentava un'ampia portata, in quanto riguardava tutta la contrattazione relativa all'industria e al commercio del marmo e delle pietre similari, compresi gli atti relativi all'escavazione, gli affitti e i trasferimenti di terreni marmiferi, purché nel contesto dell'atto si facesse

.

³⁷ M.BORGIOLI, B.GEMIGNANI, Carrara e la sua gente, Carrara, 1977.

³⁸ *Marmo*, Rivista, 1979-80, Carrara.

menzione che il trasferimento o l'affitto erano fatti allo scopo di esercitare lo sfruttamento delle coltivazioni.

Le agevolazioni suddette vennero estese anche agli appalti di lavori connessi alle citate attività sia pure con frequenti contrasti interpretativi, nonché agli atti relativi all'acquisto di terreni destinati a operazioni connesse all'industria marmifera; si richiedeva peraltro un rapporto diretto fra gli atti di trasferimento e la lavorazione del marmo, rapporto che doveva essere immediato e presente, non soltanto eventuale e futuro.

Queste importanti agevolazioni fiscali sono state soppresse dal d.pr. 29/9/1973 n°60;e la materia dei marmi è rientrata nel regime ordinario.

A lato delle norme agevolative esistono tributi speciali che gravano sull'industria marmifera della zona apuana, e di quella versiliese. La più importante è la tassa marmi di Carrara, istituita con legge 15/7/1911 n°749, portante il titolo di "Istituzione a favore del Comune di Carrara di una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso".

8.4.1 La tassa marmi

La legge 15/7/1911 n°749 istituiva a favore del Comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso.

In concreto, tale disposizione determinava l'applicazione e la riscossione della tassa da parte del comune di Carrara nel momento dell'uscita dei marmi dai suoi confini.

Il provento che derivava da tale imposta era destinato in parte ad una pensione per gli operai del marmo, in parte per le spese necessarie ad opere pubbliche.

La tassa marmi presentava antiche origini , e risaliva ad un pedaggio istituito per la manutenzione delle strade che dalle cave conducevano al mare.

La determinazione della misura dell'imposta era stabilita ogni anno mediante regolamento comunale. Come chiarito dal legislatore con l'art.2, comma 2 ter del d.l.26/1/1999 n°8, convertito con legge 25/3/1999 n°75, la tassa applicata ai marmi e loro derivati era stabilita in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale.

Analoghe tasse gravavano sui marmi escavati nei comuni di Pietrasanta, Serravezza e Stazzema: r.d. 2/1/1923 n°192, modificato con l. 21/8/1950 n°793.

Una tassa di esportazione dei marmi delle cave di Massa e Montignoso venne istituita con delibera del 2/3/1939 n°143 dal commissario prefettizio del comune d''Apuania.

8.4.2 Sentenza della Corte di giustizia della comunità europea del 9/9/2004

La Corte di giustizia della comunità europea, alla quale è demandata l'interpretazione e la corretta applicazione delle norme comunitarie, con la sentenza 9/9/2004, si è dovuta pronunciare sulla questione sollevata dalla Commissione tributaria di Massa Carrara, alla quale si era rivolto un contribuente per l'annullamento di un avviso d'imposta con cui il comune aveva liquidato a suo carico la tassa sui marmi.

Analizzando la struttura della tassa sui marmi ed in particolare il momento di applicazione del tributo, che coincide con l'uscita dei marmi e loro derivati fuori dal territorio del comune di Carrara, i giudici europei hanno affermato che si tratta di un'imposta avente l'effetto equivalente ad un dazio doganale.

Secondo la Corte di giustizia, infatti, un tributo commisurato al peso della merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali, come la tassa sui marmi di Carrara, è equivalente ad un dazio doganale all'esportazione, nonostante il prelievo gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all'interno dello Stato membro interessato e, pertanto, viola l'art.23 del Trattato CE, che vieta agli Stati membri di introdurre dazi doganali o tributi aventi effetti equivalenti.

A parere dei giudici europei, quindi, la tassa sui marmi, genera gli stessi effetti di un dazio, poiché incide sul suo transito attraverso una sorta di frontiera doganale sulla libera circolazione del marmo e dei suoi derivati.

A conferma della natura di dazio della tassa sui marmi soccorre la circostanza che i marmi utilizzati nel comune di Carrara sono esentati dalla tassa e pertanto non si configurerebbe nemmeno un'imposizione interna, che in quanto tale sarebbe giustificabile.

La Corte di giustizia ha ricordato peraltro che "un onere pecuniario, anche se minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e gravante sulle merci nazionali o estere a causa del fatto che varcano una frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi dell'art. 23 CE".

Il divieto di applicazione di dazi doganali o imposizioni aventi effetti equivalenti, avuto riguardo agli ostacoli e all'onerosità che simili prelievi importano alla circolazione delle merci, è facilmente comprensibile nell'ottica di un mercato comune europeo, inteso come spazio senza frontiere interne, nel quale deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Ed è per questo che il principio dell'unione doganale impone che sia garantita la libera circolazione delle merci, non solo tra gli Stati membri, ma in tutto il territorio doganale e quindi anche all'interno di ciascuno Stato.

Capitolo 9 La concessione degli agri marmiferi

Par. 9.1 Procedimento amministrativo della concessione

Il procedimento ha inizio con la presentazione di una domanda in carta da bollo, indirizzata al Sindaco, alla quale il richiedente, munito di un permesso di ricerca rilasciato dalla Giunta Comunale, è tenuto ad allegare una planimetria, con l'indicazione dell'area richiesta per l'escavazione e i servizi, una relazione geologica ed un piano indicativo di coltivazione.

La domanda di concessione, presentata entro il termine di validità del permesso di ricerca, nel termine di otto giorni dal ricevimento viene pubblicata per sessanta giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Comunale e per tre giorni consecutivi mediante inserzione per estratto nella cronaca locale di due quotidiani.

La pubblicazione deve contenere l'avviso che chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione nel termine di affissione all'Albo Comunale.

Le opposizioni pervenute vengono istruite da una Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da un rappresentante della Camera di Commercio, dal dirigente del Settore Marmo con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione, da un rappresentante della A.S.L. e da due esperti in discipline minerarie nominati congiuntamente dalle organizzazioni datoriali.

La Commissione riferisce alla Giunta Comunale nel termine di due mesi dalla presentazione delle opposizioni.

Contro le decisioni assunte dalla Giunta Comunale è previsto il ricorso al TAR da parte degli interessati.

In mancanza di opposizioni o in caso di reiezione delle stesse, l'ufficio competente invita il richiedente a produrre l'intera documentazione richiesta dalla normativa vigente, provvede alla delimitazione della zona interessata ed acquisisce tutti i pareri e i nullaosta necessari.

La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta.Il suo rilascio è subordinato al rispetto degli strumenti urbanistici ed ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge.

Entro due mesi dalla delibera consiliare di concessione il richiedente deve comunicare per iscritto la sua accettazione: in mancanza decade da ogni diritto.

L'atto formale di concessione, con l'allegato disciplinare, deve essere trascritto.

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo.

Par. 9.2 Trasferimento dei diritti di concessione

La concessione è trasferibile per atto tra vivi.

Il procedimento inizia con la presentazione della domanda in carta da bollo da parte dei soggetti interessati (il vecchio ed il nuovo concessionario),

L'ufficio competente, al ricevimento della domanda, provvede ad informare gli eventuali soggetti interessati ed istruisce il procedimento, che si conclude con l'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Comunale.

L'atto di trasferimento, che verrà stipulato dalle due parti, deve essere trasmesso in copia autentica all'ufficio competente.

Il procedimento si conclude entro centoventi giorni.

La concessione è trasferibile anche per successione "mortis causa".

Par. 9.3 Decadenza della concessione

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- per mancato pagamento di due rate consecutive del canone di concessione;
- per aver ceduto la concessione senza autorizzazione;
- per inattività della cava;
- per aver affittato la cava o parte di essa;

- per grave inadempimento agli obblighi della concessione, da valutarsi dalla Commissione prevista dall'art.3 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali;
- in caso di gravi inadempienze previste dalle leggi della Regione Toscana regolanti la materia.

Il procedimento viene attivato dall'ufficio competente che provvede ad informare i soggetti interessati della contestazione dell'addebito.

Le controdeduzioni, pervenute nel termine di trenta giorni, vengono esaminate dalla Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione prevista dall'art.3 del Regolamento.

Nel caso le controdeduzioni non vengano accolte, o vengano accolte parzialmente con congrue motivazioni, il Consiglio Comunale dichiara la decadenza della concessione con motivata deliberazione, fissando i termini per gli adempimenti conseguenti.

Il Consiglio Comunale ha facoltà, sentito il parere della Commissione di cui all'art.3, di commutare la sanzione della decadenza con una penale secondo la gravità dell'inadempienza.

Considerazioni conclusive

Nel corso del tempo, l'industria marmifera è sempre stata considerata l'elemento trainante dell'economia dei Comuni di Carrara e di Massa, per tutto ciò che è riuscita a promuovere, direttamente e indirettamente, non solo attraverso la fase dell'escavazione, ma anche attraverso le fasi correlate della lavorazione e della commercializzazione del prodotto.

Questa industria, anche se tendente a pericolose oscillazioni, resta nell'ambito dell'economia del territorio apuano, l'unico punto di riferimento sicuro, fondato su una risorsa locale sottratta ad ogni valida concorrenza, e capace di attivare un commercio di notevoli dimensioni.

La coltivazione degli agri marmiferi trova origine nella più remota antichità della storia delle comunità locali; tuttavia, essa ha trovato una prima organica regolamentazione soltanto nei secoli XVIII° e XIX°, con la normativa estense, attualmente ancora vigente nel Comune di Massa, e solo da poco abrogata nel Comune di Carrara.

La legge di unificazione mineraria del 1927, anziché misurarsi direttamente con la problematica offerta dalla materia specifica, si è limitata ad operare un rinvio ad appositi regolamenti, assegnandone la competenza ai Comuni di Carrara e di Massa.

Una vera e propria disciplina in materia è stata raggiunta, anche se per il solo Comune di Carrara, con il Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali del 29/12/1994, ispirato alla delibera 11/10/1994 n. 68 del Consiglio Regionale, passata indenne al vaglio della sentenza 488/1995 della Corte Costituzionale.

La nuova disciplina si pone in netto contrasto con la normativa estense su alcuni punti di fondamentale rilievo, come quelli concernenti la durata della concessione (temporanea, anziché perpetua), l'entità del canone (commisurato alla quantità di marmo prodotto, anziché al valore agricolo dell'area).

E' da sottolineare, inoltre, che gli interessi, ricollegati alla coltivazione delle cave, hanno subito, con il decorso del tempo, una significativa evoluzione.

Infatti, l'attività estrattiva era inizialmente considerata solo nell'ottica della politica industriale, essendo allora obiettivo prioritario il fine di superare

la prevalente fisionomia agricola del Paese, per realizzare altre forme di produzione e di creazione della ricchezza.

Invece, con l'entrata in funzione delle Regioni e con le prime manifestazioni dell'attività legislativa dalle stesse esercitata, nasce la tendenza ad evidenziare interessi strettamente connessi al governo del territorio, in via primaria tutelati dalla disciplina urbanistica e dalla tutela dei beni ambientali.

In questa direzione, la legge regionale toscana 5/1985 ha istituito il "Parco Regionale delle Alpi Apuane", al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, prevedendo, a tal fine, un'apposita disciplina, per le modalità di escavazione e risistemazione delle aree.

Su un piano più generale, si deve, comunque, sottolineare come alla peculiarità dell'attività estrattiva corrisponda la peculiarità della normativa diretta a disciplinarla, la quale, nel tempo, ha mantenuto caratteri distintivi all'interno dell'ordinamento, sia nella disciplina estense, sia nella legislazione nazionale successiva, sia nei regolamenti locali da essa previsti.

Fondamentale rilevanza nella disciplina della materia mineraria ha rivestito la legge 3/11/1998 n. 78. Essa ha istituito il "Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili", denominato PRAER: si tratta dell'atto con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere.

Per comprendere l'esatta portata della disciplina degli agri marmiferi , appare opportuno richiamare le vivaci dispute, sviluppatesi nel tempo, che hanno interessato dottrina e giurisprudenza sulla natura giuridica delle cave, nonché sulla affrancabilità ed usucapibilità , costantemente negata, del diritto di proprietà sulle medesime.

Il Consiglio Comunale di Carrara, con la delibera del 21/7/2005 n.61, ha realizzato una vera e propria rivoluzione nella disciplina dettata dal Regolamento degli agri marmiferi comunali del 1994.

Tale regolamento presentava come suo principio basilare la dichiarazione: "Le cave a chi le lavora".

In realtà, questa si riduceva ad una mera dichiarazione di principio, perché poi la norma era smentita nei fatti dall'esistenza di un numero elevatissimo di concessioni (un migliaio circa per una novantina di cave) e di subaffitti, caratterizzati molto spesso da situazioni in cui il titolare di una concessione dà la cava in lavorazione ad un altro, tenendo per sé gli utili e facendo ricadere su quest'ultimo il rischio d'impresa.

Oggi, con il nuovo testo approvato dal Consiglio Comunale, a lavorare la cava dovrà essere esclusivamente il concessionario unico o la comunità dei concessionari ("cooperative"), senza possibilità di subaffitti: questa è la vera rivoluzione.

Ciò, però, viene attuato con il rispetto di determinate regole, di paletti ben precisi, per evitare la sopraffazione di alcuni dei membri della comunione sugli altri (ad esempio, chi lavora la cava deve detenerne almeno un quarto, e la produzione deve essere data al concessionario in proporzione al suo peso nella concessione).

Al posto dei rapporti di sub-concessione o affitto dovranno subentrare nuove formule societarie, capaci di trasformare chi lavora la cava in un vero "braccio operativo" di chi della cava è concessionario, con quello che nella realtà sociale è detto "padrone", chiamato non solo ad incassare gli utili ma anche a sopportare costi e rischi.

Infatti, prima, accadeva anche questo: chi comandava poteva concedersi il lusso di non lavorare, di avere rendite certe, senza correre alcun rischio (ad esempio, il caso della SAM, colosso del settore, che controlla la concessione di una buona fetta di cave).

Per il futuro saranno introdotte garanzie e tutele per tutti; coloro che detengono il comando dovranno spartire il prodotto escavato con tutti coloro che ne avranno titolo, al semplice prezzo di produzione.

Ciò che è stato stabilito rappresenta una soluzione intermedia rispetto alle posizioni di chi chiedeva che la nuova realtà delle cave subisse una rigida regolamentazione e chi chiedeva, invece, che i nuovi assetti venissero lasciati alla più libera contrattazione.

Giungendo al termine di quanto è stato sin qui trattato, si è indotti a concludere, che l'attività di coltivazione degli agri marmiferi, che si è svolta nei secoli con caratteri propri, difficilmente riproducibili, necessita di continui aggiornamenti, per favorire una più efficiente organizzazione industriale e un sempre più completo inserimento nella realtà circostante.

Una rinnovata disciplina che favorisca le esigenze complessive della società al fine di assecondarne gli interessi ed i valori, assunti come ragguardevoli e degni di tutela.

Bibliografia

Abbate G., Carattere giuridico del provvedimento ministeriale che dà in concessione una cava o torbiera, in Riv.Dir.Miner., 1950.

Abbate G., Sulla natura del diritto del proprietario di cava o torbiera, in Riv.Dir.Miner., 1952.

Abbate T., *Analisi della legge mineraria n° 1143/1927*, in Riv.Dir.Min.,1950, pag.23ss.

Agrifoglio, *Sul regime giuridico delle cave* e *torbiere* (aspetti amministrativi e costituzionali), in Riv.Trim.Dir.Pubbl., 1974, pag.662ss.

Allusini C., Lo sviluppo e l'esportazione dell'area Apuana; evoluzione e prospettive.

Angelini Alliani F., Storia di Carrara dalle origini ai nostri giorni, Carrara, 1956.

Annunziata M., *Disciplina delle cave secondo la normativa vigente*, in Foro amministrativo, 1983.

Antonini E., Attività di cava e principi fondamentali dell'ordinamento, in Le Regioni, 1982.

Arato M., La riforma della normativa statale in materia di cave e torbiere, 1979.

Assini N. - Barsotti L., Attività estrattive e disciplina del territorio tra norme statali e regionali, in Rass.TAR, 1980.

Baldassarre, Sulla natura giuridica della sottrazione delle cave alla disponibilità dei privati, in Giur. Costit., 1967.

Barbera A. – Bassanini F., Commentario al Decreto n°616 di attuazione della L. n°382 del 1977, in "I Nuovi poteri delle regioni e degli enti locali", Bologna, 1978.

Barbera A. – Bassanini F., *I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali*, 1978.

Barberi F., Condizione giuridica delle cave di Carrara, tesi di laurea, 1949.

Bavastro R., Gli Eroi del Marmo, Pisa, 2004.

Bernieri A., Storia di Carrara moderna, Carrara.

Berti G., Le cave tra diritto di proprietà e governo del territorio, in "Le Regioni", 1975.

Bessone M., Funzione sociale della proprietà e controlli dell'impresa nella legislazione regionale in materia di cave, in Foro Amm., 1978.

Bessone M., Politica di difesa dell'ambiente e governo regionale dei suoli ad uso di cava, 1976.

Bessone M., *Proprietà dei suoli, uso di cava e pianificazione territoriale*, in Foro Amm., 1975.

Betti M., Quadro storico dell'escavazione del marmo di Carrara e Massa, Massa, 1934.

Bigliazzi Geri L., Breccia U., Busnelli F., Natoli U., *Diritto Civile 1*, Torino, 1993.

Bombicci, Corso di litologia, Bologna, 1885.

Borgioli M. – Gemignani B., Carrara e la sua gente, Carrara, 1977.

Borgioli M. – Gemignani B., Carrara e la sua gente, Carrara, 2004.

Brignola S., voce "Cave e Torbiere", in Enc.Giur.Treccani, Roma, 1988.

Brugi, Della enfiteusi, UTET, 1929.

Cacciavillani C., *Urbanistica, attività di coltivazione di cava e tutela dell'ambiente: il Consiglio di Stato inaugura un nuovo indirizzo*, in Riv.Giur.Edil., 1987.

Caccin R., Disciplina giuridica delle cave e torbiere, 1978.

Caccin R., Il nuovo regime dei suoli, Firenze, 1977.

Caia G., Attività economica e tutela ambientale nella disciplina delle cave e torbiere, in Foro Amm., 1982.

Calasso P., Introduzione al diritto comune, Milano, 1951.

Camera di Commercio e Industria di Carrara, *Disegno di legge sulla* demanializzazione del sottosuolo ed unificazione della legislazione mineraria, Carrara.

Capaccioli E., Manuale di diritto amministrativo, Padova, 1983.

Carrara Marmi, rivista trimestrale del Comune di Carrara, n.1-8, Carrara, 1975-76.

Carretto, Demanialità delle cave e torbiere, 1937.

Cassa di Risparmio di Carrara, *Il marmo nel mondo, industrie e commercio di materiali lapidei*, Società editrice Apuana, 1980.

Cassese S., Guida per le autonomie locali, 1986.

Centro lunigianense di studi giuridici Pontremoli, Assetto del territorio in relazione alle cave, Genova, 1978.

Cerulli Irelli V., *I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali*, Bologna, 1978.

Cerulli Irelli V., Pianificazione territoriale e interessi minerari, 1985.

Collezione delle Leggi Estensi, Archivio di Stato di Massa.

Comune di Carrara, Relazione sulla condizione giuridica degli agri marmiferi del Comune di Massa e Carrara, 1995.

D'Avanzo W., Diritto minerario e delle fonti di energia, Roma, 1970.

D'Avanzo W., Lezioni di diritto minerario, Roma, 1958.

D'Avanzo W., Miniere, cave e torbiere, in Nov.dig.it.

Della Valle A., Cave, torbiere e diritto di superficie, in Riv.Dir.Miner., 1952.

Della Valle A., *In tema di cessazione della concessione di cava o torbiera*, in Riv.Dir.Miner., 1951.

Dolci E., Carrara cave antiche, Carrara, 1980.

Dumotel F., *Miniere, cave e torbiere negli statuti speciali*, in Riv.Dir.Miner., 1951.

Enrietti, Rapporto di proprietà in cave o torbiere, in Riv.Dir.Miner., 1950.

Eula E., Le concessioni perpetue, in Giur.Ital., 1939.

Galletti Gualtieri V., La città del marmo, Firenze, 1939.

Giampaoli G., Guida di Carrara, Carrara, 1980.

Giannini M.S., I beni pubblici, Roma, 1963.

Giannini M.S., *Lezioni di diritto amministrativo*, Milano, 1950.

Gianpaoli G., Notizie sull'industria del marmo a Massa, Modena, 1973.

Gilardoni, Trattato di diritto minerario, vol. 1.

Guicciardi, Le miniere, cave e torbiere e loro qualificazione giuridica, 1936.

Leicht, Scritti di storia del diritto italiano, Milano, 1949.

Magenta C., L'industria dei marmi apuani, Carrara, 1994.

Mannoni L. e T., Il marmo materia e cultura, Genova, 1978.

Marchetti F., Le cave dal diritto romano alle leggi regionali, Carrara, 1995.

Menchini S., *II regime giuridico degli agri marmiferi*, incontro di studio, tenutosi il 4/4/2005 presso l'Università degli Studi di Pisa, facoltà di giurisprudenza.

Merusi F., incontro di studio cit.

Morbidelli G., Cave e Torbiere, Milano, 1984.

Negri G., Breve riassunto della questione sulla proprietà delle cave e torbiere, in Riv.Dir.Miner., 1954.

Negri G., Il diritto minerario nella giurisprudenza, Padova, 1976.

Paladini L., *Diritto regionale*, Padova, 1992.

Pappalardo N., Postilla in tema di demanialità delle cave, in Riv.Dir.Beni Pubblici, 1937.

Pfanner L., Le origini di Massa, Massa, 1954.

Piccioli C., Atti preparatori della legge sulle cave di Carrara e Massa del 14/7/1846, Massa, 1976.

Piccioli C., Enciclopedia del diritto voce "Marmo", vol.XXV, Milano, 1967.

Piccioli C., Gli agri marmiferi del Comune di Carrara, Carrara, 1956.

Piccioli C., L'ordinamento giuridico degli Stati di Massa e Carrara dopo la Restaurazione, Modena, 1980.

Piccioli C., Note in tema di giurisprudenza sul sistema minerario estense di Massa e Carrara, in relazione alla tassa marmi, in Foro Amm., 1982.

Piccioli C., Quaderni della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, 1956, Carrara.

Piccioli C., Storia e dogmatica del sistema minerario estense. Carrara: 1751-1995, Edizioni "Il Borghetto", 2004.

Piccioli C., Universitas Vallis Carrariae, Modena, 1967.

Piga E., Giannini M.S., Vassalli, Relazione sulla condizione giuridica degli agri marmiferi del Comune di Carrara e schema di Regolamento, Carrara, 1955.

Quagliolo F., Sulla struttura del rapporto di proprietà avente per oggetto cave o torbiere, in Riv.Dir.Miner., 1950.

Raccolte di leggi e notificazioni, Archivio di Stato di Massa.

Relazione sulla condizione giuridica degli agri marmiferi del Comune di Carrara, Carrara, 1956.

Ribolzi C., Attività di ricerca mineraria, in Riv.Dir.Miner., 1950.

Ribolzi C., *Inattività* e *insufficiente* sfruttamento della cava, in Riv.Dir.Miner., 1952.

Robecchi Majnardi A., Fantigrosso R., Enciclopedia del diritto, voce "Cave e Torbiere", Milano, 1956.

Rossi E., incontro di studio cit.

Roversi Monaco F.A., *Analisi della legislazione regionale e prospettive per una legge-quadro nazionale in materia di cave e torbiere*, 1980.

Sertorio M., L'attività estrattiva e la problematica del territorio, 1983.

Sandulli A.M., *Appunti in tema di usucapibilità del diritto di coltivazione delle cave marmifere di Massa e Carrara*, in Riv. Giustizia Civile, 1955.

Sandulli A.M., Diritto amministrativo, Napoli, 1978.

Sandulli A.M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1982.

Spagnuolo Vigoretta V., Cave e Torbiere, in Enc.dir.,VI.

Tonelli M., Il settore marmifero.

Travi A., *Proprietà e coltivazione delle cave nella nuova legislazione regionale*, in Foro it., 1976.

Uccello E., Concessione di cava, in Riv.Dir.Miner., 1967.

Zaccagnini M., Palatiello A., Gli usi civici, Napoli, 1984.